

In caso di dubbi sul contenuto del presente Prospetto, si consiglia di consultare il proprio agente di cambio, consulente bancario, avvocato o altro consulente finanziario indipendente.

Il Consiglio di amministrazione della Società, i cui membri sono elencati nel paragrafo “Gestione e Amministrazione”, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. Il Consiglio di amministrazione ha usato la massima diligenza per garantire che, per quanto è dato conoscere, le informazioni contenute nel presente documento siano conformi alla realtà e non ha ommesso nulla che possa influire sulla portata di tali informazioni.

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PUBLIC LIMITED COMPANY

*(società d'investimento a capitale variabile di diritto irlandese
costituita come fondo a ombrello,
con segregazione patrimoniale tra i Fondi di cui è composta,
numero di registrazione 267219)*

PROSPETTO

SOCIETÀ DI GESTIONE

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL

Il presente Prospetto sostituisce quello del 21 gennaio 2022.

Il presente Prospetto è datato 1 aprile 2024.

**NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I
PUBLIC LIMITED COMPANY**

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Il presente Prospetto contiene informazioni relative a Natixis International Funds (Dublin) I public limited company (la “Società”), un fondo a ombrello di tipo aperto costituito come società d’investimento a capitale variabile di diritto irlandese a responsabilità limitata dei Fondi. La Società si qualifica come un OICVM ai sensi dei Regolamenti ed è autorizzata come tale in Irlanda dalla Banca Centrale d’Irlanda. La Società è strutturata come un OIC multicomparto, in quanto il capitale azionario della Società può essere diviso in diverse classi di azioni (“Azioni”), con una o più classi rappresentanti un Fondo distinto della Società. La creazione di ciascun Fondo richiederà la previa autorizzazione della Banca Centrale, alla quale saranno notificate in via preventiva le nuove classi di Azioni.

Alla data del presente Prospetto, i Fondi della Società sono Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund, Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles High Income Fund, Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Global Opportunistic Bond Fund, Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Alternative Risk Premia Fund*, Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro Credit Fund, Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Euro High Yield Fund e Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Sustainable Euro Credit Fund.

*Il Fondo è in fase di liquidazione ed è ora chiuso a ulteriori sottoscrizioni.

Il presente Prospetto può essere emesso soltanto con uno o più Supplementi, ognuno dei quali contenente informazioni relative a un Fondo specifico. Se esistono diverse Classi di azioni che rappresentano un Fondo, i dettagli relativi alle diverse classi possono essere trattati nello stesso Supplemento, o in diversi Supplementi, ognuno relativo a una classe. Il presente Prospetto e il relativo Supplemento dovrebbero essere letti e considerati come un unico documento. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Prospetto e quelle di un Supplemento, prevarrà quest’ultimo.

Le richieste di Azioni verranno prese in considerazione solo sulla base del presente Prospetto (e qualsiasi Prospetto successivo), dell’ultima relazione annuale certificata pubblicata e, se pubblicata dopo tale relazione, di una copia dell’ultima relazione semestrale non certificata. Queste relazioni formeranno parte del presente Prospetto.

I FONDI DELLA SOCIETÀ NON SONO OFFERTI AI SOGGETTI STATUNITENSIS (COME DI SEGUITO DEFINITI) AI FINI DI INVESTIMENTO ECCETTO IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI E, ANCHE IN TAL CASO, SOLO CON IL PREVIO CONSENSO DEGLI AMMINISTRATORI.

Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi della legge U.S. Securities Act 1933 e successivi emendamenti (la “Legge del 1933”) e la Società non è una società registrata conforme alle disposizioni della legge Investment Company Act 1940 e successivi emendamenti (la “Legge del 1940”) e, di conseguenza, le Azioni non possono essere direttamente o indirettamente offerte o vendute negli Stati Uniti oppure a soggetti statunitensi o per il loro beneficio, eccetto ove sia stata concessa una deroga speciale agli obblighi della Legge del 1933 oppure in relazione a transazioni non soggette a tale legge e di altre normative applicabili in materia di intermediazione mobiliare.

La Società è autorizzata e soggetta alla vigilanza della Banca Centrale. La Banca Centrale non sarà responsabile, in forza dell’autorizzazione concessa alla Società o in ragione dell’esercizio delle funzioni conferitele dalla legge con riguardo alla Società, della performance o dell’inadempimento della Società. Autorizzando la Società la Banca Centrale non fornisce alcuna assicurazione circa la performance della Società o l’affidabilità creditizia o la situazione finanziaria delle diverse parti di cui la Società è composta. L’autorizzazione della Società non è un’approvazione o una garanzia sulla Società da parte della Banca Centrale, la quale non è responsabile dei contenuti del presente Prospetto.

I principi contenuti nel presente Prospetto sono, salvo ove diversamente espresso, basati sulle leggi e consuetudini attualmente in vigore in Irlanda, che possono essere soggette a modifiche.

Nessun soggetto è stato autorizzato a dare qualsiasi informazione o a fare qualsivoglia dichiarazione in relazione all'offerta o al collocamento di Azioni, diverse da quelle contenute nel presente Prospetto, in qualsiasi Supplemento o nelle relazioni sopra citate e, se rispettivamente date o fatte, tali informazioni o dichiarazioni non devono essere considerate come autorizzate dalla Società. La consegna del presente Prospetto (accompagnato o meno dalle relazioni) o qualsiasi emissione di Azioni non implicheranno in alcun caso che gli affari della Società non siano cambiati dalla data del presente Prospetto o del relativo Supplemento.

La distribuzione del presente Prospetto, l'offerta e il collocamento di Azioni in determinate giurisdizioni possono essere limitate e, di conseguenza, alle persone che vengano in possesso del presente Prospetto, la Società richiede di informarsi relativamente a tali restrizioni e di osservarle.

Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione nei confronti di alcun soggetto in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non siano autorizzate o nei confronti di persone verso le quali sia illegale rivolgere tale offerta o sollecitazione.

I potenziali investitori dovrebbero informarsi circa:

- (a) le prescrizioni normative dei Paesi di loro nazionalità, residenza, residenza ordinaria o domicilio, relative all'acquisizione di Azioni;
- (b) qualsiasi restrizione agli scambi con l'estero o requisito di controllo di cambio che possano incontrare durante l'acquisizione o la vendita di Azioni; e
- (c) la tassazione sul reddito e altre conseguenze fiscali che possano essere rilevanti per l'acquisizione, il possesso o la cessione di Azioni.

Il presente Prospetto può essere tradotto in altre lingue. Ciascuna di tali traduzioni dovrà contenere soltanto le stesse informazioni e avere lo stesso significato del Prospetto/Supplemento in lingua inglese. Laddove dovessero sussistere incongruenze fra il Prospetto/Supplemento in lingua inglese e il Prospetto/Supplemento in un'altra lingua, sarà il Prospetto/Supplemento in lingua inglese a prevalere, salvo nella misura in cui (ma soltanto entro tale limite) sia richiesto dalla legge di una giurisdizione nella quale le Azioni sono vendute che in un'azione legale basata su un'informazione data nel prospetto in una lingua diversa dall'inglese, debba prevalere la lingua del Prospetto/Supplemento del luogo in cui tale azione è avviata.

Prima di investire nella Società, gli investitori dovrebbero leggere e considerare le informazioni sui rischi di cui al paragrafo "Fattori di Rischio" del presente Prospetto e il relativo Supplemento.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI PER DETERMINATI INVESTITORI NON IRLANDESI

Gli investitori dei Paesi sottoelencati devono tenere presente che nel proprio Paese potrebbero essere autorizzati per la distribuzione al pubblico solo alcuni dei Fondi offerti:

Belgio / Dubai (Emirati Arabi Uniti) / Francia / Germania / Italia / Corea / Lussemburgo / Paesi Bassi / Norvegia / Singapore / Spagna / Svezia / Svizzera / Taiwan / Regno Unito

Si prega di contattare il Promotore al fine di verificare per quali Fondi è consentita la distribuzione al pubblico in questi Paesi.

Inoltre, gli investitori dei Paesi sotto citati devono considerare le seguenti informazioni.

Italia

Gli ordini di sottoscrizione, trasferimento, conversione e/o rimborso delle Azioni possono essere inviati cumulativamente dagli intermediari locali per conto degli azionisti sottostanti come previsto dal mandato contenuto nei documenti di offerta validi per l'Italia. Tali intermediari sono quelli nominati dalla Società per i servizi di pagamento connessi alla distribuzione delle Azioni in Italia. In questo particolare caso, le Azioni saranno iscritte nel libro degli Azionisti della Società a nome degli intermediari locali, per conto degli azionisti sottostanti.

Piani di risparmio italiani

Le Azioni della Società potrebbero essere comprese tra gli investimenti ammessi dei piani di risparmio locali destinati agli investitori privati italiani offerti dalle banche locali in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali, in base ai quali gli agenti di pagamento locali sono tenuti ad assicurare l'efficace separazione tra gli investitori italiani aderenti a piani di risparmio e gli altri investitori italiani.

Dubai (Emirati Arabi Uniti)

Il presente Prospetto si riferisce a un fondo che non è soggetto ad alcuna regolamentazione o approvazione da parte della Dubai Financial Services Authority ("DFSA").

Il presente Prospetto è destinato esclusivamente ai Clienti professionali definiti dalle norme della DFSA e pertanto non può essere distribuito o utilizzato a fini di investimento da qualsiasi altro tipo di soggetto.

La DFSA declina qualsiasi responsabilità riguardo al controllo e alla verifica di qualsiasi Prospetto o altra documentazione relativa a questo fondo. Di conseguenza, la DFSA non ha autorizzato il presente Prospetto né nessun altro documento ad esso collegato, né ha intrapreso alcuna iniziativa volta a verificare le informazioni ivi contenute e quindi non è da considerarsi in alcun modo responsabile.

Le Azioni a cui si riferisce il Prospetto possono essere illiquide e/o soggette a restrizioni sul mercato secondario. Si raccomanda a chi intendesse acquistarle di procedere a una propria due diligence.

In caso di dubbi in merito al contenuto del presente documento, si consiglia di rivolgersi a un consulente finanziario qualificato.

Hong Kong

I contenuti del presente documento non sono stati esaminati dalle autorità di vigilanza di Hong Kong. Si consiglia agli investitori di Hong Kong di esercitare prudenza nell'aderire alle offerte di Azioni. In caso di dubbi in merito al contenuto del presente documento, si consiglia di ottenere il parere di un professionista indipendente.

Taiwan, Repubblica Cinese ("ROC")

È possibile che la distribuzione al pubblico di determinati Fondi sia consentita nel proprio Paese. Alcuni altri Fondi non sono stati registrati nella Repubblica Cinese. Le Azioni di tali Fondi non registrati (le "Azioni Non Registrate") possono essere messe a disposizione nella ROC esclusivamente mediante collocamento privato e solo a banche, bills houses, società fiduciarie, holding finanziarie e altre entità o istituti qualificati (collettivamente, gli "Istituti Qualificati") e altre persone fisiche e giuridiche che soddisfano specifici criteri ("Altri Investitori Qualificati") come previsto dalle disposizioni in materia di collocamento privato dei Regolamenti ROC che disciplinano i fondi offshore. Nella Repubblica Cinese non sono consentite altre forme di offerta o vendita delle Azioni non registrate.

Nella ROC i sottoscrittori di Azioni Non Registrate non possono vendere o altrimenti cedere le proprie Azioni Non Registrate eccetto mediante rimborso, trasferimento a un Istituto Qualificato o altro Investitore Qualificato, trasferimento per effetto di legge o altro mezzo approvato dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria della ROC, (Financial Supervisory Commission).

Regno Unito

La Società è un organismo riconosciuto nel Regno Unito (“R.U.”) agli effetti del Financial Services and Markets Act 2000 (detto, solo ai fini del presente paragrafo “Regno Unito”, “Act”) ai sensi dell’Art. 264 dell’Act. Il contenuto del presente Prospetto, dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e dei Supplementi relativi ai Fondi è stato approvato, agli effetti dell’Art. 21 dell’Act, dalla Società la quale, in quanto operatore di un organismo riconosciuto ai sensi dell’Art. 264, è un soggetto autorizzato e, come tale, è autorizzata e disciplinata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”). Il presente Prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i Supplementi possono pertanto essere diffusi nel Regno Unito senza limitazioni. Nulla di quanto contenuto in tali documenti deve essere interpretato come consulenza nel merito degli investimenti nella Società o altro. Copie del presente Prospetto, dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e dei Supplementi sono state depositate presso la FCA come disposto dall’Act.

Pur essendo la Società autorizzata e disciplinata dalla FCA secondo quanto sopra esposto, si avvisano i potenziali investitori del Regno Unito che le norme stabilite dalla FCA ai sensi dell’Act non si applicano in genere all’attività d’investimento della Società. Non si applicano, in particolare, le norme stabilite ai sensi dell’Act per la tutela dei clienti privati (ad esempio, quelle che conferiscono il diritto di annullare o recedere da determinati accordi d’investimento) e non è invocabile, in relazione a un investimento nella Società, il Financial Services Compensation Scheme.

La Società è comunque tenuta ai sensi dei regolamenti a mantenere presso un indirizzo nel Regno Unito alcune strutture e sistemi (si veda nel seguito) nell’interesse degli Azionisti del Regno Unito. La Società ha stipulato con Société Générale London Branch, Société Générale Securities Services Custody London (“Agente per i servizi”) un Contratto di agenzia e di servizi nel R.U. (che ciascuna delle parti può disdire con un preavviso di novanta (90) giorni), in base al quale l’Agente per i servizi è stato nominato rappresentante della Società nel Regno Unito per prestare i relativi servizi presso la sua sede situata a One Bank Street, Londra E144SG, (fax + 44 (0) 207 072 3503). L’Agente per i servizi è autorizzato e disciplinato dalla FCA.

All’indirizzo di cui sopra, durante il normale orario di lavoro, chiunque può consultare e ottenere copie dell’Atto costitutivo e dello Statuto della Società (e successive modifiche), la versione aggiornata del Prospetto, dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e dei Supplementi, l’ultima relazione annuale e semestrale relativa alla Società e i contratti rilevanti indicati al paragrafo 10 del capitolo intitolato “Informazioni Normative e Generali” (per le copie di documenti che non siano il Prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i Supplementi potrà essere applicato un modesto onere). Allo stesso indirizzo è possibile ottenere informazioni in merito agli ultimi prezzi delle Azioni (pubblicati inoltre sul sito web del Promotore: <https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents>) e gli Azionisti possono richiedere il rimborso delle proprie Azioni e riscuotere il pagamento dei relativi proventi. L’ufficio in questione è anche il luogo in cui è possibile presentare reclami sulla gestione della Società, affinché siano trasmessi alla Società stessa.

In determinate altre giurisdizioni è stata o sarà presentata richiesta di approvazione della libera distribuzione delle Azioni di Partecipazione della Società in tali giurisdizioni.

Status di fondo soggetto a obbligo di segnalazione del Regno Unito (UK Reporting Fund Status): i Regolamenti sui fondi offshore del Regno Unito sono entrati in vigore il 1° dicembre 2009 e prevedono che qualora un investitore residente o abitualmente residente nel Regno Unito ai fini fiscali

detenga una partecipazione in un fondo offshore e tale fondo offshore sia un “fondo non soggetto a obbligo di segnalazione”, eventuali guadagni rivenienti a tale investitore dalla vendita o da altra cessione di tale partecipazione saranno soggetti all’imposta del Regno Unito in quanto costituenti reddito piuttosto che plusvalenze. Qualora invece un investitore detenga un interesse in un fondo offshore che sia qualificato come “reporting fund” per l’intero periodo di attività sul fondo, ogni eventuale guadagno ottenuto dall’investitore per la vendita o altra operazione sarà assoggettato come plusvalenza patrimoniale e non come reddito.

Gli investitori sono tenuti a inserire nella propria dichiarazione fiscale eventuali distribuzioni ricevute durante l’anno e la loro quota percentuale di reddito imponibile eccedente eventuali distribuzioni ricevute.

Gli investitori del Regno Unito possono ottenere un elenco dei Fondi interessati e il reddito dichiarabile per l’anno in questione (al 31 dicembre) visitando il sito http://im.natixis.com/UKRS_Site/UKRS_index.htm.

Nota importante per gli investitori del Regno Unito: le Azioni di Classe N sono soggette alle restrizioni sul pagamento delle commissioni secondo quanto previsto dal Regolamento FCA in relazione alla Retail Distribution Review.

Stati Uniti

Ai sensi dei regolamenti statunitensi applicabili, non è consentito ai Soggetti statunitensi definiti nel presente Prospetto effettuare investimenti, salvo in circostanze eccezionali e, in questo caso, unicamente in conformità con le normative statunitensi applicabili e dietro speciale deroga degli Amministratori.

INDICE

ULTERIORI CONSIDERAZIONI PER DETERMINATI INVESTITORI NON IRLANDESI	3
DEFINIZIONI	9
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSULENTI	14
INTRODUZIONE.....	15
POLITICHE E OBIETTIVI DI INVESTIMENTO	15
USO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DI ALTRE TECNICHE E STRUMENTI D'INVESTIMENTO.....	16
RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI E ALL'INDEBITAMENTO	17
POLITICA DI COPERTURA VALUTARIA.....	17
POLITICA DEI DIVIDENDI	18
SOFT COMMISSION	18
CONTROLLI SUI CAMBI.....	19
FATTORI DI RISCHIO	20
INFORMAZIONI GENERALI.....	20
TITOLI AZIONARI.....	22
OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	22
TITOLI DI STATO STATUNITENSI.....	22
TITOLI A REDDITO FISSO CON BASSA VALUTAZIONE DEL CREDITO	23
TITOLI CONVERTIBILI	23
TITOLI A CEDOLA ZERO	24
TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ (ABS, ASSET-BACKED SECURITIES)	24
TITOLI GARANTITI DA IPOTECA (MBS, MORTGAGE-BACKED SECURITIES)	24
OBBLIGAZIONI IPOTECARIE DATE IN GARANZIA	24
TITOLI SOGGETTI ALLA RULE 144A.....	25
TITOLI SOGGETTI ALLA REGULATION S	25
TITOLI "WHEN-ISSUED"	25
FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI STATUNITENSI (U.S. REAL ESTATE INVESTMENT TRUSTS)	25
EXCHANGE TRADED NOTE (ETN).....	26
LIQUIDITÀ	26
RISCHIO LEGATO ALLE MATERIE PRIME	27
RISCHIO OPERATIVO	27
RISCHIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO.....	27
INVESTIMENTI GLOBALI	27
TITOLI NON STATUNITENSI.....	27
MERCATI EMERGENTI.....	29
INFORMATIVA RELATIVA ALL'SFDR.....	31
INVESTIRE IN TITOLI A REDDITO FISSO ATTRAVERSO IL PROGRAMMA BOND CONNECT.....	31
RISCHI SPECIFICI APPLICABILI ALL'INVESTIMENTO TRAMITE BOND CONNECT	32
RISCHI CONNESSI AL CIBM.....	34
RISCHIO LEGATO ALL'EFFETTO LEVA	34
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	35
VENDITA ALLO SCOPERTO	36
TASSI DI CAMBIO	36
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI COPERTURA NON STATUNITENSI	36
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI DI SWAP	37
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI IN OPZIONI E FUTURE	37
RISCHIO D'INADEMPIENZA DELLE CONTROPARTI	38
RISCHI LEGATI AL CONTO SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI RELATIVI AL FONDO MULTICOMPARTO IN CONTANTI ("COLLECTION ACCOUNT")	39
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI CONTRATTI DI RIACQUISTO TITOLI.....	40
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE	41
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	41
SOCIETÀ DI GESTIONE E DISTRIBUTORE	42

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI.....	44
AMMINISTRATORE, CUSTODE DEI REGISTRI E AGENTE PER I TRASFERIMENTI.....	44
DEPOSITARIO.....	45
CONSULENTI LEGALI	46
REVISORI CONTABILI.....	46
SEGRETARIO.....	46
CONFLITTI DI INTERESSI	46
ASSEMBLEE	47
RELAZIONI E INFORMAZIONI	48
VALORIZZAZIONE, SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI.....	49
CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO	49
SOTTOSCRIZIONI	49
RIMBORSI	51
RIMBORSO COATTIVO.....	51
VALUTA DI PAGAMENTO E OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA	52
RIMBORSO TOTALE	52
TRASFERIMENTO DI AZIONI.....	52
SOSPENSIONI TEMPORANEE	53
CONVERSIONI TRA CLASSI DI AZIONI E FONDI.....	54
SOTTOSCRIZIONI/RIMBORSI IN NATURA	54
INFORMATIVA SULLE POSIZIONI DEL FONDO.....	56
TUTELA DEI DATI PERSONALI	56
COMMISSIONI E SPESE	56
INFORMAZIONI GENERALI.....	56
COMMISSIONE DI VENDITA	58
ALLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ	58
TASSAZIONE	59
INFORMAZIONI NORMATIVE E GENERALI	70
ALLEGATO I	85
BORSE E MERCATI REGOLAMENTATI.....	85
ALLEGATO II.....	87
INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (“SFD”) - GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO/INVESTIMENTI DIRETTI.....	87
ALLEGATO III	93
RESTRIZIONI AGLI INVESTIMENTI E ALL’INDEBITAMENTO	93
ALLEGATO IV	98
ELENCO DEI SUB-DELEGATI ALLA CUSTODIA	98

DEFINIZIONI

“Classe di azioni ad accumulazione”: classe di azioni della Società, identificata da una A nella denominazione, per la quale il reddito da investimenti e gli altri proventi non siano distribuiti e siano reinvestiti per conto degli Azionisti.

“Act”: il Companies Act del 2014 e successive modifiche.

“Contratto di Amministrazione”: il contratto in vigore dal 21 gennaio 2022, ed eventuali successive modifiche, tra la Società, la Società di Gestione e l’Amministratore.

“Amministratore”: Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited e/o altro soggetto che possa essere nominato di volta in volta, previo consenso e in conformità ai requisiti stabiliti dalla Banca Centrale.

“AIMA”: Alternative Investment Management Association.

“Statuto”: lo statuto della Società e i successivi emendamenti di volta in volta in vigore.

“Revisori contabili”: PricewaterhouseCoopers, Chartered Accountants, Dublino.

“Giorno lavorativo”: relativamente a un Fondo, il giorno o i giorni che il Consiglio di amministrazione può di volta in volta determinare (consultare il relativo Supplemento).

“Requisiti della Banca Centrale”: i requisiti della Banca Centrale ai sensi dei Regolamenti e dei Regolamenti 2019 del Central Bank (Supervision and Enforcement) Act del 2013 (Sezione 48(1)) (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) ed eventuali modifiche e sostituzioni di volta in volta effettuate.

“Società”: Natixis International Funds (Dublin) I public limited company.

“Ora di scadenza”: le ore 16:00, ora irlandese, di ciascun Giorno di contrattazione.

“Giorno di contrattazione”: il Giorno lavorativo che il Consiglio di amministrazione può di volta in volta determinare, previo consenso del Depositario per le negoziazioni relative a un Fondo, sempre a condizione che vi siano almeno due Giorni di contrattazione in ogni mese solare (consultare il relativo Supplemento).

“Depositario”: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited o eventuale altro soggetto nominato e autorizzato dalla Banca Centrale ad agire quale Depositario della Società.

“Contratto di Deposito”: il contratto in vigore dal 31 agosto 2016 tra la Società e il Depositario.

“Direttiva”: la direttiva del Consiglio del 13 luglio 2009 (2009/65/CE) concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, come modificata o sostituita.

“Consiglio di amministrazione”: il consiglio di amministrazione della Società o qualsiasi comitato debitamente autorizzato.

“Classe di azioni a distribuzione”: classe di azioni della Società identificata da una D nella denominazione, per la quale il reddito da investimenti e gli altri proventi siano distribuiti agli Azionisti secondo quanto disposto nella Sezione “Politica dei dividendi” nel presente Prospetto.

“Distributore” o **“Distributori”**: la Società di gestione e/o altri soggetti eventualmente nominati ai sensi del Contratto di Gestione, compresi i sub-distributori e gli agenti, per fornire servizi di distribuzione di fondi ai Fondi, o a uno qualsiasi di essi.

“Classe di azioni Dividend Gross”: una Classe di azioni a distribuzione del reddito, che punta a fornire un rendimento maggiore agli Azionisti. A tal fine, gli Amministratori possono, a propria discrezione, pagare commissioni attingendo dal capitale.

“Diritti e commissioni”: relativamente a ciascun Fondo, tutte le imposte di registro ed altri diritti, imposte, imposte governative, commissioni di borsa, bancarie, estere, commissioni di cambio e margini (per tenere conto della differenza tra il prezzo al quale il patrimonio è stato valutato allo scopo di calcolare il Valore Patrimoniale Netto e il prezzo al quale tale patrimonio sarà acquistato in seguito a una sottoscrizione e venduto in seguito a un rimborso), commissioni di deposito e di sub-deposito (relative a vendite ed acquisti), commissioni di trasferimento, di registrazione ed altri diritti e commissioni, sia correlati all’acquisizione originaria che all’aumento delle attività del relativo Fondo, sia alla creazione, emissione, vendita, conversione o riacquisto di Azioni di Partecipazione, sia alla vendita o acquisto di Investimenti, sia a certificati o titoli di altro genere che possano essere diventati o che possano essere esigibili prima, in relazione, in conseguenza o in occasione delle transazioni o della trattazione rispetto alla quale tali diritti e commissioni sono da pagare ma non includerà alcuna commissione dovuta agli agenti per la vendita o l’acquisto di Azioni di partecipazione, o qualsiasi commissione, imposta o costi che possano essere stati presi in considerazione nella determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di Partecipazione del relativo Fondo.

“SEE”: lo Spazio economico europeo.

“ESG”: criteri ambientali, sociali e di governance.

“ESMA”: autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

“Fondo”: un fondo (o “comparto”) di attività costituito, previo consenso della Banca Centrale, per una o più classi di Azioni di partecipazione che viene investito in conformità agli obiettivi di investimento applicabili a tale fondo.

“IOSCO”: International Organisation of Securities Commissions.

“Investimento”: qualsiasi investimento autorizzato dall’Atto Costitutivo della Società e consentito dai Regolamenti e dallo Statuto.

“Gestore(i) degli Investimenti”: Loomis, Sayles & Company, L.P. o Loomis Sayles (Netherlands) B.V., ovvero altro soggetto eventualmente nominato dalla Società di Gestione, previo consenso della Banca Centrale, a fornire servizi di gestione degli investimenti ai Fondi o a un Fondo, come indicato nel relativo Supplemento.

“Contratto(i) di Gestione degli Investimenti”: il contratto di gestione degli investimenti modificato e riformulato in data 21 gennaio 2022, ed eventuali successive modifiche, stipulato tra la Società di gestione e Loomis Sayles & Company, L.P. e/o il contratto di gestione degli investimenti del 1° aprile 2024 tra la Società di gestione e Loomis Sayles (Netherlands) B.V.

“Contratto di Gestione”: il contratto di gestione stipulato tra la Società e la Società di Gestione in data 1 aprile 2024, come modificato e/o integrato di volta in volta in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

“Società di Gestione”: Natixis Investment Managers International o qualsiasi altro successore debitamente nominato in conformità ai requisiti della Banca Centrale.

“Stato Membro”: uno Stato membro dell’Unione europea.

“Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari” o “Direttiva MiFID”: la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sui mercati degli strumenti finanziari, sostituita dalla Direttiva 2014/65/UE e dal Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

“Sottoscrizione Minima”: una sottoscrizione minima (sia iniziale che successiva) di Azioni di una classe, come indicato nel relativo Supplemento.

“Partecipazione Minima”: un possesso di Azioni di una qualsiasi classe che abbia un valore totale minimo corrispondente a quanto indicato nel relativo Supplemento.

“Valore Patrimoniale Netto”: il valore patrimoniale netto di un Fondo così come determinato in conformità allo Statuto.

“Valore Patrimoniale Netto per Azione”: il Valore Patrimoniale Netto per Azione di una Classe di azioni di un Fondo, così come determinato in conformità allo Statuto e al presente Prospetto.

“OCSE”: l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, i cui membri al momento sono Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Corea, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.

“Azione di Partecipazione” o “Azione”: una azione senza valore nominale della Società, designata come Azione di Partecipazione del Fondo della Società.

“Detentore Qualificato”: qualsiasi soggetto, società di capitali o entità diversa da (i) un Soggetto Statunitense che non sia un Soggetto Statunitense Qualificato; (ii) qualsiasi soggetto, società di capitali o entità che non possa acquisire o possedere Azioni senza violare leggi o disposizioni applicabili; ovvero (iii) un depositario, un intestatario, ovvero un intestatario fiduciario per qualsiasi soggetto, società di capitali o entità descritte sopra ai punti (i) e (ii).

“Soggetto Statunitense Qualificato”: un soggetto statunitense che abbia acquisito Azioni previo consenso degli Amministratori, a condizione che il numero dei soggetti statunitensi qualificati non superi il numero che il Consiglio di amministrazione di volta in volta determinerà, al fine di evitare alla Società l’obbligo di registrarsi ai sensi della Legge del 1940.

“Mercati Regolamentati”: le borse e/o i mercati regolamentati elencati all’Allegato I del presente documento, fermo restando che la Banca Centrale non pubblica una lista di borse o mercati approvati.

“Regolamenti”: i regolamenti delle Comunità Europee del 2011 in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (SI No. 352 del 2011), ed eventuali modifiche e sostituzioni.

“SFT” o “Operazioni di finanziamento tramite titoli”: come definito dal regolamento SFTR.

“SFDR”: Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

“SFTR”: Regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, e modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 648/2012, e successive modifiche o sostituzioni.

“Classe di azioni”: qualsiasi Classe di azioni della Società di volta in volta designata dal Consiglio di amministrazione.

“Azionista”: titolare registrato di un’Azione.

“Azioni di Sottoscrizione”: azioni da 1 dollaro statunitense ciascuna nel capitale della società, indicate come “Azioni di Sottoscrizione” nello Statuto e sottoscritte da o per conto della Società di Gestione, allo scopo di costituire la Società.

“Fattori di sostenibilità”: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

“Investimento sostenibile”: un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e i rapporti di lavoro, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate, a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

“Total Return Swap” o **“TRS”**: contratto derivato definito all’Articolo 2 comma (7) del Regolamento (UE) n. 648/2012, per cui una delle controparti trasferisce all’altra la performance economica complessiva, compresi il reddito da interessi e commissioni, plus o minusvalenze da variazioni del prezzo e perdite creditizie, di un’obbligazione di riferimento.

“OICVM”: organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari, costituito ai sensi della Direttiva e successive modifiche.

“Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord”, o “R. U.” o il **“Regno Unito”**.

“Stati Uniti” ovvero “USA”: gli Stati Uniti d’America e i loro territori, possedimenti o altre zone soggette alla loro giurisdizione, ivi compresi gli stati e il Distretto Federale di Colombia.

“Soggetto Statunitense”: così come definito nel codice fiscale statunitense (“U.S. Internal Revenue Code”) del 1986 e dalla Regulation S della Legge del 1933 e rispettive successive modifiche, inclusi i seguenti soggetti:

- (a) persona fisica con cittadinanza statunitense o residente negli Stati Uniti ed alcuni ex cittadini e residenti degli Stati Uniti;
- (b) proprietà (i) il cui esecutore o amministratore sia un Soggetto statunitense o (ii) il cui reddito sia soggetto a imposizione negli Stati Uniti indipendentemente dall’origine;
- (c) società di capitali o di persone costituita ai sensi della legislazione degli Stati Uniti;

- (d) trust (i) che abbia come intestatari fiduciari dei Soggetti statunitensi o (ii) la cui amministrazione sia sottoposta alla vigilanza principale di un tribunale statunitense e le cui decisioni sostanziali siano sotto il controllo di uno o più fiduciari statunitensi;
- (e) agenzia o succursale di un'entità straniera con sede negli Stati Uniti;
- (f) ogni conto il cui depositario non abbia poteri discrezionali o conto simile (diverso da una proprietà o da un trust) detenuto da un intermediario o da altro fiduciario per beneficio o per conto di un soggetto statunitense;
- (g) ogni conto il cui depositario abbia poteri discrezionali o conto simile (diverso da una proprietà o da un trust) detenuto da un intermediario o da altro fiduciario organizzato, costituito, o (se persona fisica) residente negli Stati Uniti;
- (h) qualsiasi società di persone o di capitali nel caso sia: (i) organizzata o costituita in base alle leggi di un ordinamento straniero; e (ii) fondata da un Soggetto Statunitense principalmente al fine di investire in titoli non registrati ai sensi della Legge del 1933, a meno che essa sia organizzata o costituita, e posseduta, da investitori accreditati (come definiti alla Norma 501(a) della Regulation D di cui alla Legge del 1933), diversi da persone fisiche, proprietà o trust.

Per “Soggetto Statunitense” si intendono anche le entità costituite da o per conto delle suddette persone al fine di investire nella Società, nonché altre persone fisiche o giuridiche che a giudizio degli Amministratori soddisfino i requisiti di Soggetto Statunitense.

Il Consiglio di amministrazione può modificare la definizione di “Soggetto Statunitense” senza fornire alcun preavviso agli azionisti se ciò si rivela necessario ai fini della conformità alle leggi e alle normative vigenti negli USA. Per ottenere maggiori informazioni si invitano gli interessati a prendere contatto con il proprio distributore per ottenere l'elenco delle persone fisiche o giuridiche che soddisfano i requisiti per qualificarsi come “Soggetto Statunitense”.

“Dollari Statunitensi”, “Dollari degli Stati Uniti” e “U.S.\$”: la valuta legale degli Stati Uniti.

“Momento di Valutazione”: l'ora e il giorno che il Consiglio di amministrazione può di volta in volta determinare (con il consenso dell'Amministratore) in relazione alla valutazione delle attività di un Fondo (consultare il relativo Supplemento) a condizione che vi sia un Momento di Valutazione in ciascun Giorno di contrattazione.

“Legge del 1933”: la legge degli Stati Uniti del 1933, e successive modifiche.

“Legge del 1940”: la legge “United States Investment Company Act” del 1940, e successive modifiche.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONSULENTI

Consiglio di amministrazione	Sede legale	Società di Gestione, Distributore e Promotore
Daniel Morrissey Lynda Wood (cognome da nubile Schweitzer) Jason Trepanier John Nolan Chris Yiannakou	6 th Floor 2 Grand Canal Square Dublino 2 Irlanda D02 A342	Natixis Investment Managers International 43, avenue Pierre Mendès- France 75013 Paris France2
Gestore(i) degli Investimenti	Amministratore, Custode dei Registri ed Agente per i Trasferimenti	Depositario
Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Centre Boston Massachusetts 02111 Stati Uniti e/o Loomis Sayles (Netherlands) B.V. Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht Paesi Bassi	Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited 30 Herbert Street Dublino 2 D02 W329 Irlanda	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited 30 Herbert Street Dublino 2
Consulenti legali della Società	Revisori contabili	Segretario
William Fry LLP 2 Grand Canal Square Dublino 2 D02 A342 Irlanda	PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants One Spencer Dock International Financial Services Centre Dublino 1 Irlanda	Wilton Secretarial Limited 6 th Floor 2 Grand Canal Square Dublino 2 D02 A342 Irlanda

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PUBLIC LIMITED COMPANY

Introduzione

Natixis International Funds (Dublin) I public limited company è un fondo a ombrello di tipo aperto costituito come società d'investimento a capitale variabile di diritto irlandese a responsabilità limitata dei Fondi. La Società fu originariamente autorizzata dalla Banca Centrale come società di investimento a capitale variabile ai sensi della Sezione XIII del "Companies Act" del 1990, ma è stata da allora ricostituita e, con decorrenza 24 agosto 2000, è stata approvata come OICVM ai sensi dei Regolamenti e autorizzata dalla Banca Centrale.

La Società è strutturata come un OIC a ombrello, in quanto possono essere costituiti Fondi distinti, previo consenso della Banca Centrale. Inoltre, a ciascun Comparto possono essere allocate più classi di azioni. Le Azioni di ciascuna classe allocate a un Fondo riceveranno il medesimo trattamento sotto tutti i punti di vista, salvo che in relazione a una o più delle seguenti circostanze: (a) il tipo di investitori per i quali è concepita la Classe di azioni; (b) la valuta di denominazione della classe; (c) la politica dei dividendi; (d) il livello o il tipo di commissioni e spese da addebitare; (e) la Sottoscrizione minima e la Partecipazione minima applicabili; (f) la politica di copertura.

Le attività dei singoli Fondi saranno mantenute separate e verranno investite in conformità agli obiettivi di investimento applicabili ad ogni Fondo.

Il Capitale azionario di ciascun Fondo dovrà in ogni momento equivalere al suo Valore Patrimoniale Netto. La valuta di base di ciascun Fondo sarà determinata dal Consiglio di amministrazione e sarà indicata nel relativo Supplemento.

Per ciascun Fondo viene pubblicato un Supplemento separato, che contiene tutte le informazioni importanti relative al Fondo in questione e alle sue Classi di azioni, compresi i diritti di conversione tra Fondi e Classi di azioni. Quando viene creata una nuova Classe di azioni in un Fondo esistente, il relativo Supplemento viene aggiornato. Inoltre, informazioni dettagliate su tutti i Fondi e le classi saranno riportate nelle relazioni annuali e semestrali della Società.

Politiche e Obiettivi di Investimento

Informazioni generali

Gli obiettivi e le politiche di investimento specifici di ciascun nuovo Fondo sono elaborati dal Consiglio di amministrazione al momento della creazione del Fondo e vengono riportati nel relativo Supplemento. Subordinatamente alle condizioni imposte dalla Banca Centrale, un Fondo può investire in altri Fondi della Società se ciò è specificato nella politica d'investimento del Fondo. Tuttavia, qualora un qualsiasi organismo d'investimento collettivo in cui un Fondo investa fosse collegato al Fondo tramite gestione o controllo comune o mediante una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale o dei poteri di voto, l'investimento nei titoli di tale organismo d'investimento collettivo sarà consentito unicamente se il Fondo non dovrà pagare oneri di vendita o commissioni di rimborso in relazione a tale investimento.

Un Fondo può inoltre investire in strumenti finanziari derivati, se ciò è specificato nella politica d'investimento del Fondo stesso.

Le borse ed i mercati nei quali i Fondi possono investire sono riportati nell'Allegato I. Tali borse e mercati sono elencati in conformità ai requisiti della Banca Centrale, fermo restando che quest'ultima non pubblica una lista di borse o mercati approvati.

Qualsiasi cambiamento relativo agli obiettivi di investimento o sostanziale modifica delle politiche di investimento della Società sono soggetti al previo consenso scritto della maggioranza degli Azionisti

del relativo Fondo, o, se venisse convocata un'assemblea generale degli Azionisti di tale Fondo, della maggioranza dei voti espressi in tale assemblea. Qualsiasi modifica non sostanziale delle politiche di investimento di un Fondo sarà soggetta, in qualsiasi momento, a una notifica preventiva agli Azionisti di tale Fondo.

Uso degli strumenti finanziari derivati o di altre tecniche e strumenti d'investimento

La Società può, per conto di ciascun Fondo e nell'osservanza dei Regolamenti e dei Requisiti della Banca Centrale e delle condizioni sancite dalla Banca Centrale, adottare tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, comprese operazioni di tipo SFT. Le transazioni effettuate ai fini della gestione efficiente del portafoglio possono avere l'obiettivo di conseguire la riduzione dei rischi, la diminuzione dei costi o l'incremento del capitale o dei rendimenti del Fondo, con un congruo livello di rischio, e non possono avere carattere speculativo. La politica di investimento di ogni Fondo specifico indica se la Società intende utilizzare tali strumenti per fini di investimento diretto. Fra queste tecniche e strumenti possono figurare investimenti in derivati finanziari quali future (impiegati a fini di gestione del rischio d'interesse), opzioni (utilizzate a fini di efficienza economica, ad esempio laddove l'acquisizione di un'opzione risulti economicamente più efficiente dell'acquisto dell'attività sottostante), swap, compresi credit default swap e Total Return Swap, contratti di cambio a termine (usati per gestire il rischio di cambio) o warrant. Un credit default swap "CDS" è un contratto finanziario bilaterale nel quale una controparte (chi acquista protezione) corrisponde una quota periodica in cambio di un pagamento contingente da parte del soggetto che vende protezione in seguito a un evento di credito di un emittente di riferimento. Il soggetto che acquista protezione acquisisce il diritto di vendere una data obbligazione o un altro prodotto emesso dall'emittente di riferimento al suo valore nominale o il diritto di ricevere la differenza tra il valore nominale e il prezzo di mercato della suddetta obbligazione o di un altro prodotto (o un altro prezzo di riferimento o di esercizio definito) in presenza di un evento di credito. Per eventi creditizi si intendono solitamente episodi di bancarotta, insolvenza, amministrazione controllata, sostanziale e avversa ristrutturazione del debito o mancato pagamento degli obblighi assunti alla scadenza. L'International Swap and Derivatives Association (ISDA) ha prodotto una documentazione standard per tali operazioni in derivati nell'ambito del Contratto quadro ISDA. Il Fondo può utilizzare derivati creditizi per ottenere una copertura dal rischio di credito specifico di alcuni emittenti nel proprio portafoglio acquistando protezione. Il Fondo può inoltre – qualora sia nel suo esclusivo interesse – acquistare protezione utilizzando derivati creditizi senza acquisire le attività sottostanti. Purché ciò avvenga nel suo esclusivo interesse, un Fondo può altresì vendere protezione utilizzando derivati sul credito per acquisire una specifica esposizione creditizia. Il Fondo parteciperà esclusivamente a transazioni in derivati creditizi over-the-counter (OTC) con istituti finanziari di prim'ordine specializzati in questa tipologia di operazioni e secondo le condizioni standard definite dal Contratto quadro ISDA. L'esposizione massima del Fondo non può superare il 100% del Valore Patrimoniale Netto. Tali tecniche e strumenti sono indicati nell'Allegato II. Possono essere sviluppati nuovi strumenti e tecniche che potrebbero risultare idonei all'uso da parte della Società, la quale li potrà utilizzare fermo restando quanto indicato in precedenza. Ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio e conformemente alle disposizioni dell'Allegato II, un Fondo può stipulare SFT come contratti di prestito titoli, contratti di riacquisto e di riacquisto invertito di titoli.

Ove sia espressamente indicata nella descrizione del Fondo la facoltà di ricorrere a SFT (come, ad esempio, operazioni di prestito titoli e pronti contro termine attivi e passivi) o TRS, possono fare l'oggetto di tali operazioni azioni, obbligazioni e/o indici finanziari.

Il Fondo può impiegare fino a un massimo del 100% del Valore Patrimoniale Netto in SFT. La percentuale del Valore Patrimoniale Netto in SFT che il Fondo impiegherà verosimilmente sarà indicata nel relativo Supplemento del Fondo.

Il Fondo può impiegare fino a un massimo del 100% del Valore Patrimoniale Netto in Total Return Swap. La percentuale del Valore Patrimoniale Netto in Total Return Swap e contratti per differenza che il Fondo impiegherà verosimilmente sarà indicata nel relativo Supplemento del Fondo.

Queste percentuali previste non costituiscono delle limitazioni e le percentuali effettive potrebbero variare nel tempo a seconda di fattori quali, in via meramente esemplificativa, le condizioni di mercato.

Restrizioni agli Investimenti e all'indebitamento

L'investimento delle attività di ciascun Fondo deve essere conforme ai Regolamenti e ai Requisiti della Banca Centrale. Una relazione dettagliata sulle restrizioni generali agli investimenti e ai prestiti, applicabili a tutti i Fondi, è riportata nell'Allegato III. Il Consiglio di amministrazione può imporre ulteriori restrizioni relativamente a un Fondo, i cui dettagli saranno indicati nel relativo Supplemento.

Si fa presente agli investitori che la Società di Gestione del Fondo o qualsiasi altro Gestore degli Investimenti di un Fondo ha la facoltà di ottemperare a regole d'investimento più restrittive previste dalle leggi e dalle normative in vigore nelle giurisdizioni in cui tale Fondo può essere commercializzato oppure dalle leggi e dalle normative applicabili a determinati investitori di tale Fondo.

La Società non assumerà o cercherà di assumere il controllo legale o della gestione di alcuna delle entità nelle quali effettua i propri investimenti sottostanti.

Resta inteso che la Società, previa l'autorizzazione della Banca Centrale, avrà il potere di avvalersi di qualsiasi cambiamento nelle restrizioni agli investimenti indicate nei Regolamenti o nei Requisiti della Banca Centrale che possa eventualmente consentire investimenti da parte della Società in valori mobiliari, strumenti derivati o in altre forme di investimento che, alla data del presente Prospetto, sono limitate o vietate ai sensi dei Regolamenti o dei Requisiti della Banca Centrale. La Società comunicherà per iscritto e con un preavviso di almeno quattro settimane la propria intenzione di avvalersi di tali cambiamenti di natura sostanziale.

Tutti i Fondi possono investire fino al 10% del loro Valore Patrimoniale Netto in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto, conformemente ai Regolamenti e ai Requisiti della Banca Centrale. Taluni Fondi possono investire più del 10% in organismi d'investimento collettivo di tipo aperto se ciò è indicato nei rispettivi obiettivi e politiche d'investimento. Tutti i Fondi possono investire in strumenti finanziari derivati a fini di gestione efficiente del portafoglio o a fini d'investimento diretto, purché ciò sia indicato nella politica d'investimento del relativo Fondo.

Politica di copertura valutaria

Ciascun fondo può impiegare strategie di copertura dal rischio valutario a livello di Classe di azioni, laddove indicato nel relativo Supplemento. Qualora in un Fondo coesistano diverse Classi di azioni, il relativo Supplemento dovrà indicare se tale politica di copertura viene adottata per tutte le Classi di azioni o meno.

Un Fondo può effettuare alcune operazioni su cambi al fine di coprire certi rischi valutari, ad esempio nel caso in cui la divisa di denominazione di una Classe di azioni sia diversa dalla valuta di base del Fondo. Tuttavia, non vi può essere garanzia che tali operazioni di copertura risultino efficaci. Se la copertura è efficace, la performance della Classe di azioni sarà probabilmente in linea con la performance degli investimenti e gli Azionisti di una Classe di azioni coperta non trarranno beneficio da un eventuale deprezzamento della divisa della Classe di azioni rispetto alla valuta di base e/o alla moneta in cui sono denominate le attività del Fondo. Sebbene possa utilizzare operazioni di copertura valutaria in relazione alle diverse Classi di azioni, il Fondo non ha l'obbligo di farlo e nel caso in cui adotti strategie che si prefiggono di fornire copertura per alcune Classi di azioni, non è possibile garantire il successo di tali strategie. I costi e le perdite/guadagni derivanti dai contratti stipulati a copertura del rischio valutario a beneficio di una determinata Classe di azioni di un Fondo sono imputabili esclusivamente alla Classe di azioni.

L'esposizione valutaria non supererà il 105% del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di azioni coperta. Tutte le operazioni saranno chiaramente attribuibili alla relativa Classe di azioni coperta e le esposizioni valutarie delle diverse Classi di azioni non saranno combinate o compensate. La Società si avvarrà di specifiche procedure per monitorare le posizioni coperte e per assicurarsi che le posizioni sovracoperte non superino il 105% del Valore Patrimoniale Netto della Classe di azioni coperta e che le posizioni sottocoperte non siano inferiori al 95% di quella parte del Valore Patrimoniale Netto della relativa Classe di azioni coperta che deve essere coperta contro il rischio di valuta. Nell'ambito di questa procedura, la Società esaminerà le posizioni coperte che superano il 100% del Valore Patrimoniale Netto della Classe di azioni coperta rilevante e di tutte le posizioni sottocoperte almeno una volta al mese per assicurarsi che non vengano riportate al mese successivo. Sebbene non sia nelle intenzioni della Società, è possibile che, per motivi che sfuggono al suo controllo, si creino posizioni di sovracopertura o sottocopertura relativamente alla politica di copertura di ciascun Fondo.

Politica dei dividendi

Per le Classi di azioni ad accumulazione della Società non è prevista la distribuzione di dividendi agli Azionisti di tali Classi di azioni. Il reddito da investimenti e gli altri proventi di pertinenza di queste Classi di azioni saranno accumulati e reinvestiti per conto degli Azionisti, secondo quanto illustrato nel relativo Supplemento.

Per quanto riguarda le Classi di azioni a distribuzione della Società, il Consiglio di amministrazione ha il potere di dichiarare e di pagare i dividendi nonché di distribuire le plusvalenze realizzate eccedenti le minusvalenze realizzate in relazione agli investimenti della Società.

Per quanto riguarda la Classe di azioni Dividend Gross, le commissioni e le spese, ovvero una parte di esse, possono essere imputate al capitale, il quale potrà, pertanto, essere eroso e il reddito potrà essere ottenuto rinunciando al potenziale di crescita futura del capitale. La logica alla base di tale meccanismo risiede nel massimizzare l'importo distribuibile agli investitori. Il dividendo sarà calcolato sulla base del reddito lordo, prima della deduzione di commissioni e spese, e può includere anche utili realizzati e non realizzati e il capitale attribuibile a tali classi di Azioni.

Secondo quanto ritenuto opportuno, fino al pagamento ai rispettivi Azionisti, i dividendi potranno essere detenuti all'interno di un Collection Account (Conto di raccolta) e/o di uno o più Held Redemptions Collection Account (Conto di raccolta dei rimborsi vincolati) a nome della Società. Per una maggiore comprensione delle proprie posizioni relative agli importi detenuti all'interno di un Collection Account, si rimandano gli Azionisti all'informativa sui rischi "**Rischi legati al conto sottoscrizioni e rimborsi relativi al fondo multicomparto in contanti ("Collection Account")**" di cui alla Sezione del presente Prospetto intitolata "**Fattori di rischio**".

Soft commission

La Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti può ricorrere all'uso di accordi di "soft commission" per essere in grado di ottenere servizi specialistici, i benefici dei quali devono essere quelli che accompagnano la fornitura di servizi di investimento alla Società, e che sono benefici per la gestione dei Fondi che possono includere la fornitura di servizi normalmente non disponibili nei tradizionali servizi di intermediazione. Nella misura consentita dalle norme e dai regolamenti della giurisdizione in cui ciascuno è registrato, la Società di Gestione o qualsiasi Gestore degli Investimenti possono accettare beni o servizi sulla base di "soft commission" da queste società di intermediazione. L'esatta natura di tali servizi varierà, ma può comprendere i) ricerche relative all'economia, ai settori o a una società specifica, ii) hardware o software relativi agli investimenti, iii) sistemi elettronici e altri tipi di sistemi di informazione sulle quotazioni di mercato o iv) programmi e seminari finanziari o economici. Tutte le transazioni intraprese sulla base di "soft commission" in relazione a Fondi saranno soggette alla regola fondamentale della migliore esecuzione ("best execution") (salvo per quanto

consentito ai sensi della legge applicabile, la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti può far pagare dai Fondi agli intermediari delle commissioni più elevate in considerazione dei loro servizi di “soft commission”); di ciò sarà dato conto nelle successive relazioni semestrali ed annuali della Società, e tali transazioni saranno conformi ai requisiti, agli annunci o ad altre pubblicazioni della Banca Centrale, in quel momento in vigore.

Controlli sui Cambi

Ai sensi dell’attuale legislazione in Irlanda, non vi sono leggi o regolamenti di controlli sui cambi in vigore che potrebbero avere effetti sulla Società o gli Azionisti.

FATTORI DI RISCHIO

Informazioni generali

I potenziali investitori dovrebbero considerare i seguenti fattori di rischio prima di investire nella Società.

- I potenziali investitori devono essere consapevoli che gli Investimenti della Società sono soggetti alle normali fluttuazioni di mercato e ad altri rischi inerenti agli investimenti in titoli. Non si può garantire l'apprezzamento del valore degli investimenti. Il valore degli investimenti e gli utili da essi derivati possono diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito nella Società. Non esiste alcuna certezza che gli obiettivi di investimento di un Fondo saranno effettivamente raggiunti. La differenza in ogni momento tra il prezzo al momento della sottoscrizione e il prezzo al momento del rimborso delle Azioni indica che un investitore che realizzi le sue Azioni di un Fondo dopo un breve periodo può, in aggiunta a quanto sopra, non realizzare l'importo originariamente investito. Pertanto, un investimento in un Fondo dovrebbe essere visto come un investimento a lungo termine.
- Il Valore Patrimoniale Netto di un Fondo può variare nel breve periodo a causa delle variazioni del valore delle attività sottostanti di tale Fondo e del loro rendimento.
- Va ricordato agli investitori che in determinate circostanze il loro diritto di chiedere il rimborso di Azioni può essere sospeso (consultare il paragrafo "Sospensioni temporanee").
- Un Fondo sarà esposto al rischio di credito delle parti con cui negozia e potrebbe sostenere rischi di mancato regolamento. In caso di fallimento o altre insolvenze, il relativo Fondo potrebbe incorrere sia in ritardi nel liquidare i titoli sottostanti, sia in perdite comprendenti un possibile declino del valore dei titoli sottostanti nel periodo in cui il relativo Fondo cerca di far valere i propri diritti. Ciò potrebbe provocare una diminuzione dei proventi e il mancato accesso ai medesimi nel corso di questi periodi, oltre alle spese necessarie per far valere i diritti del Fondo.
- Sebbene a ciascun Fondo saranno imputate le proprie passività, la Società nel suo insieme sarà responsabile nei confronti di terzi. Tutte le passività, indipendentemente dal Fondo al quale esse siano attribuibili (nel caso di liquidazione della Società o di rimborso di tutte le Azioni del Fondo), e salvo il caso di diverso accordo con i creditori, saranno vincolanti per la Società nel suo insieme e, di conseguenza, le passività di un Fondo possono incidere ed essere pagate da uno o più altri Fondi. Alla data del presente Prospetto, il Consiglio di amministrazione non è a conoscenza di alcuna passività per la quale potrebbe valere questo scenario. Per ulteriori dettagli consultate il paragrafo "Allocazione delle attività e passività".
- La Società è un Fondo a ombrello con segregazione patrimoniale tra i Fondi di cui è composto. Ai sensi della legge irlandese, le attività di un Fondo non possono essere utilizzate per far fronte alle passività di un altro Fondo. Tuttavia, la Società è un'unica persona giuridica che può operare o possedere attività detenute per suo conto o essere soggetta a rivendicazioni in altre giurisdizioni che non riconoscono necessariamente il regime della responsabilità limitata.
- Si fa presente ai potenziali investitori che gli investimenti nei Fondi della Società comportano dei rischi fiscali e si consiglia di richiedere il parere del proprio consulente fiscale di fiducia in merito alle conseguenze della sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione o vendita delle Azioni in base alle leggi della giurisdizione in cui gli investitori potrebbero essere soggetti a imposizione fiscale. Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo "Tassazione".

- Le attività di un Fondo della Società possono essere denominate in una valuta diversa dalla valuta di base del relativo Fondo ed eventuali modifiche del tasso di cambio tra la valuta di base del Fondo e la valuta delle attività può portare a un deprezzamento del valore delle corrispondenti attività del Fondo espresso nella valuta di base.
- Eventuali modifiche o misure riguardanti le politiche in materia fiscale, monetaria e normativa di un governo, incluse le politiche governative per gestire il deterioramento delle condizioni di mercato, non sempre sono sufficienti a prevenire ulteriori turbative dei mercati finanziari o successivi fallimenti di società del settore finanziario. Qualora dovessero verificarsi turbative o fallimenti, un portafoglio del Fondo potrebbe subire forti ribassi improvvisi o perdere completamente valore e la Società di Gestione o qualsivoglia Gestore degli Investimenti potrebbero non essere in grado di evitare perdite importanti per il Fondo. Gli investitori possono perdere tutti i loro Investimenti o una parte sostanziale degli stessi.
- In tutto il mondo sussiste un rischio di attacchi terroristici. Un eventuale attacco terroristico può causare perdite significative in termini di vite umane, beni danneggiati e turbativa dei mercati globali. A seguito di un attacco terroristico possono essere applicate sanzioni diplomatiche o economiche ad alcuni stati e possono essere intraprese azioni militari. L'impatto di tali eventi non è chiaro ma potrebbe avere conseguenze negative importanti sulle condizioni economiche e sulla liquidità dei mercati.
- Eventi come epidemie o pandemie sanitarie possono causare una maggiore volatilità del mercato a breve termine ed esercitare ripercussioni negative a lungo termine sulle economie e sui mercati degli Stati Uniti e del mondo in generale. Ad esempio, nel primo trimestre del 2020, il COVID-19 è diventato una pandemia globale e si è diffuso in numerosi paesi, con conseguenti chiusure e restrizioni precauzionali imposte dai governi in merito ad alcuni viaggi e attività aziendali in molti paesi del mondo. Ciò ha profondamente destabilizzato l'economia e i mercati globali e, di conseguenza, può influire negativamente sulla performance degli investimenti di un Fondo.

Il perdurare dell'epidemia per un lungo periodo di tempo potrebbe avere un impatto negativo sugli investimenti di un Fondo oppure sulla capacità di un Fondo di acquisire nuovi investimenti o di realizzare quelli esistenti. Pandemie ed eventi simili potrebbero avere un effetto acuto anche sui singoli emittenti o sui relativi gruppi di emittenti e potrebbero influire negativamente sui mercati dei titoli, sui tassi d'interesse, sui rating, sul rischio di credito, sull'inflazione, sulla deflazione e su altri fattori relativi agli investimenti di un Fondo. Allo stesso modo, la pandemia potrebbe influenzare in maniera sostanziale le operazioni della Società di Gestione, di qualsivoglia Gestore degli Investimenti e quelle dei delegati e fornitori di servizi del Fondo.

Inoltre, i rischi connessi alle epidemie o alle pandemie sanitarie sono aggravati dal dubbio che tale evento possa non essere considerato di forza maggiore. L'applicabilità o meno delle disposizioni relative agli eventi di forza maggiore potrebbe diventare oggetto di discussione anche nell'ambito di contratti stipulati dal Fondo e dai suoi investimenti, con conseguenti svantaggi a loro carico. Qualora l'evento sia considerato di forza maggiore, una controparte del Fondo o di un investimento in portafoglio potrebbe essere esonerata dai suoi obblighi in virtù di determinati contratti sottoscritti. In caso contrario, il Fondo e i suoi investimenti potrebbero dover rispettare gli obblighi contrattuali, nonostante i limiti insorti con riferimento alle loro attività operative e/o alla loro stabilità finanziaria. Entrambi gli scenari potrebbero influenzare negativamente gli investimenti e le performance del Fondo.

La pandemia del COVID-19 ha comportato la chiusura di uffici o altre attività, inclusi edifici per uffici, negozi al dettaglio e altre sedi commerciali, e potrebbe anche comportare (a) mancanza di disponibilità o volatilità dei prezzi delle materie prime o dei componenti necessari per le attività d'investimento, (b) interruzione continua dei mercati commerciali

regionali o globali e/o problemi di disponibilità di capitale o declino economico. Ciò potrebbe avere ripercussioni negative sul valore di un Fondo e/o sui suoi investimenti.

- In base alla valuta di riferimento dell'investitore, le fluttuazioni valutarie tra la valuta e la valuta di base del Fondo possono incidere negativamente sul valore di un investimento in quel Fondo.
- Il Fondo può talvolta intraprendere negoziazioni in valuta, ad esempio nel caso dei contratti di cambio a termine. Tali contratti non eliminano le fluttuazioni dei prezzi delle attività del Fondo o dei tassi di cambio, né evitano perdite qualora i prezzi di tali attività subiscano un calo. Le performance di un Fondo possono essere fortemente influenzate dai movimenti dei tassi di cambio, poiché le posizioni valutarie detenute dal Fondo possono non corrispondere alle attività detenute.
- Nella misura in cui la copertura a livello di Classe di azioni risulta efficace, la performance della Classe in questione si muoverà tendenzialmente in linea con la performance degli investimenti sottostanti e gli investitori che investono in una Classe di azioni con copertura non trarranno vantaggio qualora la valuta della Classe subisca un calo rispetto alla valuta di riferimento e/o alla valuta nella quale sono denominate le attività del relativo Fondo.

Titoli azionari

L'investimento in titoli azionari comporta rischi associati a cali imprevisti del valore di un titolo o a periodi di performance al di sotto della media di un dato titolo o dell'insieme del mercato azionario. I prezzi delle azioni sui mercati azionari possono fluttuare rispetto alle previsioni o aspettative di un investitore, causando un potenziale alto rischio di volatilità. La volatilità sui mercati azionari è sempre stata superiore rispetto alla volatilità dei mercati a reddito fisso.

Offerte pubbliche iniziali ("IPO")

Si ricorda agli investitori che determinati Fondi, indipendentemente dalle rispettive politiche d'investimento e/o restrizioni agli investimenti, possono non essere ammessi alle IPO poiché la casa madre e/o le affiliate della Società di Gestione, cui è ugualmente preclusa la partecipazione alle IPO, o altri investitori soggetti a restrizioni analoghe, hanno investito in tali Fondi. Tale divieto di partecipare alle IPO comporta la perdita di un'opportunità d'investimento che può penalizzare la performance dei Fondi in questione.

Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso

I titoli a reddito fisso pagano uno specifico tasso di interesse o dividendi, o un tasso che viene ricavato periodicamente in riferimento a determinati indici o tassi di mercato. I titoli a reddito fisso ricomprendono i titoli emessi dal governo federale e dai governi statali e locali degli Stati Uniti e relative agenzie e i titoli emessi da governi e agenzie non statunitensi, nonché da una vasta gamma di emittenti privati. A causa delle variazioni nei tassi di interesse, non è possibile prevedere il reddito per un determinato periodo di un Fondo che investa in titoli a reddito fisso. Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di tale Fondo varierà a seguito dei cambiamenti del valore dei titoli del portafoglio del Fondo.

I titoli a reddito fisso sono soggetti al rischio di mercato e di credito. Il rischio di mercato si riferisce ai cambiamenti di valore di un titolo per effetto delle variazioni dei tassi di interesse in generale. Solitamente, il valore dei titoli a reddito fisso aumenta quando i tassi di interesse prevalenti scendono, e si riduce quando i tassi di interesse salgono. Il rischio di credito è riferito alla capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e gli interessi.

Titoli di Stato statunitensi

I titoli di Stato statunitensi hanno diversi tipi di sostegno governativo. Ad esempio, alcuni Titoli di Stato statunitensi, come le obbligazioni del Tesoro, sono supportati dalla piena fede e dal credito degli Stati Uniti, mentre determinati altri Titoli di Stato statunitensi emessi o garantiti da agenzie federali o imprese supportate dal governo non sono garantiti dalla piena fede e dal credito degli Stati Uniti.

Sebbene i Titoli di Stato statunitensi non comportino generalmente i rischi di credito associati ad altri tipi di titoli a reddito fisso, i valori di mercato dei Titoli di Stato statunitensi aumentano e diminuiscono in funzione delle variazioni dei tassi di interesse. Di conseguenza, il valore di un investimento in un Fondo che detiene Titoli di Stato statunitensi potrebbe diminuire nelle fasi di rialzo dei tassi di interesse. I rendimenti dei Titoli di Stato statunitensi tendono a essere inferiori rispetto a quelli dei titoli societari con scadenza equivalente.

Oltre a investire direttamente in Titoli di Stato statunitensi, un Fondo può acquistare certificati di maturazione o strumenti simili (“strip”) che rappresentano il titolo indiviso sui pagamenti dell’interesse o del capitale, o di entrambi, in relazione a Titoli di Stato statunitensi. Questi strumenti di investimento possono essere molto volatili.

Titoli a Reddito Fisso con Bassa Valutazione del Credito

Un Fondo può investire una parte delle sue attività in titoli con rating inferiore al livello investment grade. A tal fine, un titolo sarà considerato di qualità investment grade se, nel momento in cui il Fondo lo acquista, almeno una delle principali agenzie di valutazione lo abbia valutato tra le sue prime quattro categorie (anche se un’altra di tali agenzie abbia pubblicato una valutazione inferiore) oppure se il titolo non ha alcun rating ma la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti lo ritiene valutabile ai fini del credito. I Titoli a reddito fisso con rating di credito più bassi di norma generano rendimenti più elevati, ma sono soggetti a rischi di credito e di mercato maggiori rispetto ai titoli a reddito fisso di qualità superiore. I Titoli a reddito fisso con bassa valutazione del credito sono considerati prevalentemente speculativi in relazione alla possibilità dell’emittente di poter effettuare i pagamenti del capitale e degli interessi. Il perseguimento dell’obiettivo di investimento di un Fondo che investa in titoli a reddito fisso con bassa valutazione del credito può essere più dipendente dalla capacità della Società di Gestione o del Gestore degli Investimenti di analizzare il credito, rispetto a quanto avviene con le obbligazioni di più alta qualità. Il mercato dei titoli a reddito fisso con bassa valutazione del credito può essere più severamente colpito rispetto ad altri mercati finanziari da recessione economica o da aumenti sostanziali del tasso di interesse, attraverso un cambiamento della percezione pubblica di questo mercato o una legislazione che limiti la capacità di determinate classi di istituzioni finanziarie di investire in tali titoli. Inoltre, il mercato secondario può essere meno liquido relativamente ai titoli a reddito fisso con bassa valutazione del credito. Questa mancanza di liquidità in determinati momenti può influenzare negativamente il valore di questi titoli e renderne più difficili la valutazione e la vendita. I titoli nelle categorie di rating inferiori possono versare in cattive condizioni economiche o essere inadempienti. I titoli che rientrano nella categoria di valutazione del credito più bassa (BBB o Baa) hanno alcune caratteristiche speculative.

Titoli convertibili

I titoli convertibili ricomprendono obbligazioni societarie, note di debito, azioni privilegiate degli Stati Uniti o di emittenti stranieri che possano essere convertite in (ossia scambiate con) azioni ordinarie o altri titoli azionari a un determinato prezzo o tasso. I titoli convertibili ricomprendono anche altri titoli, come i warrant, che offrono un’opportunità di partecipazione azionaria. Poiché i titoli convertibili possono essere convertiti in titoli azionari, il loro valore normalmente varia proporzionalmente a quello dei titoli azionari sottostanti. In virtù della caratteristica di conversione, i titoli convertibili generalmente rendono meno rispetto ai titoli a reddito fisso non convertibili con qualità del credito e scadenze simili. Gli investimenti di un Fondo in titoli convertibili possono, talvolta, comprendere titoli che prevedono la conversione obbligatoria, ai sensi della quale i titoli si convertono automaticamente in azioni ordinarie ad una specifica data e tasso di conversione, ovvero titoli che sono convertibili a scelta dell’emittente. Quando la conversione non è a scelta del detentore,

il Fondo può essere tenuto a convertire il titolo nell'azione ordinaria sottostante anche quando il valore di tale azione sia diminuito in modo considerevole.

Titoli a cedola zero

Un Fondo può investire in titoli a tasso fisso “a cedola zero”. Questi titoli maturano interessi a un tasso specifico, ma non pagano gli interessi in contanti su base continuativa. Il valore di mercato dei titoli a cedola zero è spesso più volatile di quello dei titoli a reddito fisso con cedola e di qualità e scadenza comparabili.

Titoli garantiti da attività (ABS, asset-backed securities)

Un Fondo può investire in valori mobiliari garantiti da attività. Attraverso l'uso di trust e società di capitali a fini speciali, i crediti su prestiti auto e carte di credito vengono cartolarizzati mediante strutture che consentono la traslazione dei costi in un modo simile alle analoghe strutture relative a crediti ipotecari, o alla struttura delle obbligazioni ipotecarie date in garanzia (“CMO”), definite nel seguito. Generalmente, gli emittenti di obbligazioni garantite da attività, certificati di credito o certificati con traslazione dei costi sono società con finalità specifiche che non possiedono altre attività che non siano i crediti che garantiscono tali obbligazioni. In generale, la garanzia collaterale a supporto dei titoli mobiliari garantiti da attività ha una scadenza più breve rispetto a quella dei prestiti ipotecari. Gli strumenti garantiti da un insieme di crediti sono simili ai titoli garantiti da ipoteca, nel senso che sono soggetti a rimborsi non previsti del capitale prima della scadenza. Il Fondo, quando le obbligazioni vengono rimborsate in anticipo, di norma reinveste gli importi rimborsati in anticipo in titoli i cui rendimenti riflettono i tassi d'interesse prevalenti in quel momento. Pertanto, la capacità di un Fondo di mantenere un portafoglio che includa titoli garantiti da attività a rendimento elevato è influenzata negativamente nella misura in cui i rimborsi anticipati del capitale devono essere reinvestiti in titoli aventi rendimenti inferiori a quelli delle obbligazioni rimborsate in anticipo. Inoltre, è possibile che i rimborsi anticipati di titoli acquistati a premio diano luogo a una perdita.

Titoli garantiti da ipoteca (MBS, mortgage-backed securities)

I titoli mobiliari garantiti da ipoteca, come i certificati GNMA oppure i titoli mobiliari emessi dalla Federal National Mortgage Association (“Fannie Mae”), differiscono dai tradizionali titoli a reddito fisso. Tra le differenze più importanti, i rimborsi degli interessi e del capitale hanno luogo con maggiore frequenza, in generale mensilmente, e il capitale può essere rimborsato in anticipo in quanto i prestiti sottostanti possono di norma essere rimborsati in qualsiasi momento. Il risultato è che, se un Fondo acquista tali attività sopra la pari, i rimborsi anticipati diminuiranno il rendimento alla scadenza. Se un Fondo acquista sottoprezzo titoli garantiti da ipoteca, i rimborsi anticipati con maggiore rapidità del previsto aumenteranno il rendimento alla scadenza, mentre quelli con minore rapidità del previsto lo diminuiranno. I rimborsi anticipati e i risultanti importi disponibili per essere reinvestiti dal Fondo saranno con ogni probabilità superiori durante un periodo di calo dei tassi d'interesse e saranno quindi reinvestiti a tassi d'interesse inferiori. I rimborsi effettuati anticipatamente su titoli mobiliari acquistati sopra la pari, possono determinare una perdita di capitale se il sovrapprezzo non è stato interamente ammortizzato al momento del rimborso anticipato. Il valore di questi titoli mobiliari generalmente diminuirà a seguito degli aumenti dei tassi d'interesse e, con ogni probabilità, aumenterà in misura inferiore a quella degli altri titoli mobiliari a reddito fisso in presenza di un calo dei tassi d'interesse, in virtù del rischio di rimborso anticipato.

Obbligazioni ipotecarie date in garanzia

Un'obbligazione ipotecaria data a garanzia, CMO, è un titolo mobiliare garantito da un portafoglio di ipoteche o di titoli mobiliari garantiti da ipoteca emessi in base a un contratto. Una CMO può essere emessa sia da organismi del governo degli Stati Uniti sia da istituzioni non governative. L'obbligo dell'emittente di rimborsare interessi e capitale è garantito dal sottostante portafoglio di ipoteche o di titoli mobiliari garantiti da ipoteca. Le CMO sono emesse con numerose classi o serie aventi scadenze

differenti e che possono essere rappresentative del titolo su parte o sulla totalità degli interessi o del capitale sulla garanzia sottostante o su loro combinazioni. Le CMO di diverse categorie in genere sono estinte in sequenza quando i prestiti ipotecari sottostanti al pool di mutui ipotecari vengono rimborsati. Nel caso di pagamenti anticipati sufficienti di tali mutui ipotecari, la classe o serie di CMO che scade per prima di solito viene estinta prima della sua scadenza. Come avviene per gli altri titoli mobiliari garantiti da ipoteca, se una classe o serie particolare di CMO posseduta dal Fondo è ritirata anticipatamente, il Fondo potrebbe perdere qualsiasi sovrapprezzo pagato al momento dell'investimento e potrebbe dover reinvestire gli utili a un tasso d'interesse inferiore a quello pagato dalla CMO ritirata. Le CMO, per via delle caratteristiche di ritiro anticipato, possono avere una volatilità maggiore di quella di molti altri investimenti a reddito fisso.

Titoli soggetti alla Rule 144A

Un Fondo può investire in titoli soggetti alla Rule 144A, ossia titoli oggetto di offerte private che possono essere rivenduti unicamente a determinati acquirenti istituzionali qualificati. Alcuni titoli soggetti alla Rule 144A possono essere investimenti non liquidi e comportare il rischio che un Fondo non sia in grado di cederli entro i limiti di tempo desiderati.

Titoli soggetti alla Regulation S

Un Fondo può investire in titoli soggetti alla Regulation S (“Valori Mobiliari Reg. S”), vale a dire in valori mobiliari di emittenti statunitensi e non, venduti a persone o entità con sede al di fuori dagli Stati Uniti, non registrati presso la Commissione Statunitense per i Valori Mobiliari e la Borsa, SEC. Gli emittenti di Valori Mobiliari Reg. S sono solitamente imprese aventi una base di clientela più grande e una visibilità a livello internazionale per le quali un'offerta sui mercati internazionali è più vantaggiosa rispetto a un'offerta nei mercati americani o in altri mercati locali. I Valori Mobiliari Reg. S possono essere rivenduti negli Stati Uniti (principalmente quelli che non sono quotati in una borsa ufficiale o che non sono diversamente trattati in un mercato secondario autorizzato al di fuori degli Stati Uniti) solo in limitate circostanze e comportano il rischio che un Fondo non sia in grado di cederli entro i limiti di tempo desiderati.

Titoli “when-issued”

Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o di investimenti diretti se indicato nella politica d'investimento del Fondo, quest'ultimo può acquistare titoli sulla base di un accordo “ante emissione”. Ciò vuol dire che il relativo Fondo si impegnerà a comprare un titolo prima che quest'ultimo sia stato emesso. L'obbligo di pagamento del Fondo e il tasso di interesse sul titolo vengono determinati quando il Fondo assume l'impegno. Il titolo viene di norma consegnato al Fondo tra 15 e 120 giorni dopo. Nessun interesse matura sul titolo nell'arco di tempo tra cui il Fondo assume l'impegno e la consegna del titolo. Se il valore del titolo che deve essere comprato scende tra il momento in cui il Fondo si impegna a comprarlo e la data del pagamento, il Fondo deve sostenere la perdita. Il rischio di questa perdita si aggiunge al rischio di perdita sui titoli presenti nel portafoglio del Fondo in quel momento. Inoltre, quando un Fondo acquista un titolo ante emissione, è soggetto al rischio che i tassi di interesse del mercato aumentino prima che il titolo sia consegnato, con il risultato che il rendimento sul titolo consegnato al Fondo potrà essere inferiore rispetto a quello disponibile su altri titoli comparabili al momento della consegna. Se un Fondo ha in essere obblighi di acquisto di titoli da emettersi, manterrà attività liquide in un conto separato presso il suo depositario, per un importo sufficiente a soddisfare questi obblighi.

Fondi di Investimento Immobiliari Statunitensi (U.S. Real Estate Investment Trusts)

I fondi di investimento immobiliari statunitensi (“REIT”) implicano determinati rischi specifici, oltre a quelli associati agli investimenti nel settore immobiliare in generale (come possibili crolli nel valore dell'immobile, perdita della disponibilità di fondi garantiti da ipoteche o proprietà inutilizzate per lunghi periodi). I REIT azionari possono essere influenzati da cambiamenti del valore della proprietà

sottostante posseduta dal REIT, mentre i REIT ipotecari possono essere influenzati dalla qualità di qualsiasi credito prolungato. I REIT dipendono dalle capacità di gestione, non sono diversificati e sono molto dipendenti dai flussi di cassa, oltre a essere esposti a rischi di insolvenza da parte dei mutuatari e di autoliquidazione. I REIT sono anche soggetti al rischio di non essere idonei al pass-through non imponibile del reddito ai sensi dell'Internal Revenue Code del 1986 degli Stati Uniti, e successive modifiche, nonché al rischio di non mantenere le esenzioni dagli obblighi di registrazione ai sensi dell'Investment Company Act del 1940 degli Stati Uniti. La capacità di negoziare REIT nel mercato secondario può essere più limitata rispetto ad altri titoli. La liquidità dei REIT nelle principali borse statunitensi è in media inferiore rispetto a quella dei titoli azionari quotati sull'Indice S&P 500.

I REIT possono avere risorse finanziarie limitate, possono essere negoziati meno frequentemente e con volumi limitati ed essere soggetti a movimenti di prezzo più repentini o irregolari rispetto ad altri titoli. L'investimento di un Fondo in un REIT può comportare che il Fondo maturi e distribuisca redditi non ancora ricevuti o che il Fondo effettui distribuzioni che costituiscono una restituzione di capitale agli azionisti del Fondo ai fini dell'imposta federale statunitense sul reddito. Inoltre, le distribuzioni di un Fondo derivanti da REIT non daranno titolo alla riduzione per i dividendi societari ricevuti.

Exchange Traded Note (ETN)

Gli ETN sono titoli di debito non fruttiferi concepiti per replicare il rendimento di un benchmark o attività sottostante. La loro struttura punta a ottenere flussi finanziari dalla performance di un sottostante. Gli ETN possono essere utilizzati per replicare il rendimento di una materia prima e i flussi finanziari ottenuti saranno strettamente dipendenti dall'andamento della materia prima sottostante. I mercati di materie prime sono altamente speculativi e possono fluttuare più rapidamente rispetto ad altri mercati come quelli azionari od obbligazionari. Quando non sono cartolarizzati, gli ETN fanno totale affidamento sull'affidabilità creditizia dell'emittente. Una variazione di tale affidabilità creditizia potrebbe incidere negativamente sul valore dell'ETN. In circostanze estreme, a seguito dell'insolvenza dell'emittente, l'investitore vanterebbe i diritti di un creditore non garantito nei confronti dell'emittente stesso. Gli ETN possono anche subire un potenziale rischio di liquidità essendo un tipo relativamente nuovo di investimento; pertanto sul mercato potrebbero non esservi sufficienti acquirenti o venditori nel momento in cui un investitore desidera acquisire o liquidare una posizione in ETN. Infine, oltre, al rischio di mercato evidenziato dalla maggior parte degli investimenti, gli ETN possono anche comportare un rischio di controparte in quanto il loro valore è strettamente legato al rating creditizio dell'emittente. Qualsiasi investimento in ETN sarà previsto nel supplemento del Fondo pertinente.

Liquidità

Certi Fondi possono acquisire titoli che vengono negoziati solo all'interno di un gruppo ristretto di investitori. L'esiguità del numero degli investitori per tali titoli può creare difficoltà al Fondo qualora desideri disporre di tali titoli rapidamente o in condizioni di mercato avverse. Tra le tipologie di titoli acquistabili dai Fondi che sono negoziati fra un numero ridotto di investitori vi sono in genere molti derivati e titoli emessi da enti caratterizzati da un elevato rischio di credito.

Alcuni mercati in cui taluni Fondi hanno facoltà di investire, possono talvolta rivelarsi insufficientemente liquidi o illiquidi, con effetti negativi sul prezzo di mercato dei titoli di tale Fondo e pertanto sul suo valore patrimoniale netto.

Vi è inoltre il rischio che, a causa di mancanza di liquidità ed efficienza di alcuni mercati dovuta a condizioni di mercato insolite o a volumi straordinariamente alti di richieste di riacquisto o per altre ragioni, i Fondi potrebbero avere difficoltà ad acquistare o vendere partecipazioni di titoli e, pertanto, a soddisfare le richieste di sottoscrizione e rimborso nei tempi indicati nel presente Prospetto. In tali

circostanze, la Società, in conformità al suo Statuto e nell'interesse degli investitori, può sospendere le sottoscrizioni e i rimborsi o estendere il periodo di regolamento.

Rischio legato alle materie prime

Gli investimenti di un Fondo in SFD correlati alle materie prime e in valori mobiliari/titoli di società correlati alle materie prime possono esporre un Fondo a una volatilità maggiore rispetto agli investimenti in strumenti tradizionali. I mercati delle commodity possono subire ampie fluttuazioni dovute a molteplici fattori. Le variazioni dei prezzi azionari delle società correlate alle materie prime e degli SFD correlati alle materie prime esulano dal controllo del Fondo e potrebbero non essere previste dalla Società di Gestione o dall'eventuale Gestore degli Investimenti. I mercati delle commodity hanno attraversato periodi di estrema volatilità. Il valore degli SFD correlati alle materie prime e dei titoli azionari di società correlate alle materie prime può essere influenzato da variazioni nei movimenti del mercato in generale, dalla volatilità degli indici di commodity, dalle variazioni dei tassi d'interesse o da fattori che riguardano un settore o una commodity specifici, quali ad esempio cambiamenti climatici, siccità, inondazioni, condizioni meteorologiche, malattie del bestiame, embarghi, tariffe ed eventi economici, politici e normativi di portata internazionale.

Rischio operativo

Alcuni Fondi possono essere esposti specificatamente a rischi operativi, vale a dire al rischio che i processi operativi, compresi quelli correlati alla custodia delle attività, alla valutazione e all'esecuzione delle transazioni, possano non andare a buon fine, producendo delle perdite. Le possibili cause di insuccesso possono dipendere da errori umani, errori di sistemi fisici ed elettronici e da altri rischi di esecuzione aziendale, come pure da eventi esterni.

Rischio relativo alla gestione del portafoglio

Per qualsiasi Fondo sussiste il rischio che le strategie o le tecniche d'investimento (fra cui il modello qualitativo e quantitativo proprietario) non abbiano successo e che possano causare perdite a carico di un Fondo. È possibile che una o più tecniche o strategie d'investimento non riescano, in qualunque momento, a individuare opportunità redditizie.

Gli Azionisti non avranno alcun diritto o potere di partecipare alla gestione o al controllo giornalieri dell'attività dei Fondi, né la possibilità di valutare gli investimenti specifici effettuati dagli stessi o le condizioni di tali investimenti. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. La natura della, e i rischi associati alla futura performance di un Fondo possono divergere in misura sostanziale dagli investimenti intrapresi e dalle strategie perseguite storicamente dalla Società di Gestione o dall'eventuale Gestore degli investimenti. Non può essere in alcun modo garantito che la Società di Gestione o l'eventuale Gestore degli Investimenti realizzerà rendimenti comparabili a quelli conseguiti in passato o generalmente disponibili sul mercato.

Investimenti globali

Gli investimenti internazionali sono soggetti a taluni rischi, quali l'oscillazione dei tassi di cambio, l'evoluzione degli scenari politico-normativi, l'instabilità economica e la scarsa trasparenza delle informazioni. I titoli di uno o più mercati possono inoltre essere soggetti a limitata liquidità.

Titoli non statunitensi

Un Fondo può investire in titoli mobiliari di emittenti organizzati o con sede al di fuori degli Stati Uniti ("valori mobiliari non statunitensi"). Un Fondo può investire un qualsiasi importo del suo

patrimonio in titoli mobiliari di emittenti canadesi e una parte del patrimonio in titoli mobiliari di altri emittenti non statunitensi.

Benché l'investimento in titoli mobiliari non statunitensi possa aumentare la diversificazione di un Fondo riducendo la volatilità del portafoglio, i valori mobiliari non statunitensi possono presentare rischi che non ricorrono negli investimenti in titoli simili di emittenti statunitensi. La disponibilità di informazioni pubbliche relative a un emittente societario o governativo non statunitense può essere inferiore a quella relativa a un emittente statunitense, e gli emittenti societari non statunitensi non sono generalmente soggetti a standard e prassi contabili, di revisione e di rendicontazione finanziaria comparabili a quelle esistenti negli Stati Uniti. I titoli mobiliari di alcuni emittenti non statunitensi presentano un livello di liquidità minore e talvolta una volatilità superiore a quella dei titoli di emittenti statunitensi comparabili. Le commissioni di intermediazione non statunitensi e i costi per la custodia dei titoli sono spesso più elevati rispetto a quelli degli Stati Uniti. In alcuni Paesi, esiste la possibilità di esproprio del patrimonio da parte dello Stato, di tassazione equivalente a un esproprio, di instabilità politica o finanziaria e di sviluppi diplomatici che possono incidere sul valore degli investimenti in quei Paesi. L'incasso da parte del Fondo di interessi su titoli di Stato non statunitensi può dipendere dalla disponibilità di entrate fiscali o d'altro tipo per soddisfare gli obblighi dell'emittente.

Gli investimenti di un Fondo in titoli mobiliari non statunitensi possono comprendere investimenti in Paesi le cui economie o i cui mercati mobiliari non hanno ancora raggiunto un elevato livello di sviluppo.

A questo tipo di investimenti possono essere associate (oltre alle considerazioni riguardanti gli investimenti non statunitensi in generale) alcune considerazioni particolari, tra le quali la maggiore incertezza del quadro politico, la dipendenza dell'economia dai redditi provenienti da particolari prodotti, dagli aiuti internazionali o dagli aiuti allo sviluppo, le restrizioni ai trasferimenti valutari, il numero estremamente limitato di potenziali acquirenti di tali titoli e i ritardi o le interruzioni nelle procedure di regolamento titoli.

Dal momento che la maggior parte dei valori mobiliari non statunitensi sono espressi in valute diverse dal dollaro statunitense, o sono trattati in mercati mobiliari nei quali i pagamenti sono effettuati in valute diverse dal dollaro statunitense, le fluttuazioni nei tassi di cambio o le normative in materia di controllo dei cambi possono incidere in positivo o in negativo sul valore degli investimenti e sul reddito netto disponibile per essere distribuito agli azionisti di un Fondo che investe in questo tipo di valori mobiliari. Le variazioni del tasso di cambio contro il dollaro statunitense di una valuta nella quale sono espresse le partecipazioni di un Fondo avranno come effetto una variazione del valore espresso in dollari statunitensi del patrimonio del Fondo, nonché del reddito del Fondo destinato alla distribuzione.

Inoltre, benché parte degli utili del Fondo possa essere ricevuta o realizzata in valute diverse dal dollaro statunitense, il Fondo dovrà calcolare e distribuire gli utili realizzati in dollari statunitensi. Pertanto, se il valore di una valuta rispetto al dollaro statunitense diminuisce dopo che gli utili del Fondo sono stati realizzati in quella valuta, convertiti in dollari statunitensi e dichiarati come dividendo, ma prima del pagamento del dividendo, il Fondo potrebbe essere obbligato a liquidare i titoli mobiliari in portafoglio per pagare il dividendo. Analogamente, se il valore di una valuta rispetto al dollaro statunitense si riduce nel periodo che intercorre tra quando il Fondo matura le spese in dollari statunitensi e quando tali spese vengono pagate, l'importo di tale valuta che deve essere convertito in dollari statunitensi sarà superiore all'importo che sarebbe stato necessario nel momento in cui le spese erano state sostenute.

La Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti, nel decidere se investire le attività dei Fondi in un particolare emittente estero, dovrà considerare i possibili effetti dei regolamenti fiscali sul reddito netto disponibile per il Fondo e per i suoi Azionisti. L'adempimento degli obblighi fiscali applicabili può incidere negativamente sul rendimento del Fondo.

Mercati emergenti

Gli investimenti in titoli dei mercati emergenti implicano determinati rischi, come illiquidità e volatilità, i quali sono superiori a quelli generalmente associati all'investimento in mercati sviluppati. Nei mercati emergenti, i livelli di sviluppo economico, stabilità politica, spessore del mercato, infrastrutture, capitalizzazione e vigilanza prudenziale sono in genere inferiori rispetto ai paesi più sviluppati.

I Fondi che investono direttamente in, o sono altrimenti esposti ai titoli dei mercati emergenti, possono essere soggetti ai seguenti fattori di rischio aggiuntivi:

- *Fattori politici ed economici*

In alcuni paesi dei mercati emergenti esiste un rischio più elevato del solito di nazionalizzazione, espropriazione o tassazione confiscatoria, ciascuna delle quali potrebbe avere un effetto negativo sul valore degli investimenti in tali paesi. I paesi dei mercati emergenti possono inoltre essere soggetti a rischi più elevati del solito di cambiamenti politici, regolamentazione governativa, instabilità sociale o sviluppi diplomatici (comprese guerre), che potrebbero influenzarne negativamente le economie e quindi il valore degli investimenti in tali paesi.

Le economie di molti paesi dei mercati emergenti possono essere fortemente dipendenti dal commercio internazionale e, di conseguenza, essere state e continuare ad essere influenzate negativamente da barriere commerciali, adeguamenti gestiti dei valori relativi delle valute, altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai paesi con i quali commerciano e dagli sviluppi economici internazionali in generale.

A tale proposito, gli investimenti nei paesi emergenti possono comportare rischi legati a norme restrittive in materia di controllo valutario e i tassi di cambio possono risultare artificiosi rispetto ai valori di mercato effettivi. I tassi di cambio nei mercati emergenti possono fluttuare in modo significativo in brevi periodi di tempo.

- *Rischio di controparte e liquidità*

Non vi è garanzia che ci sarà un mercato per tutti gli investimenti acquistati da un Fondo o che, pur in presenza di tale mercato locale, esisterà un metodo sicuro di esecuzione che, in caso di vendita o acquisto da o per conto di un Fondo, eviti l'esposizione al rischio di controparte per l'acquirente o il venditore. È inoltre possibile che, qualora esista, il mercato per tale investimento sia altamente illiquido. Tale mancanza di liquidità può incidere negativamente sul valore o sulla facilità di cessione degli investimenti in questione. Vi è il rischio che le controparti non assolvano ai propri obblighi e che le operazioni non vengano regolate.

- *Fattori giuridici*

Nei paesi dei mercati emergenti, il quadro legislativo applicabile all'acquisto e alla vendita di investimenti e agli interessi maturati su tali investimenti può essere relativamente nuovo e non testato e non vi è garanzia riguardo al comportamento dei tribunali o delle agenzie dei paesi emergenti in caso di controversie legate all'investimento di un Fondo in tali mercati né alle procedure previste al riguardo.

Non vi è alcuna garanzia che eventuali accordi conclusi o stipulati tra il Depositario e un corrispondente (ossia un agente, un sub-delegato alla custodia o un delegato) saranno confermati da un tribunale dei paesi emergenti, né che l'eventuale sentenza ottenuta dal Depositario o dalla Società nei confronti di tale corrispondente dinnanzi al tribunale di qualsivoglia giurisdizione sarà resa esecutiva dal tribunale di un paese emergente.

Le società dei mercati emergenti potrebbero non essere soggette allo stesso livello di supervisione governativa o le borse godere dello stesso livello di regolamentazione previsto nei paesi con mercati

finanziari più avanzati. Di conseguenza, alcuni mercati emergenti potrebbero non offrire agli investitori lo stesso livello di tutela che otterrebbero nelle giurisdizioni dei paesi più sviluppati. Potrebbero sussistere delle restrizioni agli investimenti esteri in determinati titoli da parte di taluni Fondi, il che limiterebbe le opportunità d'investimento di un Fondo. Un elevato livello di coinvolgimento o di ingerenza del governo nell'economia potrebbe incidere sul valore dei titoli in alcuni mercati emergenti.

- *Reporting e valutazioni*

Non vi è garanzia in merito alla correttezza delle informazioni disponibili nei paesi dei mercati emergenti in relazione agli investimenti, il che potrebbe pregiudicare la precisione di valutazione delle Azioni di un Fondo. Le pratiche contabili sono per molti versi meno rigorose di quelle applicabili nei mercati più sviluppati. Analogamente, la quantità e la qualità delle informazioni richieste alle imprese a scopo di reporting nei paesi dei mercati emergenti sono in genere di livello relativamente inferiore rispetto agli standard dei mercati più sviluppati.

- *Controllo dei cambi e procedure di rimpatrio*

Potrebbe risultare impossibile per un Fondo rimpatriare capitali, dividendi, interessi e altri redditi dai paesi dei mercati emergenti, o potrebbe servire un'autorizzazione del governo in tal senso. Un Fondo potrebbe essere influenzato negativamente dall'introduzione di tale consenso al rimpatrio dei fondi, nonché da un ritardo o dal rifiuto nella concessione di tale autorizzazione, o da un qualsivoglia intervento ufficiale che incida sul processo di regolamento delle operazioni. Le condizioni economiche o politiche potrebbero comportare la revoca o la modifica del consenso concesso prima degli investimenti in un determinato paese o dell'imposizione di nuove restrizioni.

- *Regolamento*

Non vi è garanzia circa lo svolgimento o l'esito delle procedure di regolamento, compensazione e registrazione delle operazioni nei paesi dei mercati emergenti né riguardo alla solvibilità di un sistema di titoli o alla capacità di tale sistema di titoli di registrare in modo adeguato il Depositario o la Società come detentori dei titoli. Quando i mercati finanziari organizzati e i sistemi bancari e di telecomunicazione sono sottosviluppati, sorgono inevitabilmente delle preoccupazioni in fatto di regolamento, compensazione e registrazione delle operazioni in titoli, quando si tratta di acquisti e non di investimenti diretti. Inoltre, a causa dei sistemi postali e bancari locali di molti paesi dei mercati emergenti, non vi è garanzia che si possa godere di tutti i diritti connessi ai titoli quotati e negoziati fuori borsa acquistati da un Fondo, compreso il diritto ai dividendi.

In alcuni mercati emergenti vige attualmente la regola che le risorse finanziarie per il regolamento delle operazioni devono provenire da un intermediario locale un certo numero di giorni prima del regolamento e che le attività non possono essere trasferite fino a un certo numero di giorni dopo il regolamento. Ciò espone le attività in questione ai rischi derivanti da atti, omissioni e solvibilità dell'intermediario, nonché al rischio di controparte per tale periodo di tempo.

L'affidabilità dei sistemi di negoziazione e di regolamento in alcuni mercati emergenti potrebbe non equivalere a quella disponibile nei mercati più sviluppati, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli investimenti.

- *Fattori valutari*

Le economie dei paesi emergenti sono in genere fortemente dipendenti dal commercio internazionale e, di conseguenza, essere state e continuare ad essere influenzate negativamente da barriere commerciali, controlli sui cambi, adeguamenti gestiti dei valori relativi delle valute e altre misure protezionistiche imposte o negoziate dai paesi con i quali commerciano. Le economie di alcuni paesi in cui un Fondo può investire possono basarsi prevalentemente solo su pochi settori, essere vulnerabili ai cambiamenti delle condizioni commerciali e presentare livelli più elevati di debito o inflazione.

- *Deposito*

In molti paesi emergenti, i servizi locali di deposito restano poco sviluppati, con un conseguente rischio di transazione e custodia associato alle negoziazioni in tali mercati. In determinate circostanze, un Fondo potrebbe non essere in grado di recuperare una parte del suo patrimonio. Tali circostanze possono includere atti od omissioni o la liquidazione, il fallimento o l'insolvenza di un sub-delegato alla custodia, l'applicazione retroattiva della legislazione, comportamenti fraudolenti e la registrazione impropria di un titolo. I costi sostenuti da un Fondo per investire e detenere investimenti in tali mercati saranno generalmente più elevati che nei mercati finanziari organizzati.

- *Rischio di default*

Gli investimenti di un Fondo possono comprendere titoli emessi da società o da altre entità non sovrane situate o che svolgono attività nei paesi dei mercati emergenti, nonché in obbligazioni sovrane di tali paesi. Vi è il rischio che l'entità emittente non adempia o rinegozi i propri obblighi di rimborso del capitale e degli interessi e il Fondo potrebbe non disporre di pieni diritti di ricorso contro l'emittente.

Informativa relativa all'SFDR

Principali effetti negativi: Di seguito sono illustrati i dettagli delle politiche della Società di Gestione sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nel proprio processo decisionale in materia di investimenti, mentre nel Supplemento del Fondo pertinente vengono fornite informazioni dettagliate su altri fattori e considerazioni ESG incorporati nelle strategie d'investimento dei Fondi, se del caso. Tenendo debitamente conto delle sue dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle sue attività e della tipologia dei prodotti finanziari offerti, la Società di Gestione, in conformità all'Articolo 4(1)(b) dell'SFDR, ha scelto per il momento di non prendere in considerazione (con la modalità specificatamente prevista dall'Articolo 4(1)(a) dell'SFDR) i principali effetti negativi delle decisioni d'investimento dei Fondi sui Fattori di sostenibilità. La Società di Gestione ritiene che questo approccio sia pragmatico e conveniente per quanto riguarda la conformità ai propri obblighi ai sensi dell'SFDR.

Rischi di sostenibilità: L'SFDR obbliga la Società di Gestione, quale partecipante ai mercati finanziari, a integrare i rischi di sostenibilità nei suoi processi decisionali in materia d'investimento. L'SFDR definisce i rischi di sostenibilità come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento. Poiché la Società di Gestione ha delegato la gestione degli investimenti dei Fondi ai Gestori degli Investimenti, per assicurare che i rischi di sostenibilità associati ai Fondi siano integrati in modo efficace, in pratica la Società di Gestione dovrà affidarsi ai processi decisionali in materia di investimenti dei Gestori degli Investimenti e di qualsiasi Sub-gestore degli Investimenti.

Ulteriori informazioni su come la Società di Gestione integra nei suoi processi decisionali in materia di investimenti considerazioni relative ai rischi di sostenibilità sono riportate sul sito web indicato di seguito: <https://www.im.natixis.com/intl/natixis-investment-managers-sa>. L'obiettivo di tale politica è descrivere il modo in cui la Società di Gestione integra i pertinenti rischi di sostenibilità, effettivi o potenziali, nei processi decisionali in materia di investimenti che possono includere aspetti organizzativi, di gestione dei rischi e di governance di tali processi. L'integrazione di tali rischi di sostenibilità da parte della Società di Gestione assume varie forme a seconda che sia effettuata prima o dopo la decisione d'investimento, come specificato nella politica.

Investire in titoli a reddito fisso attraverso il programma Bond Connect

Alcuni Fondi possono avere la possibilità di investire in titoli a reddito fisso ("Titoli Bond Connect") quotati sul China Interbank Bond Market ("CIBM") attraverso l'accesso al mercato obbligazionario reciproco tra la Cina continentale e Hong Kong ("Bond Connect") istituito dal China Foreign Exchange Trade System & National Interbank Funding Centre ("CFETS"), China Central Depository & Clearing Co, Ltd, Shanghai Clearing House, e HKEX and Central Moneymarkets Unit ("CMU"), come specificato nella politica di investimento del Fondo ("Fondo Bond Connect").

In base alla normativa vigente nella Cina continentale, i Fondi Bond Connect possono investire nelle obbligazioni circolanti nel CIBM attraverso la negoziazione a nord di Bond Connect (“Northbound Trading Link”). Non ci saranno quote di investimento per il Northbound Trading Link.

Nell’ambito del Northbound Trading Link, gli investitori stranieri idonei sono tenuti a nominare il CFETS o altre istituzioni riconosciute dalla People's Bank of China (“PBOC”) come agenti di registrazione per richiedere la registrazione presso la PBOC.

Ai sensi della normativa vigente nella Cina continentale, un agente di custodia offshore riconosciuto dalla Hong Kong Monetary Authority (“HKMA”) (attualmente, la CMU) aprirà conti collettivi intestati con l’agente di custodia onshore riconosciuto dalla PBOC (attualmente, China Central Depository & Clearing Co., Ltd e Shanghai Clearing House). Tutti i Titoli Bond Connect negoziati dai Fondi Bond Connect saranno registrati a nome della CMU, che deterrà tali Titoli in qualità di proprietario designato.

Rischi specifici applicabili all'investimento tramite Bond Connect

Rischi normativi: alla data del presente Prospetto Informativo, le norme e i regolamenti Bond Connect sono relativamente nuovi. L’applicazione e l’interpretazione di tali normative in materia di investimenti sono quindi relativamente poco testate e non vi è certezza su come saranno applicate, in quanto le autorità della RPC e le autorità di regolamentazione hanno avuto ampia discrezionalità su tali normative in materia di investimenti e non vi sono precedenti o certezze su come tale discrezionalità possa essere esercitata ora o in futuro. Le norme e i regolamenti relativi agli investimenti nel CIBM tramite Bond Connect sono soggetti a modifiche che possono avere un potenziale effetto retroattivo. Inoltre, non vi è alcuna garanzia che le norme e i regolamenti Bond Connect non saranno aboliti in futuro. I Fondi Bond Connect possono essere influenzati negativamente a seguito di tali modifiche o della loro abolizione.

Rischi di custodia: ai sensi della normativa vigente nella Cina continentale, i Fondi Bond Connect che desiderano investire in Titoli Bond Connect possono farlo attraverso un agente di custodia offshore approvato dall’HKMA (“Agente di Custodia Offshore”), che sarà responsabile dell’apertura del conto con il relativo agente di custodia onshore approvato dalla PBOC. Poiché l’apertura di un conto per l’investimento nel mercato CIBM tramite Bond Connect deve essere effettuata da un agente di custodia offshore, il Fondo di riferimento è soggetto ai rischi di default o a possibili errori dello stesso agente di custodia offshore.

Rischi di trading: la negoziazione di titoli attraverso il programma Bond Connect può essere soggetta a rischio di compensazione e regolamento. Se la cassa di compensazione della RPC non adempie all’obbligo di consegnare titoli/effettuare il pagamento, i Fondi Bond Connect possono subire ritardi nel recuperare le proprie perdite o potrebbero non essere in grado di recuperare completamente le proprie perdite.

Rischio di tassazione: non vi sono indicazioni scritte specifiche da parte delle autorità fiscali della Cina continentale sul trattamento dell’imposta sul reddito e di altre categorie di imposte dovute in relazione alla negoziazione nel CIBM da parte di investitori istituzionali esteri idonei tramite Bond Connect. Di conseguenza, vi è incertezza in merito alle passività fiscali del portafoglio di investimento per la negoziazione nel CIBM tramite Bond Connect.

Beneficiario di titoli Bond Connect: i Titoli Bond Connect dei Fondi Bond Connect saranno detenuti, successivamente al pagamento, da parte dei depositari in qualità di partecipanti alla compensazione dei conti della CMU gestiti dalla HKMA in qualità di depositario centrale di titoli a Hong Kong e proprietario designato. La CMU detiene conti titoli collettivi come il China Central Depository & Clearing Co. Ltd (CCDC) e la Shanghai Clearing House (SCH). I depositari sono responsabili della custodia di valori patrimoniali diversi. CCDC detiene titoli di Stato, obbligazioni societarie,

obbligazioni finanziarie e fondi obbligazionari, mentre SCH detiene titoli di credito a breve termine, obbligazioni a tasso fisso e titoli garantiti da attività. Poiché la CMU è solo un intestatario designato e non il beneficiario effettivo di Titoli Bond Connect, nell'improbabile eventualità che la CMU diventi oggetto di una procedura di liquidazione a Hong Kong, gli investitori devono tenere presente che i Titoli Bond Connect non saranno considerati parte del patrimonio generale della CMU disponibile per la distribuzione ai creditori, anche ai sensi della legge della Cina continentale. La CMU non sarà obbligata a intraprendere alcuna azione legale o avviare procedimenti giudiziari per far valere qualsiasi diritto per conto degli investitori in merito ai Titoli Bond Connect nella Cina continentale. I Fondi Bond Connect che detengono i Titoli Bond Connect tramite la CMU sono i beneficiari effettivi delle attività e sono pertanto idonei ad esercitare i loro diritti solo tramite il soggetto designato. Tuttavia, il deposito fisico e il ritiro dei Titoli Bond Connect non sono possibili nell'ambito del Northbound trading per i Fondi Bond Connect. Inoltre, il titolo o gli interessi nei Fondi Bond Connect e i diritti sui Titoli Bond Connect (siano essi legali, in equity o di altra natura) saranno soggetti ai requisiti applicabili, incluse le leggi relative alla divulgazione di eventuali requisiti di interesse o di eventuali restrizioni alla detenzione di obbligazioni estere. Non è certo che i tribunali cinesi riconoscano l'interesse proprietario degli investitori che consentirebbe loro di intentare un'azione legale contro le entità cinesi in caso di controversie.

Nessuna protezione dal Fondo di Compensazione degli Investitori: si richiama dunque l'attenzione degli investitori sul fatto che le negoziazioni di Bond Connect non saranno coperte dal Fondo di Compensazione degli Investitori di Hong Kong né dal China Securities Investor Protection Fund e pertanto gli investitori non beneficeranno di alcuna compensazione nell'ambito di tali programmi. Il Fondo di Compensazione degli Investitori di Hong Kong è istituito per risarcire gli investitori di qualsiasi nazionalità che subiscono perdite pecuniarie a causa dell'inadempimento di un intermediario autorizzato o di un istituto finanziario autorizzato in relazione ai prodotti negoziati in borsa a Hong Kong. Esempi di inadempimento sono l'insolvenza, il fallimento o la liquidazione, la violazione di obblighi fiduciari, la defalcazione, la frode o il dolo.

Differenza tra il giorno e l'orario di negoziazione: a causa delle differenze nei giorni festivi tra Hong Kong e la Cina continentale o per altri motivi come le avverse condizioni meteorologiche, ci può essere una differenza nei giorni e negli orari di negoziazione del CIBM e la Borsa di Hong Kong. Bond Connect opererà quindi solo nei giorni in cui entrambi i mercati sono aperti per la negoziazione e quando le banche in entrambi i mercati sono aperte nei corrispondenti giorni di pagamento. Quindi, è possibile che in un normale giorno di negoziazione per il mercato della Cina continentale, non sia possibile effettuare alcuna negoziazione di Titoli Bond Connect a Hong Kong.

Richiamo delle obbligazioni ammissibili e delle restrizioni alla negoziazione: un'obbligazione può essere richiamata dall'ambito di applicazione delle obbligazioni ammissibili per la negoziazione tramite Bond Connect per vari motivi, e in tal caso l'obbligazione può essere venduta ma non può essere acquistata. Ciò può influire sul portafoglio d'investimento o sulle strategie di qualsivoglia Gestore degli Investimenti.

Costi di negoziazione: oltre al pagamento delle commissioni di negoziazione e di altre spese connesse alla negoziazione di Titoli Bond Connect, i Fondi Bond Connect che effettuano un'attività di Northbound trading tramite Bond Connect devono anche prendere nota di eventuali nuove commissioni di portafoglio, dell'imposta sugli interessi cedolari e delle imposte relative ai redditi derivanti dai trasferimenti determinati dalle autorità competenti.

Rischi di cambio: gli investimenti dei Fondi Bond Connect nei Titoli Bond Connect saranno negoziati e regolati in RMB. Se il Fondo Bond Connect detiene una classe di azioni denominate in una valuta locale diversa dal RMB, lo stesso Fondo Bond Connect sarà esposto al rischio di cambio in caso di investimento in un prodotto in RMB, a causa della necessità di convertire la valuta locale in RMB. Durante la conversione, il Fondo Bond Connect sosterrà anche i costi di conversione valutaria. Anche se il prezzo del titolo in RMB rimane lo stesso in caso di acquisto/rimborso/vendita da parte del Fondo

Bond Connect, lo stesso Fondo Bond Connect subirà comunque una perdita al momento del riscatto/della vendita nella valuta locale, se il RMB ha subito un deprezzamento.

Rischio di insolvenza delle istituzioni infrastrutturali finanziarie continentali: il mancato o ritardato adempimento dei propri obblighi da parte delle istituzioni infrastrutturali finanziarie della Cina continentale può comportare il mancato regolamento, o la perdita, di Titoli Bond Connect e/o di denaro in relazione ad essi e il Fondo Bond Connect e i relativi investitori possono subire perdite di conseguenza. Né il Fondo Bond Connect né la Società di Gestione né alcun Gestore degli Investimenti saranno responsabili di tali perdite. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la negoziazione degli investimenti di un Fondo Bond Connect attraverso il programma Bond Connect può inoltre comportare rischi operativi dovuti in particolare alle norme e ai regolamenti relativamente nuovi applicabili o agli obblighi di compensazione e regolamento delle negoziazioni. Gli investitori devono inoltre tenere presente che il programma Bond Connect è regolato principalmente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nella Cina continentale.

Rischi connessi al CIBM

La volatilità del mercato e la potenziale mancanza di liquidità dovuta al basso volume di negoziazione di alcuni titoli di debito nel CIBM può comportare una significativa fluttuazione dei prezzi di alcuni titoli di debito negoziati su tale mercato. I Fondi Bond Connect sono pertanto soggetti a rischi di liquidità e volatilità. Gli spread di acquisto e di offerta dei prezzi di tali titoli possono essere elevati e i Fondi Bond Connect possono quindi sostenere costi significativi di negoziazione e di realizzazione e possono persino subire perdite al momento della vendita di tali investimenti.

Un Fondo Bond Connect può anche essere esposto ai rischi associati alle procedure di regolamento e all'inadempimento delle controparti. La controparte che ha concluso un'operazione con il Fondo Bond Connect può non adempiere all'obbligo di regolare la transazione mediante la consegna del relativo titolo o il pagamento del valore.

Per gli investimenti tramite Bond Connect, i relativi depositi, la registrazione presso la PBOC e l'apertura del conto devono essere effettuati tramite un agente di deposito offshore, un agente di registrazione o altre terze parti (a seconda dei casi). In quanto tale, il Fondo Bond Connect è soggetto ai rischi di inadempienza o ad eventuali errori da parte di tali terze parti.

Anche l'investimento nel CIBM attraverso il Bond Connect è soggetto a rischi normativi. Le norme e i regolamenti relativi a questi regimi sono soggetti a modifiche che possono avere un potenziale effetto retroattivo. Nel caso in cui le autorità competenti della Cina continentale sospendano l'apertura di un conto o la negoziazione nel CIBM, la capacità del Fondo Bond Connect di investire nel CIBM ne risentirà negativamente. In tal caso, la capacità del Fondo Bond Connect di raggiungere il proprio obiettivo di investimento potrebbe essere pregiudicata.

Non vi sono indicazioni scritte specifiche da parte delle autorità fiscali della Cina continentale in merito al trattamento dell'imposta sul reddito e di altre categorie di imposte dovute in relazione alla negoziazione nel CIBM da parte di investitori istituzionali esteri ammissibili attraverso il programma Bond Connect. Di conseguenza, vi sono incertezze in merito alle passività fiscali di un Fondo Bond Connect per la negoziazione nel CIBM attraverso il programma Bond Connect.

Rischio legato all'effetto leva

Taluni Fondi possono presentare un'elevata leva finanziaria a causa del loro ricorso a SFD. Tali Fondi potrebbero pertanto essere soggetti al rischio che eventuali cali del valore delle attività cui sono esposti in virtù degli SFD possano comportare una riduzione accelerata del loro valore patrimoniale netto.

Strumenti finanziari derivati

Un derivato è un contratto il cui prezzo dipende o deriva da uno o più sottostanti. Gli strumenti derivati più diffusi sono, a titolo esemplificativo, future, contratti a termine, opzioni, warrant, swap e titoli convertibili. Il valore di uno strumento derivato è dato dalle oscillazioni del sottostante. Tra i sottostanti più diffusi figurano azioni, obbligazioni, valute, indici di mercato (compresi tassi di interesse e indici legati alle materie prime).

L'utilizzo di strumenti derivati a fini d'investimento può creare maggiori rischi per i Fondi rispetto all'uso dei derivati esclusivamente ai fini dell'efficiente gestione del portafoglio.

Questi strumenti sono volatili e possono essere soggetti a vari tipi di rischi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di mercato, di liquidità, di credito, di controparte, legale e operativo.

Potrebbe inoltre esservi una correlazione imperfetta tra gli strumenti derivati utilizzati come veicoli di copertura e gli investimenti o i settori di mercato da sottoporre a copertura. Ciò potrebbe determinare una copertura imperfetta di questi rischi e una potenziale perdita del capitale.

Taluni derivati sono caratterizzati da un notevole effetto leva in termini di esposizione di mercato. Poiché l'importo del margine iniziale potrebbe essere ridotto rispetto all'entità del contratto derivato, ciò potrebbe implicare che un movimento di mercato relativamente contenuto possa produrre un impatto potenzialmente più ampio sui derivati rispetto agli investimenti diretti in classi di attività come i titoli azionari o a reddito fisso. Le posizioni su derivati con leva possono pertanto aumentare la volatilità del Fondo.

Le operazioni in strumenti derivati OTC sono soggette a un regolamento specifico. Il 16 agosto 2012 è entrato in vigore il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ("EMIR"). Tra gli obblighi principali previsti dall'EMIR vi è quello che alcune classi di derivati OTC siano compensate tramite una controparte centrale autorizzata ("CCP"), l'obbligo di informativa ai repertori di dati sulle negoziazioni e l'applicazione delle tecniche per attenuare i rischi per i derivati OTC non compensati a livello centrale (cioè tramite una CCP). Per i derivati OTC non compensati a livello centrale, l'EMIR richiede una "conferma tempestiva, con mezzi elettronici ove disponibili, delle condizioni del contratto derivato OTC interessato". Tale obbligo spetta alla controparte finanziaria (ad es. la Società) del contratto interessato. La maggior parte delle specificità di tale obbligo è soggetta a standard normativi tecnici distinti che prevedono, tra l'altro, che le controparti finanziarie debbano aver adottato procedure per riferire su base mensile il numero di operazioni aventi ad oggetto derivati OTC non confermate in essere da più di 5 Giorni lavorativi.

I rischi principali legati all'impiego di derivati nella gestione di portafoglio sono i seguenti:

- una maggiore esposizione al mercato in termini assoluti da parte dei Fondi che fanno ampio uso di derivati;
- difficoltà di determinare se e come il valore di un derivato sarà correlato ai movimenti di mercato e ad altri fattori esterni al derivato;
- difficoltà di determinare il prezzo del derivato, specie per quelli negoziati sul mercato OTC o per cui vi sia un mercato limitato;
- difficoltà da parte di un Fondo, in determinate condizioni di mercato, di acquistare un derivato necessario al conseguimento dei suoi obiettivi; e

- difficoltà da parte di un Fondo, in determinate condizioni di mercato, di liquidare alcuni derivati che non servono più allo scopo prefissato.

Vendita allo scoperto

Un Fondo non è autorizzato a partecipare a “vendite allo scoperto fisiche”. Un Fondo può tuttavia assumere posizioni corte tramite derivati sulle attività sottostanti per conseguire il proprio obiettivo d’investimento e in conformità con le normative vigenti. In generale, le vendite allo scoperto comportano la vendita di titoli che il venditore non possiede in previsione di una diminuzione del loro valore di mercato e l’assunzione in prestito degli stessi titoli per il trasferimento all’acquirente, con l’impegno di riacquistare a una data successiva titoli equivalenti a quelli presi in prestito. La vendita allo scoperto consente all’investitore di trarre profitto da una riduzione del prezzo di mercato dei titoli, nella misura in cui tale diminuzione superi i costi dell’operazione e i costi di assunzione dei titoli in prestito. Una vendita allo scoperto comporta il rischio di una perdita illimitata, in quanto il prezzo dei titoli sottostanti potrebbe teoricamente aumentare senza limiti, facendo così salire il costo dell’acquisto di tali titoli da parte del Fondo per coprire la posizione corta.

Non vi è alcuna garanzia che i titoli necessari per coprire la posizione corta saranno disponibili per l’acquisto. L’acquisto dei titoli necessari a chiudere una posizione corta può esso stesso causare un ulteriore rincaro dei titoli, aggravando così la perdita.

Nell’assumere posizioni corte tramite derivati, il Fondo cercherà lo stesso compenso finanziario, e sarà esposto agli stessi rischi di mercato, di operazioni di vendita allo scoperto fisica. L’assunzione di posizioni corte tramite derivati comporta la negoziazione del margine e, di conseguenza, la leva finanziaria intrinseca alle posizioni marginate comporta un rischio maggiore rispetto agli investimenti basati su vendite allo scoperto fisiche.

In virtù delle misure legislative o normative adottate dalle autorità di regolamentazione e dai governi di tutto il mondo in risposta alla recente volatilità dei mercati finanziari globali o per altri motivi, l’assunzione di posizioni corte su determinate attività è stata limitata. I livelli di restrizione variano a seconda della giurisdizione e sono soggetti a modifiche nel breve-medio termine. Tali restrizioni hanno reso difficile e, in alcuni casi, impossibile per alcuni operatori di mercato continuare ad attuare le loro strategie d’investimento o controllare il rischio delle posizioni aperte. Di conseguenza, la Società di Gestione o l’eventuale Gestore degli Investimenti potrebbero non essere in grado di effettuare negoziazioni tali da trarre pieno vantaggio da una visione negativa di determinate attività, società o settori e la loro capacità di realizzare l’obiettivo d’investimento di un Fondo potrebbe quindi risultare limitata.

Tassi di cambio

Alcuni Fondi sono investiti in titoli denominati in valute diverse rispetto alla loro valuta di base. Le variazioni dei tassi di cambio incidono sul valore di alcuni titoli detenuti da tali Fondi.

Rischio valutario a livello di Classe di Azioni

Per le Classi di Azioni prive di copertura, denominate in valute diverse dalla valuta di base del Fondo, il valore della Classe di Azioni segue le fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta della Classe di Azioni e la valuta di base del Fondo, il che può generare volatilità aggiuntiva a livello di Classe di Azioni.

Ulteriori informazioni sulle operazioni di copertura non statunitensi

I Fondi possono effettuare operazioni su cambi in valute diverse dal dollaro statunitense, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o di investimenti diretti se indicato nella politica d’investimento del Fondo, per salvaguardare il valore di posizioni specifiche del portafoglio, oppure in previsione di

variazioni del valore relativo delle valute nelle quali le partecipazioni attuali o future del portafoglio del Fondo sono espresse o quotate. Ad esempio, un Fondo, al fine di tutelarsi da una variazione nel tasso di cambio di una valuta diversa dal dollaro statunitense nel periodo tra la data alla quale si impegna ad acquistare o vendere un titolo mobiliare e la data di regolamento dell'acquisto o vendita, oppure al fine di "acquisire" l'equivalente di un dividendo o pagamento di interessi in un'altra valuta, potrebbe acquistare o vendere una valuta diversa dal dollaro statunitense su base a pronti (ossia, in contanti) al tasso prevalente. I Fondi, se le condizioni lo permettono, possono anche effettuare contrattazioni private per acquistare o vendere valute diverse dal dollaro statunitense ad una data futura ("contratti a termine"). I Fondi possono inoltre acquistare opzioni di acquisto e di vendita quotate in borsa e over-the-counter su valute estere. Le opzioni valutarie over-the-counter generalmente hanno un livello di liquidità inferiore a quello delle opzioni quotate in borsa e saranno trattate come attività non liquide. I Fondi possono non essere in grado di cedere tempestivamente le opzioni over-the-counter.

Le operazioni in valute diverse dal dollaro statunitense comportano dei costi e possono risolversi in perdite.

Ulteriori informazioni sulle operazioni di swap

Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio o d'investimento diretto, i Fondi possono effettuare operazioni di swap, purché ciò sia previsto dalla loro politica d'investimento. In genere, tali operazioni vengono effettuate nell'ambito della strategia d'investimento principale per contribuire al conseguimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto delle condizioni e dei limiti sanciti dalla Banca Centrale. A titolo esemplificativo, si può ricorrere a tali operazioni allo scopo di salvaguardare un rendimento o un differenziale di un particolare investimento o di una quota del portafoglio di un Fondo, per proteggersi dalle oscillazioni valutarie, come tecnica di gestione della duration, per tutelarsi da un eventuale aumento del prezzo dei titoli che il Fondo intende acquisire in data successiva o per avere accesso agli emittenti qualora, a causa di una scarsità dell'offerta, i titoli non siano disponibili. Dal momento che gli swap non sono quotati in borsa ma sono contratti privati che un Fondo e la sua controparte stipulano in quanto committenti, un Fondo potrebbe sostenere una perdita o un ritardo nel recupero delle attività laddove la controparte diventasse inadempiente rispetto ai propri obblighi.

Ulteriori informazioni sulle operazioni in opzioni e future

Al fine di un'efficiente gestione del portafoglio o di investimento diretto se indicato nella politica d'investimento, i Fondi possono acquistare, vendere oppure sottoscrivere opzioni su valori mobiliari, indici di valori mobiliari, valute o contratti future e possono acquistare e vendere contratti future su valori mobiliari, indici di valori mobiliari o valute. I Fondi possono stipulare tali transazioni al fine di tutelarsi dalle fluttuazioni del valore delle altre attività che possiedono o intendono acquistare. Le opzioni e i future rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari noti come "derivati" e comportano rischi particolari. L'uso di opzioni o di future a fini diversi da quelli di protezione può essere considerato come un'attività speculativa, che comporta rischi maggiori di quelli esistenti nelle operazioni di copertura.

Le opzioni generalmente possono essere classificate come opzioni "call" (acquisto) o "put" (vendita). Un'operazione di opzione tipica prevede due contraenti: il "sottoscrittore" e il "compratore". Un'opzione d'acquisto conferisce al compratore il diritto ad acquistare un titolo mobiliare o altra attività (per esempio un importo in valuta oppure un contratto a termine) dal, e una opzione di vendita conferisce all'acquirente il diritto di vendere un titolo mobiliare o altro attivo al, sottoscrittore dell'opzione a un determinato prezzo in una determinata data, o prima di essa. L'acquirente di un'opzione paga un premio al momento dell'acquisto dell'opzione, che diminuisce il rendimento sul titolo o altra attività sottostante se l'opzione viene esercitata e determina una perdita se l'opzione scade senza essere stata esercitata. Il sottoscrittore di un'opzione riceve un premio per tale sottoscrizione, che può aumentare il suo rendimento se l'opzione scade o è liquidata con un utile. Se

un Fondo, in quanto sottoscrittore di un'opzione, non è in grado di liquidare un'opzione scaduta, deve continuare a mantenere il valore mobiliare o altra attività sottostante fino a quando l'opzione scade, per "coprire" il suo obbligo in conformità all'opzione.

Un contratto future crea un'obbligazione da parte del venditore a consegnare, e da parte del compratore a ricevere la consegna del tipo di strumento o contante nel momento e per l'importo specificati nel contratto. Nonostante numerosi contratti future prevedano la consegna (o accettazione) dello strumento specificato, questi contratti generalmente vengono liquidati prima della data di pagamento mediante l'acquisto (o vendita) di un contratto comparabile. Se il prezzo della vendita del contratto future da parte di un Fondo è superiore (o inferiore) al prezzo dell'acquisto di compensazione, il Fondo realizzerà un guadagno (o perdita).

Il valore delle opzioni acquistate da un Fondo e dei contratti future posseduti da un Fondo può oscillare in funzione di numerosi fattori economici e relativi al mercato. In alcuni casi, le fluttuazioni possono compensare (oppure essere compensate) le variazioni del valore dei titoli detenuti nel portafoglio di un Fondo. Tutte le operazioni in opzioni e contratti future comportano il possibile rischio di perdita per il Fondo di tutto o di una parte del valore del suo investimento. In alcuni casi, il rischio di perdita può essere superiore all'importo dell'investimento del Fondo. Quando un Fondo sottoscrive un'opzione di acquisto o vende un contratto future senza possedere i valori mobiliari, le valute o i contratti future sottostanti, la sua perdita potenziale è illimitata.

Un uso proficuo delle opzioni e dei contratti future normalmente dipenderà dalla capacità della Società di Gestione o del Gestore degli Investimenti di prevedere correttamente le fluttuazioni del mercato azionario, le oscillazioni valutarie o quelle dei mercati finanziari. La capacità di un Fondo di proteggersi dalle variazioni negative del valore dei titoli mobiliari posseduti in portafoglio attraverso opzioni e contratti future dipende anche dal grado di correlazione esistente tra le variazioni del valore delle posizioni in contratti future o in opzioni e le variazioni del valore dei titoli in portafoglio. Un uso proficuo dei contratti future e delle opzioni quotate in borsa dipende anche dalla disponibilità di un mercato secondario liquido che consenta a un Fondo di liquidare le posizioni in modo tempestivo. Non vi può essere garanzia che un tale mercato esisterà in qualsiasi determinato momento.

Rischio d'inadempienza delle controparti

Gli strumenti derivati (quali swap o altri derivati con caratteristiche analoghe) possono essere acquisiti "over-the-counter". La negoziazione di tali strumenti derivati comporta un'esposizione al rischio di credito delle controparti con cui il Fondo tratta (ovvero il rischio che la controparte non adempia ai propri obblighi secondo i termini dell'operazione relativamente al Fondo interessato). Quando la Società di Gestione o qualsiasi Gestore degli Investimenti stipula operazioni su derivati over-the-counter può cercare di attenuare la maggior parte del rischio di credito della controparte ottenendo da questa una garanzia collaterale. Nella misura in cui tali derivati non sono completamente garantiti, l'inadempienza della controparte può risultare in una diminuzione del valore del Fondo in questione e, di conseguenza, nella diminuzione del valore di un investimento nel Fondo.

Se la Società di Gestione o qualsiasi Gestore degli Investimenti impiega tecniche e strumenti finalizzati a una gestione efficiente del portafoglio, le società collegate alla Società di Gestione o a qualsiasi Gestore degli Investimenti possono agire come mandante o fornire servizi bancari, d'intermediazione o di altra natura a un Fondo, traendone beneficio. La Società di Gestione o qualsiasi Gestore degli Investimenti può fare ricorso alle società collegate qualora ritenga che ciò permetta a un Fondo di ottenere risultati complessivamente migliori.

Nel caso di opzioni che non sono quotate in borsa (opzioni over-the-counter), un Fondo sostiene il rischio che la controparte dell'operazione non adempia alle sue obbligazioni, oppure non consenta a un Fondo di terminare l'operazione prima della sua scadenza programmata.

Rischi legati al conto sottoscrizioni e rimborsi relativi al fondo multicomparto in contanti (“Collection Account”)

A decorrere dal 1° luglio 2016, la Società gestirà un conto sottoscrizioni e rimborsi a livello del fondo multicomparto a nome della Società (il “Collection Account”). I conti di sottoscrizione e di rimborso non saranno costituiti a livello dei Fondi. Tutti i proventi derivanti dalle sottoscrizioni e dai rimborsi, nonché i dividendi e le distribuzioni in contanti dovute ai o dai Fondi saranno canalizzati e gestiti attraverso il Collection Account.

Gli importi di sottoscrizione ricevuti rispetto a un Fondo in previsione dell’emissione di Azioni saranno detenuti all’interno del Collection Account a nome della Società e saranno considerati come attività generiche della Società. Gli investitori saranno creditori chirografari della Società rispetto a eventuali importi in contanti sottoscritti e detenuti dalla Società all’interno del Collection Account fino all’emissione delle Azioni sottoscritte, e non beneficeranno di eventuali apprezzamenti del Valore Patrimoniale Netto del Fondo rispetto al quale è stata effettuata la richiesta di sottoscrizione o di eventuali altri diritti degli Azionisti (ivi compreso il diritto al dividendo) fino all’emissione delle relative Azioni. In caso di insolvenza del suddetto Fondo o della Società, non vi è alcuna garanzia che il Fondo o la Società dispongano di fondi sufficienti al fine di rimborsare interamente i creditori chirografari.

Il pagamento dei proventi di rimborso e dei dividendi da parte di un Fondo è soggetto alla ricezione da parte della Società o del relativo delegato, l’Amministratore, dei documenti di sottoscrizione originali, nonché alla conformità a tutte le procedure antiriciclaggio. Il pagamento dei proventi di rimborso o dei dividendi agli Azionisti autorizzati potrà pertanto essere bloccato fino alla conformità ai suddetti requisiti secondo quanto richiesto dalla Società o dal suo delegato, l’Amministratore. Secondo quanto ritenuto opportuno, fino al momento del pagamento all’investitore o all’Azionista interessato, gli importi di rimborso e di distribuzione, ivi compresi gli importi di rimborso e di distribuzione bloccati, saranno detenuti nel Collection Account e/o nell’Held Redemptions Collection Account (come di seguito definiti) per conto della Società. Fintantoché i suddetti importi saranno detenuti all’interno del Collection Account o dell’Held Redemptions Collection Account, gli investitori/Azionisti che hanno diritto ai suddetti pagamenti da parte di un Fondo saranno creditori chirografari della Società relativamente ai suddetti importi e, relativamente a ed entro i limiti dei relativi interessi nei suddetti importi, non beneficeranno di eventuali apprezzamenti del Valore Patrimoniale Netto del relativo Fondo o di eventuali altri diritti degli Azionisti (ivi compreso l’ulteriore diritto ai dividendi). A decorrere dalla data del rimborso, gli Azionisti che richiedano un rimborso non saranno più Azionisti relativamente alle Azioni rimborsate. In caso di insolvenza del suddetto Fondo o della Società, non vi è alcuna garanzia che il Fondo o la Società dispongano di fondi sufficienti al fine di rimborsare interamente i creditori chirografari. Gli Azionisti che richiedano un rimborso e gli Azionisti che abbiano diritto alle distribuzioni dovranno pertanto garantire che l’eventuale documentazione e/o le eventuali informazioni richieste ai fini dell’esecuzione dei suddetti pagamenti sul proprio conto vengano fornite tempestivamente all’Amministratore. Gli Azionisti si faranno carico dei rischi legati alla mancata trasmissione della suddetta documentazione e/o delle suddette informazioni.

In caso di insolvenza di un Fondo, il recupero di eventuali importi a cui altri Fondi abbiano diritto, ma che possano essere stati trasferiti al Fondo insolvente per via del Collection Account, sarà soggetto ai principi delle leggi irlandesi in materia di trust e ai termini delle procedure operative relative al Collection Account. Potranno esservi ritardi nel conferimento e/o controversie relative al recupero dei suddetti importi, e il Fondo insolvente potrebbe disporre di fondi insufficienti ai fini del rimborso degli importi dovuti ad altri Fondi.

In circostanze straordinarie, all’interno del Collection Account potranno esservi dei saldi derivanti dal blocco del pagamento dei proventi di rimborso o dei dividendi dovuti a un Azionista fino alla conformità a tutte le procedure antiriciclaggio. In tali circostanze, la Società potrà ritenere opportuno aprire un Collection Account separato (“Held Redemptions Collection Account”) a nome della Società, all’interno del quale i suddetti proventi di rimborso o dividendi saranno detenuti fino alla

conformità dell'Azionista alle procedure antiriciclaggio. Le attività incluse nell'Held Redemptions Collection Account saranno trattate secondo le modalità specificate in precedenza in relazione al Collection Account.

Ulteriori informazioni sui contratti di riacquisto titoli

Ogni Fondo, per finalità relative a una gestione efficiente del portafoglio o di investimento diretto se indicato nella sua politica d'investimento, può investire in contratti di riacquisto. Nei contratti di riacquisto, un Fondo vende valori mobiliari ad un acquirente, normalmente una banca o società d'intermediazione, stabilendo di riacquistare i valori mobiliari a un prezzo più elevato in una data successiva. Viceversa, nei contratti di riacquisto inversi, un Fondo acquista valori mobiliari da un venditore, normalmente una banca o società d'intermediazione, stabilendo che il venditore riacquisterà i valori mobiliari a un prezzo più elevato in una data successiva. Queste operazioni offrono al Fondo l'opportunità di conseguire un profitto sulla liquidità disponibile con un minimo rischio di mercato, benché il Fondo possa essere soggetto a numerosi ritardi e a rischi di perdita qualora il venditore non sia in grado di adempiere all'impegno di riacquisto.

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Consiglio di amministrazione

La gestione della Società e la supervisione dei suoi affari sono affidate al Consiglio di amministrazione; informazioni dettagliate in merito agli Amministratori sono riportate di seguito e i loro indirizzi sono depositati presso la sede della Società. Il Consiglio di amministrazione ha nominato la Società di Gestione ad agire in veste di Gestore OICVM. Tutti i membri del Consiglio di amministrazione della Società non hanno funzioni esecutive.

Daniel Morrissey (Irlanda). Morrissey vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale e dei fondi di investimento. Fino al 31 dicembre 2021, è stato socio dello studio legale William Fry LLP, responsabile della divisione Asset Management & Investment Funds, attività costituita nel 1992. Tale attività rappresenta un'ampia gamma di gestori patrimoniali, depositari, amministratori di fondi e altri fornitori di servizi in strategie patrimoniali che vanno da fondi indicizzati, azioni, obbligazioni, mercati monetari a fondi alternativi con una presenza significativa negli ETF e, al 2021, ha rappresentato oltre 535 fondi con un patrimonio gestito superiore a USD 700 miliardi. Prima del 1992 e da quando è entrato a far parte di William Fry LLP come socio nel 1981, si è specializzato in diritto societario con particolare attenzione alle fusioni, acquisizioni e joint venture transfrontaliere. Ha studiato presso l'University College di Dublino ottenendo nel 1976 il diploma universitario di primo livello in diritto civile (con lode). In seguito ha conseguito il diploma in diritto europeo presso l'University College di Dublino e l'abilitazione di procuratore legale (Solicitor) in Irlanda nel 1977. Morrissey è ex Presidente di Irish Funds (associazione irlandese per il settore dei fondi) ed è stato membro del suo Consiglio dal 2000 al 2006. È inoltre amministratore non esecutivo indipendente di una serie di società irlandesi di gestione patrimoniale e fondi.

John Nolan (irlandese). John Nolan è stato Direttore e Deputy Chief Investment Officer di Bank of Ireland Asset Management (BIAM) occupandosi principalmente del portafoglio azionario statunitense. Ha rivestito per quasi otto anni il ruolo di Co-Chief Investment Officer presso Pi Investment Management occupandosi della formulazione di strategie di investimento e della gestione del portafoglio azionario statunitense. Ha conseguito un Master in Economia presso l'University College di Dublino nel 1981.

Lynda Wood (cognome da nubile Schweitzer) (statunitense). È Vicepresidente nonché Portfolio Manager di Loomis, Sayles & Company L.P.. Lavora nel settore degli investimenti dal 1986 ed è co-gestore di numerosi fondi obbligazionari globali del Gestore degli Investimenti. Si è unita a Loomis, Sayles & Company L.P.. nel 2001. In precedenza, aveva lavorato presso Putnam Investments rivestendo il ruolo di Global Bond Trader sia per i Paesi sviluppati che per quelli emergenti. Ha lavorato inoltre presso State Street Bank and Trust Co. come amministratore di fondi e incaricata della tariffazione dei depositi e dei fondi internazionali a reddito fisso. Ha conseguito un BA presso la University of Rochester e un MBA presso la Boston University. Detiene inoltre la qualifica di CFA.

Jason Trepanier (Stati Uniti). Trepanier è Executive Vice President, Chief Operating Officer di Natixis Investment Managers S.A. ed è entrato a far parte del Gruppo Natixis Investment Managers nel 2006. Fino al 2000 aveva lavorato come avvocato specializzato in materie finanziarie presso Barep Asset Management, gestore di investimenti alternativi con sede in Francia, e in seguito aveva ricoperto l'incarico di Deputy General Counsel, Head of International Corporate and Business Development presso Société Générale Asset Management, fino al 2006. Ha iniziato la sua carriera con il ruolo di associate presso lo studio legale Salans Hertzfeld & Heilbronn di Parigi. Ha conseguito una laurea in giurisprudenza all'Università di Parigi II e una laurea presso l'Institut d'Études Politiques di Parigi.

Chris Yiannakou (Regno Unito). Yiannakou vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore della gestione patrimoniale, dei servizi mobiliari e dei fondi di investimento. Ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali all'interno di UBS Global Asset Management e Loomis Sayles Investment Limited nelle

aree delle vendite, dello sviluppo commerciale e della gestione delle relazioni. Yiannakou è attualmente responsabile di Loomis Sayles Investment Ltd e Managing Director & Head of EMEA Institutional Services. Yiannakou è responsabile della supervisione di tutti gli investimenti, della distribuzione e degli aspetti operativi di Loomis Sayles Investment Ltd. Yiannakou ha conseguito una laurea in servizi finanziari presso l'Università di Bournemouth e un certificato in Gestione degli investimenti e investimenti ESG presso la CFA Society del Regno Unito.

Nessun Consigliere:

- (i) ha una qualsiasi condanna non scontata relativa a infrazioni passibili di pena;
- (ii) è fallito o ha concluso un accordo volontario o per il suo patrimonio è stato nominato un curatore fallimentare;
- (iii) è stato membro del Consiglio di amministrazione di una qualsiasi società o socio di una qualsiasi società per la quale all'epoca o nei dodici mesi successivi alla cessazione della sua amministrazione o associazione (secondo il caso) è stato nominato un curatore fallimentare o che è stata sottoposta a liquidazione coatta, o ad una liquidazione volontaria dei creditori o è entrata in amministrazione controllata, o ha concluso degli accordi volontari societari o di partnership o concordato una qualsiasi composizione o accordo con i propri creditori;
- (iv) è stato interdetto dal Tribunale ad agire come membro del Consiglio di amministrazione o nella gestione o nella condotta degli affari di una qualsiasi società;
- (v) ha mai subito alcuna pubblica censura da parte di autorità legislative o di vigilanza (compresi gli ordini professionali riconosciuti) o gli è stato interdetto da un Tribunale di agire come membro del Consiglio di amministrazione o nell'amministrazione o nella condotta degli affari di una qualsiasi società;
- (vi) è stato socio di una società di persone che, nel periodo in cui era socio o nei 12 mesi successivi alla data in cui ha cessato di esserlo, è entrata in liquidazione o amministrazione coatta, o ha concluso un compromesso con i creditori o ha avuto il patrimonio, anche solo in parte, affidato ad un curatore.

La Società di Gestione ha definito politiche e procedure relative alla retribuzione che sono commisurate e coerenti con una solida ed efficace gestione dei rischi in conformità ai requisiti OICVM applicabili. La politica della Società di Gestione in materia di retribuzione intende dissuadere specifiche categorie di personale, nella misura in cui il suddetto personale della Società di Gestione rientri in tali categorie specifiche, dall'assunzione di rischi ritenuti non coerenti con il profilo di rischio della Società di Gestione. La Società di Gestione provvederà a che qualsiasi delegato, compreso il Gestore degli Investimenti, a cui si applicano tali requisiti, abbia predisposto politiche e pratiche analoghe.

I dettagli relativi alla politica aggiornata della Società di Gestione in materia di retribuzione sono disponibili al seguente indirizzo: <https://www.im.natixis.com/intl/regulatory-information-for-natixis-investment-managers-international>.. Una copia in formato cartaceo della politica retributiva è inoltre disponibile a titolo gratuito previa richiesta alla Società di Gestione.

Società di Gestione e Distributore

La Società ha nominato Natixis Investment Managers International in qualità di società di gestione, in conformità al Contratto di Gestione tra la Società e la Società di Gestione. Ai sensi del Contratto di Gestione, la Società di Gestione sarà responsabile della promozione, della gestione degli investimenti, dell'amministrazione e della distribuzione, sempre subordinatamente al controllo e alle direttive del Consiglio di amministrazione.

La Società di gestione è una *Société Anonyme* di diritto francese costituita il 25 aprile 1984 e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF), l'autorità di vigilanza finanziaria francese, e autorizzata come società di gestione ai sensi dell'articolo L-532-9 del codice monetario e finanziario francese. Natixis Investment Managers (NIM) e Natixis Investment Managers Participants 1 (NIM PL1) sono membri del consiglio di amministrazione di Natixis Investment Managers International. Trattandosi di società, devono essere rappresentate da persone fisiche. NIM PL1 è rappresentata da Jérôme Urvoy, mentre NIM è rappresentata da Christophe Eglizeau.

Questo Contratto prevede che la nomina della Società di Gestione rimanga in vigore fino ad avviso di recesso (a) che una parte invierà all'altra almeno novanta (90) giorni prima del recesso o nel termine inferiore stabilito dalle parti e (b) senza preavviso alcuno nel caso in cui la Società di Gestione sia oggetto di una liquidazione giudiziaria o volontaria o non disponga più dell'autorizzazione o della licenza necessaria.

Il Contratto di Gestione con Natixis Investment Managers International prevede che quest'ultima possa nominare subdistributori e agenti.

Natixis Investment Managers International è inoltre promotore della Società.

I membri del Consiglio di amministrazione (che hanno anche funzioni esecutive) della Società di Gestione sono i seguenti:

Christophe Lanne (Francia), Presidente – Lanne è Chief Transformation Officer e membro del Management Committee di Natixis Investment Managers. Lanne è Chief Transformation Officer e membro del Management Committee di Natixis Investment Managers. In precedenza, Lanne ha ricoperto la carica di Chief Risk Officer del Gruppo Natixis. Dal 2012 al 2015, è stato Head of Global Portfolio Management, Global Transaction Banking nella divisione Wholesale Banking di Natixis. Prima di entrare in Natixis, Lanne è stato Managing Director e Chief Operating Officer presso Credit Suisse, France. Dal 2002 al 2004 è stato Chief Executive Officer presso Crédit Agricole Indosuez Securities, Japan Ha conseguito un Diploma in contabilità e finanza internazionale presso la London School of Economics e un diploma post-laurea in Economia politica e diritto pubblico. È inoltre diplomato all'Istituto di studi politici IEP di Parigi.

Jérôme Urvoy (francese) – Deputy Chief Financial Officer di Natixis Investment Managers. Jérôme Urvoy ricopre il suo attuale ruolo nel Gruppo Natixis Investment Managers dal 2008. In precedenza, ha ricoperto rispettivamente le cariche di Consolidation Manager, Vice President e Group Business Controller presso Natixis Investment Managers fino al 2008. Ha iniziato la sua carriera come revisore in Mazars a Marsiglia, quindi è diventato Business Controller e Consolidation Manager in Gemplus dal 2000 al 2002. Ha conseguito un Master in Auditing presso l'Ecole Supérieure de Commerce di Marsiglia.

Fabrice Chemouny (Francia) – Chemouny è Head of International Distribution di Natixis Investment Managers, responsabile delle attività di sviluppo e della clientela, per le regioni EMEA, APAC e LATAM. Chemouny è entrato a far parte di Natixis presso il CDC IXIS Groupe nel 2000 come Senior Analyst nel dipartimento relativo alla strategia. Nel 2003 è stato nominato Executive Vice-President, Head of International Strategy & Marketing di Natixis Investment Managers, prima di diventare Head of Affiliate Development and Coordination. Successivamente è stato nominato Executive Vice President and Global Head of Institutional Sales. Nel 2017 è diventato Head of Asia Pacific presso Natixis Investment Managers.

Christophe Eglizeau (Francia) – Eglizeau è Head of BPCE Networks and Corporate Savings presso Natixis Investment Managers. Eglizeau ha conseguito un MBA presso la Rotterdam School of

Management e ha iniziato la sua carriera nel 1995 in Crédit du Nord in qualità di Head of Financial Planning and Asset-Liability Management. Eglizeau è entrato a far parte di Crédit Foncier nel 2001 in qualità di Director of Management Control. Nel 2004 ha ricoperto la posizione di Deputy Director of Corporate Development della Caisse Nationale des Caisses d'Épargne. È entrato a far parte di Natixis nel 2007, dove ha ricoperto le posizioni di General Secretary of Specialized Financial Services, General Secretary of Mass Banking e Head of Transformation and Operational Excellence. Nel 2017 è stato nominato Chief Executive Officer di Natixis Interépargne.

Gestore degli Investimenti

Natixis Investment Managers International in qualità di società di gestione della Società ha delegato le decisioni d'investimento per alcuni o tutti i Fondi della Società ai Gestori degli Investimenti, in virtù dei Contratti di Gestione degli Investimenti.

Loomis Sayles & Company L.P. è il Gestore degli Investimenti della Società. Loomis Sayles & Company L.P. è una società in accomandita semplice costituita negli Stati Uniti ed è affiliata di Natixis Investment Managers, un gruppo internazionale di gestione patrimoniale con sede a Parigi e Boston. È registrata presso e regolamentata dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti come consulente per gli investimenti, e le sue origini risalgono al 1926.

Loomis Sayles (Netherlands) B.V. agisce in qualità di Gestore degli investimenti di alcuni Fondi, come specificato nel relativo Supplemento. Loomis (Netherlands) B.V. è stata costituita nei Paesi Bassi il 14 gennaio 2021 come società privata a responsabilità limitata, con numero di registro commerciale olandese 81578334. La sede è a Utrecht, all'indirizzo Stadsplateau 7, 3521 AZ Utrecht. È autorizzata e regolamentata dall'autorità di vigilanza olandese, l'Autoriteit Financiële Markten (AFM). Loomis Sayles (Netherlands) B.V. è la controllata olandese di Loomis Sayles & Company L.P.

I Contratti di Gestione degli investimenti prevedono le norme relative ai servizi di gestione degli investimenti e di consulenza forniti dai Gestori degli investimenti. I Contratti di Gestione degli Investimenti prevedono che la nomina dei Gestori degli investimenti rimanga in vigore a meno che e fino a quando non venga risolta in conformità con i termini dei contratti.

Amministratore, Custode dei Registri e Agente per i Trasferimenti

La Società di Gestione ha nominato Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited amministratore, custode dei registri ed agente per i trasferimenti della Società, in conformità al Contratto di Amministrazione. L'Amministratore sarà responsabile dell'amministrazione degli affari della Società, tra cui il calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione e la preparazione dei rendiconti della Società, subordinatamente al controllo generale da parte del Consiglio di amministrazione.

L'Amministratore è una società a responsabilità limitata costituita in Irlanda il 29 marzo 1995. L'Amministratore ha un capitale emesso e interamente liberato di 700.000 dollari statunitensi ed è una società interamente controllata da Brown Brothers Harriman & Co.

Il Contratto di Amministrazione prevede che la nomina dell'Amministratore resti in vigore fino ad avviso di recesso scritto che una parte deve inviare all'altra almeno 90 giorni prima del recesso, benché in talune circostanze il Contratto possa essere risolto immediatamente mediante una comunicazione scritta che una delle due parti invierà all'altra. Il Contratto di Amministrazione prevede una serie di indennità a favore dell'Amministratore, salvo nel caso di sua colpa, frode, malafede o dolo nell'esecuzione dei suoi doveri ed obblighi e nell'osservanza delle disposizioni riguardanti le responsabilità dell'Amministratore.

Depositario

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited è stata nominata Depositario dei beni della Società ai sensi del Contratto di Deposito. Il Depositario è stato costituito come società a responsabilità limitata in Irlanda il 29 marzo 1995. L'attività principale del Depositario è quella di depositario e intestatario fiduciario del patrimonio di organismi d'investimento collettivo. Il capitale del Depositario ammonta a 1.500.000 dollari statunitensi.

Ai sensi del Contratto di Deposito, il Depositario procederà alla custodia delle attività della Società e raccoglierà eventuali proventi derivanti dalle suddette attività per conto della Società. Inoltre, il Depositario svolgerà le seguenti mansioni principali, le quali non potranno essere delegate:

- assicurerà che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso e l'annullamento di Azioni siano svolti in conformità ai Regolamenti e allo Statuto;
 - assicurerà che il valore delle Azioni sia calcolato in conformità ai Regolamenti e allo Statuto;
 - eseguirà le istruzioni della Società fatti salvi i casi in cui queste siano in conflitto con i Regolamenti o lo Statuto;
 - assicurerà che, nell'ambito delle operazioni che riguardano le attività della Società o le attività di qualsiasi Fondo, gli eventuali pagamenti relativi alle stesse siano trasmessi al Fondo interessato secondo le consuete tempistiche;
 - assicurerà che il reddito della Società o di qualsivoglia Fondo sia applicato in conformità ai Regolamenti e allo Statuto;
 - esaminerà l'operato della Società per ciascun periodo contabile ed effettuerà un resoconto agli Azionisti; e
- assicurerà che i flussi di cassa della Società siano adeguatamente monitorati in conformità ai Regolamenti.

Il Contratto di Deposito dispone che il Depositario sia ritenuto responsabile nei confronti della Società e degli Azionisti **(i)** relativamente alla perdita di uno strumento finanziario detenuto in custodia (o detenuto in custodia da una terza parte a cui il Depositario abbia delegato le proprie funzioni di custodia), fatto salvo il caso in cui il Depositario possa dimostrare che la perdita sia insorta a seguito di un evento che sfugga al suo controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili malgrado qualsiasi ragionevole sforzo volto a evitarle e **(ii)** relativamente a tutte le altre perdite derivanti da negligenza o mancato rispetto intenzionale dei propri obblighi da parte del Depositario ai sensi dei Regolamenti.

Ove sia espressamente indicata nella descrizione del Fondo la facoltà di ricorrere a SFT (come, ad esempio, operazioni di prestito titoli e pronti contro termine attivi e passivi) o TRS, le attività oggetto di SFT e le garanzie collaterali ricevute dalla Società saranno, se possibile, custodite dal Depositario o dai suoi delegati.

La Società ha accettato di manlevare e risarcire il Depositario rispetto a qualsivoglia azione, procedimento e rivendicazione nonché rispetto a qualsivoglia perdita, costo, richiesta e spesa (ivi comprese le spese legali e professionali) che possano essere intentati, subiti o sostenuti dal Depositario per via dello svolgimento delle proprie mansioni ai sensi del Contratto di Deposito (salvo in relazione alle perdite per cui il Depositario possa essere ritenuto responsabile nei confronti della Società ai sensi del Contratto di Deposito).

Il Contratto di Deposito prevede che la nomina del Depositario resti in vigore fino ad avviso di recesso scritto che una parte deve inviare all'altra almeno 90 giorni prima del recesso, benché in talune circostanze il Contratto possa essere risolto immediatamente mediante una comunicazione scritta che una delle due parti invierà all'altra. In nessun caso, tuttavia, le funzioni di Depositario potranno cessare prima che sia stato nominato un nuovo Depositario, oppure fino a quando l'autorizzazione della Società da parte della Banca Centrale sia stata revocata. Il Contratto di Deposito prevede delle indennità a favore del Depositario, salvo per i casi di ingiustificata mancata esecuzione dei suoi

obblighi o di scorretta esecuzione, ivi compresi il dolo e la colpa, dei suoi doveri e obblighi e delle disposizioni riguardanti le responsabilità giuridiche di Depositario.

Il Depositario può delegare i propri obblighi di custodia conformemente ai Regolamenti, fermo restando che: (i) i servizi non siano delegati nell'intento di aggirare i requisiti dei Regolamenti; (ii) il Depositario possa dimostrare che vi sia una ragione obiettiva per la delega; e (iii) il Depositario abbia proceduto con cura, perizia e competenze opportune alla selezione e alla nomina di un'eventuale terza parte a cui abbia interamente o in parte delegato le proprie mansioni di custodia e proceda con cura, perizia e competenze opportune alla verifica periodica e al costante monitoraggio della suddetta terza parte e degli accordi della suddetta terza parte in relazione alle questioni ad essa delegate. Eventuali terze parti a cui il Depositario deleghi le proprie funzioni di custodia ai sensi dei Regolamenti potranno a loro volta procedere alla sub-delega delle suddette funzioni fatti salvi i medesimi requisiti applicabili alle deleghe assegnate direttamente dal Depositario. La responsabilità del Depositario non risentirà dell'eventuale delega delle relative funzioni di custodia.

Il Depositario ha delegato la custodia delle attività della Società a Brown Brothers Harriman & Co. (“**BBH&Co.**”), il relativo sub-depositario, attraverso il quale ha accesso alla rete globale di sub-depositari BBH&Co. (la “Rete globale di custodia”). La Rete globale di custodia BBH&Co. copre oltre 100 mercati in tutto il mondo. Le entità a cui la custodia delle attività della Società è stata sub-delegata sono riportate nell'**Allegato IV**.

In conformità ai Regolamenti, il Depositario non dovrà svolgere attività correlate alla Società che possano dare luogo a conflitti d'interesse tra lo stesso e (i) la Società e/o (ii) gli Azionisti fatto salvo il caso in cui abbia separato lo svolgimento delle proprie mansioni di custodia da altre mansioni potenzialmente conflittuali in conformità ai Regolamenti e che i potenziali conflitti siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli Azionisti. Per maggiori dettagli relativi ai potenziali conflitti che possono insorgere in relazione al Depositario si rimanda alla Sezione del presente Prospetto intitolata “**Conflitti di interessi**”.

Le informazioni aggiornate in merito al Depositario, alle relative mansioni, alle funzioni di custodia delegate dal Depositario, l'elenco dei delegati e dei sub-delegati a cui le funzioni di custodia sono state delegate ed eventuali conflitti di interessi saranno messi a disposizione degli Azionisti previa richiesta alla Società.

Consulenti legali

Per le questioni inerenti al diritto irlandese, la Società si avvale della consulenza dello Studio Legale William Fry LLP, 2 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda.

Revisori contabili

La Società ha nominato PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, in qualità di Revisore contabile.

Segretario

La Società ha nominato Wilton Secretarial Limited, 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda in qualità di Segretario.

Conflitti di interessi

Il Consiglio di amministrazione, la Società di Gestione, il Gestore degli Investimenti, il Depositario, l'Amministratore e il Distributore, e le loro società madri, controllate e collegate, i loro dipendenti, funzionari e i membri del Consiglio di amministrazione (collettivamente le “Parti” e, singolarmente, una “Parte”) hanno o possono avere altri investimenti finanziari o attività professionali, che possono in

talune occasioni causare conflitti di interessi con la gestione della Società. Tra questi, la gestione di altri OIC, l'acquisto e la vendita di titoli mobiliari, la consulenza in materia di investimenti e di gestione, la fornitura di servizi di amministrazione e di intestazione fiduciaria/custodia e di servizi di intermediazione e l'espletamento delle funzioni di consigliere d'amministrazione, funzionario, consulente o mandatario per conto di altri OIC o altre società, tra le quali le società in cui la Società può investire. Viene prospettata l'ipotesi in cui le Parti e, in particolare, la Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti forniscano o possano fornire consulenze ad altri fondi di investimento, che possono avere obiettivi di investimento simili, o che coincidono con quelli della Società, ipotesi in cui ripartirà equamente qualsiasi eventuale opportunità d'investimento. Ciascuna delle Parti garantirà per quanto in suo potere che in tale ipotesi, non sarà compromessa l'esecuzione dei rispettivi obblighi e che, nel caso dovesse insorgere un qualsiasi conflitto, questo sarà risolto in modo equo. Nel caso in cui una qualsiasi attività della Società sia investita in uno di tali fondi di investimento, la Parte che fornisce i relativi servizi di gestione o altri servizi di consulenza a tali altri fondi di investimento rinuncerà alle commissioni preliminari o iniziali, che potrebbe altrimenti aver titolo a incassare. In relazione a tali investimenti delle attività della Società, qualora una qualsiasi commissione fosse o potesse essere ricevuta da una Parte a seguito di un investimento del patrimonio della Società in tale fondo di investimento, tale commissione sarà pagata alla Società.

A causa della vasta portata delle operazioni intraprese dalle Parti, potrebbero sorgere dei conflitti d'interesse. Il compenso della Società di Gestione è basato su una percentuale del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo. La Società di Gestione e il Gestore degli Investimenti possono fornire servizi di valutazione all'Amministratore (assistenza nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo), in relazione a investimenti non quotati o negoziati in un Mercato Regolamentato. Inoltre, una Parte può acquistare o vendere degli investimenti nonostante gli stessi investimenti, o investimenti simili, siano posseduti, o trattati per suo conto, o connessi in altro modo con la Società. Inoltre, una Parte può acquistare, mantenere o vendere investimenti nonostante tali investimenti siano stati acquistati o venduti da, o per conto della, Società a seguito di un'operazione effettuata dalla Società, nella quale la Parte era coinvolta, a patto che l'acquisizione di tali investimenti da parte di una Parte venga realizzata a condizioni commerciali normali e al valore di mercato e che gli investimenti detenuti dalla Società siano acquistati alle migliori condizioni ragionevolmente ottenibili nel rispetto degli interessi della Società. Una Parte può trattare con la Società in qualità di mandante o di agente, purché tali eventuali affari siano condotti nel rispetto dell'interesse degli Azionisti e realizzati a condizioni commerciali normali.

Sarà possibile sottoscrivere operazioni con una Parte in nome e per conto della Società esclusivamente in circostanze in cui almeno una delle seguenti condizioni sia rispettata:

- (a) il valore dell'operazione sia certificato da un soggetto approvato dal Depositario (o dagli Amministratori nel caso di un'operazione che coinvolga il Depositario o una società collegata al Depositario) in quanto indipendente e competente; o
- (b) la sottoscrizione avvenga secondo i migliori termini su una borsa d'investimento organizzata secondo il regolamento della relativa borsa; o
- (c) laddove (a) o (b) non risultino pratici, la sottoscrizione avvenga secondo termini che il Depositario (o gli Amministratori nel caso di un'operazione che coinvolga il Depositario o una società collegata al Depositario) ritenga conformi al requisito che la suddetta operazione sia svolta secondo il principio della libera concorrenza e nel migliore interesse degli Azionisti alla data dell'operazione.

Assemblee

Gli Azionisti della Società avranno il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali della Società. L'Assemblea Generale Annuale della Società sarà normalmente convocata in Irlanda entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario della Società. Gli avvisi di convocazione delle assemblee

generali annuali saranno inviati agli azionisti unitamente alle relazioni annuali non meno di ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Relazioni e Informazioni

L'esercizio della Società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

La Società prepara una relazione annuale con i conti annuali certificati, che sono inviati agli Azionisti entro quattro mesi dal termine dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono, ossia generalmente nel mese di aprile di ogni anno. Copie delle relazioni semestrali non certificate (al 30 giugno) sono altresì inviate agli Azionisti entro due mesi dal termine del semestre al quale si riferiscono, ossia generalmente nel mese di agosto di ogni anno.

Copie del presente Prospetto e delle relazioni annuali e semestrali della Società possono essere richieste all'Amministratore, all'indirizzo fornito più sopra al paragrafo "Consiglio di amministrazione e Consulenti".

VALORIZZAZIONE, SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI

Calcolo del Valore Patrimoniale Netto

Il Valore Patrimoniale Netto di ogni Fondo è espresso nella sua valuta base. Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ogni Azione di ogni classe di un Fondo sarà effettuato dall'Amministratore in conformità a quanto prescritto dallo Statuto e ai criteri più sotto indicati al paragrafo "Informazioni Normative e Generali". Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo e del Valore Patrimoniale Netto di un'Azione di un Fondo, tranne quando la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di un qualsiasi Fondo sia stata sospesa o rinviata nelle circostanze esposte alla voce "Sospensioni temporanee", sarà elaborato ad ogni Momento di Valutazione e gli Azionisti potranno prenderne visione su richiesta. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione sarà anche messo a disposizione del pubblico presso gli uffici del Promotore e dell'Amministratore nel normale orario di apertura degli uffici e sarà pubblicato sul sito Web del Promotore all'indirizzo <https://www.im.natixis.com/intl/intl-fund-documents> (che deve essere mantenuto aggiornato).

Il Valore Patrimoniale Netto di una qualsiasi Classe di azioni all'interno di un Fondo sarà elaborato sottraendo una percentuale delle passività del Fondo proporzionale alla percentuale delle attività del Fondo attribuibile a quella classe.

Il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Azione di ciascuna classe sarà determinato dividendo il Valore Patrimoniale Netto della classe per il numero di Azioni di quella classe.

Il prezzo per Azione al quale le Azioni sono sottoscritte o rimborsate è pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione (il "Prezzo"). Alle Azioni è attribuito un "prezzo unitario" in modo che lo stesso prezzo di un'Azione si applichi sia agli investitori che sottoscrivono sia a quelli che richiedono il rimborso in un determinato Giorno di contrattazione. Come riportato nel relativo Supplemento, una commissione di vendita è applicabile (in aggiunta al Prezzo) alla sottoscrizione di alcune Classi di azioni.

Ove previsto nel relativo Supplemento, un Fondo può applicare un meccanismo di single swing pricing invece del meccanismo del prezzo unitario sopra descritto. Qualora venga applicata tale metodologia di prezzo, il Prezzo in un dato Giorno di contrattazione può essere rettificato al fine di tenere conto dell'impatto della diluizione e di proteggere gli interessi degli Azionisti, nel caso di sottoscrizioni, rimborsi e/o conversioni di ampia portata nel o dal Fondo in un determinato Giorno di contrattazione. Ciò significa che, qualora in un qualsiasi giorno di contrattazione l'insieme delle transazioni nelle Azioni di un Fondo superi una soglia definita dal Consiglio di amministrazione, il Valore Patrimoniale Netto potrà essere adeguato di un dato importo, non superiore al 2% del Valore Patrimoniale Netto di riferimento, per riflettere gli oneri fiscali stimati e i costi di contrattazione applicabili al Fondo oltre allo spread di contrattazione stimato relativo alle attività in cui il Fondo investe/disinveste. In tal caso il Valore Patrimoniale Netto per Azione, secondo quanto pubblicato, corrisponde al Valore Patrimoniale Netto per il quale è stato applicato il meccanismo di swing pricing. Nel caso venga applicata una tale rettifica, normalmente si registra un aumento del Valore Patrimoniale Netto per Azione in presenza di ingenti flussi netti in entrata nel Fondo e una riduzione dello stesso nel caso di ingenti flussi netti in uscita dal Fondo.

Sottoscrizioni

Il Consiglio di amministrazione può emettere Azioni di qualsiasi classe di un qualsiasi Fondo alle condizioni da esso di volta in volta determinate. I termini e le condizioni applicabili all'emissione di Azioni di qualsiasi classe unitamente alle formalità e alle procedure di sottoscrizione e pagamento, sono stabiliti nel relativo Supplemento. Tutte le azioni saranno emesse in forma nominativa, e saranno rappresentate dall'iscrizione nel libro soci della Società; le conferme scritte, che saranno inviate ai

richiedenti una volta ricevuta la loro richiesta di sottoscrizione, esporranno gli estremi della titolarità delle Azioni che sono state emesse. Non saranno emessi certificati. Uno dei vantaggi di questo, a parte il fatto di evitare l'inconveniente della perdita o danneggiamento dei certificati, è quello che gli Azionisti potranno riscattare le Azioni emesse in forma nominativa in facsimile. La Società può imporre una commissione che può arrivare fino a 50 dollari statunitensi per ogni emissione di certificati; a questa commissione la Società può tuttavia rinunciare in tutto o in parte a discrezione del Consiglio di amministrazione.

Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di amministrazione ha il potere di emettere le Azioni e, a sua totale discrezione, può accettare o respingere, in toto o in parte, una richiesta di sottoscrizione senza doverne fornire i motivi, compresi, ma non limitati a, i casi in cui esso ritenga che il richiedente effettui operazioni eccessivamente frequenti o di market timing. Qualsiasi sottoscrizione di Azioni è subordinata alla ricezione da parte della Società o del suo delegato, l'Amministratore, dei documenti di sottoscrizione originali e al rispetto di tutte le procedure anti-riciclaggio prima dell'emissione delle Azioni. Il Consiglio di amministrazione ha il potere di imporre qualsiasi restrizione che giudichi necessaria per impedire che una qualsiasi Azione possa essere acquistata da persone tali da determinare che la proprietà diretta o indiretta di Azioni possa divenire di persone che non siano Detentori Qualificati, oppure che possano esporre la Società a conseguenze negative sul piano fiscale o normativo. Il Consiglio di amministrazione sconsiglia negoziazioni di brevissimo termine, che potrebbero avere un impatto negativo sui Fondi e sui rispettivi Azionisti. Gli acquisti e i rimborsi frequenti di Azioni possono creare determinati rischi per gli altri Azionisti di un Fondo, tra cui il rischio di diluizione del valore delle Azioni del Fondo detenute da azionisti di lungo termine, l'interferenza con una gestione efficiente del portafoglio di ciascun Fondo, nonché l'aumento dei costi amministrativi e di intermediazione. Anche i Fondi che investono in titoli che richiedono speciali processi di valutazione (come titoli esteri o non classificati ai fini dell'investimento) possono vedere aumentata l'esposizione a tali rischi. Quindi, il Consiglio di amministrazione può, a propria discrezione, rifiutare richieste di acquisto o di conversione di Azioni, qualora ritenga che tali operazioni possano incidere negativamente sul Fondo.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre imporre restrizioni alla sottoscrizione di Azioni di un Fondo da parte di soggetti o entità (ivi compresi, tra l'altro, i soggetti o le entità connessi a uno strumento, un titolo o un veicolo d'investimento strutturato, garantito o di analoga natura non consentito), qualora ritenga che tale sottoscrizione possa avere conseguenze negative per gli Azionisti del Fondo o ai fini della realizzazione degli obiettivi e delle politiche d'investimento dello stesso.

Nel caso una richiesta non sia accettata, le eventuali somme di denaro ricevute saranno restituite al richiedente non appena possibile (una volta detratte le eventuali spese per tale restituzione) per mezzo di trasferimento telegrafico (tuttavia senza interessi, costi o risarcimenti).

Gli importi di sottoscrizione ricevuti rispetto a un Fondo in previsione dell'emissione di Azioni potranno essere detenuti all'interno di un Collection Account per conto della Società. Per una maggiore comprensione delle proprie posizioni relative agli importi detenuti all'interno di un Collection Account, si rimandano gli Azionisti all'informativa sui rischi "**Rischi legati al conto sottoscrizioni e rimborsi relativi al fondo multicomparto in contanti ("Collection Account")**" di cui alla Sezione del presente Prospetto intitolata "**Fattori di rischio**".

Nessuna Azione di un qualsiasi Fondo sarà emessa o assegnata in un periodo durante il quale la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di quel Fondo sia stata sospesa.

Gli Azionisti che effettuano l'investimento tramite consulenti finanziari che utilizzano sistemi di compensazione per l'elaborazione delle transazioni devono tenere presente che alcuni sistemi di compensazione possono elaborare le transazioni in blocco una o due volte al giorno dopo l'Ora di scadenza delle contrattazioni del Fondo (specificata nel Supplemento del Fondo interessato). Si fa altresì presente che l'elaborazione dei Moduli di sottoscrizione ricevuti dopo l'Ora di scadenza delle

contrattazioni del Fondo sarà rimandata al Giorno di contrattazione successivo. Per ulteriori chiarimenti, si invitano gli interessati a contattare il proprio consulente finanziario di fiducia.

Rimborsi

Gli Azionisti possono chiedere il rimborso delle loro azioni in qualsiasi Giorno di contrattazione conformemente alle procedure stabilite nel relativo Supplemento. Il pagamento dei proventi di rimborso e dei dividendi da parte di un Fondo è soggetto alla ricezione da parte della Società o dell'Amministratore, dei documenti di sottoscrizione originali nonché alla conformità a tutte le procedure anti-riciclaggio.

Qualora il totale delle richieste di rimborso per un Fondo in un qualsiasi Giorno di contrattazione sia superiore al 10% del numero totale di azioni in circolazione in quel Fondo, ciascuna richiesta di rimborso relativa alle Azioni di tale Fondo può subire una riduzione in una misura tale che il numero totale di Azioni di ciascun Fondo da riscattare in quel Giorno di contrattazione non superi il 10% del numero totale delle Azioni circolanti in quel Fondo. Qualsiasi richiesta di rimborso o conversione, una volta ridotta nel modo sopra indicato, deve essere riportata al Giorno di contrattazione successivo ed eseguita coerentemente con i Requisiti della Banca Centrale. Se le richieste di rimborso devono essere riportate, il Consiglio di amministrazione farà in modo che gli Azionisti le cui operazioni abbiano subito tale differimento ne siano prontamente informati. Le stesse disposizioni sono applicate alle richieste di conversione, nella misura in cui tali richieste di conversione e rimborso richiedano la liquidazione di un importo superiore al 10% del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo. Per maggiori informazioni, si rimanda allo Statuto.

Secondo quanto ritenuto opportuno, fino al pagamento ai rispettivi Azionisti, i proventi di rimborso in contanti potranno essere detenuti all'interno di un Collection Account e/o di uno o più Held Redemptions Collection Account, per conto della Società. Per una maggiore comprensione delle proprie posizioni relative agli importi detenuti all'interno di un Collection Account, si rimandano gli Azionisti all'informativa sui rischi "**Rischi legati al conto sottoscrizioni e rimborsi relativi al fondo multicomparto in contanti ("Collection Account")**" di cui alla Sezione del presente Prospetto intitolata "**Fattori di rischio**".

La Società avrà l'obbligo di trattenere le imposte irlandesi sugli importi dei rimborsi, al tasso applicabile, salvo non abbia ricevuto dall'Azionista la Relativa Dichiarazione nella forma prescritta, attestante che l'Azionista non è un individuo Residente in Irlanda o Ordinariamente Residente in Irlanda rispetto al quale sarebbe necessario dedurre le tasse.

Qualora venga richiesto alla Società di dedurre, trattenere o pagare tasse compresi eventuali penali e interessi in seguito a particolari eventi come incasso, rimborso, cessione o presunta cessione di Azioni di partecipazione da parte di/o pagamento di distribuzioni a un Azionista (nel caso di rimborso o trasferimento di Azioni di partecipazione o del pagamento di un dividendo o della presunta cessione di Azioni di partecipazione o altro), il Consiglio di amministrazione potrà dedurre dai proventi dovuti all'Azionista l'importo liquido pari alla passività oppure potrà predisporre il rimborso forzato e l'annullamento delle Azioni di partecipazione dell'Azionista in misura sufficiente dopo aver dedotto eventuali commissioni di rimborso per risolvere tale passività. L'Azionista è tenuto a indennizzare la Società per eventuali perdite subite in relazione a obblighi o passività da dedurre.

Gli Azionisti che effettuano il rimborso tramite consulenti finanziari che utilizzano sistemi di compensazione per l'elaborazione delle transazioni devono tenere presente che alcuni sistemi di compensazione possono elaborare le transazioni in blocco una o due volte al giorno dopo l'Ora di scadenza delle contrattazioni del Fondo (specificata nel Supplemento del Fondo interessato). Si fa altresì presente che l'elaborazione delle Richieste di rimborso ricevute dopo l'Ora di scadenza delle contrattazioni del Fondo sarà rimandata al Giorno di contrattazione successivo. Per ulteriori chiarimenti, si invitano gli interessati a contattare il proprio consulente finanziario di fiducia.

Rimborso coattivo

Gli Amministratori possono procedere al rimborso coattivo delle Azioni di Partecipazione qualora divengano consapevoli o ritengano che queste sono detenute, direttamente o indirettamente, da (i) una persona che non è un Detentore Qualificato, oppure ciò esponga il Fondo a conseguenze fiscali o normative sfavorevoli, da (ii) persone o entità (tra cui, a mero titolo esemplificativo, persone fisiche o giuridiche connesse a strumenti, note o programmi strutturati, garantiti o di natura analoga non autorizzati) la cui ulteriore partecipazione al Fondo potrebbe avere conseguenze avverse per gli altri Azionisti o per il conseguimento degli obiettivi e delle politiche di investimento del Fondo, (iii) Azionisti che partecipano o hanno partecipato ad attività di marketing e/o di vendita utilizzando senza il previo consenso scritto della Società il nome della Società, di un Fondo, della Società di Gestione e/o del Gestore degli Investimenti o di qualsiasi gestore di strategie o di portafoglio o facendo riferimento ad essi, oppure (iv) qualora nessun assegno, certificato azionario o nessuna conferma di proprietà di azioni sia stato/a incassato/a o confermato/a e qualora la Società non abbia ricevuto alcuna comunicazione dall’Azionista o dalle persone aventi diritto per un periodo di almeno sei anni.

Qualora la Società sia costretta a procedere al Rimborso Coattivo di Azioni per i motivi sopra descritti e la partecipazione di un Azionista abbia causato alla Società o al Fondo/i perdite connesse all’applicazione della ritenuta d’acconto che senza la presenza di tale Azionista non sarebbero state sostenute, la Società potrà rimborsare le Azioni di tale Azionista trattenendo dal valore di riscatto l’importo necessario a coprire le perdite verificatesi esclusivamente in conseguenza alla partecipazione di tale Azionista. Qualora esistano più Azionisti nella stessa situazione, la trattenuta sarà calcolata in base al valore relativo delle Azioni ad essi rispettivamente rimborsate.

Valuta di Pagamento e Operazioni in Valuta Estera

Nel caso in cui i pagamenti relativi a rimborsi di Azioni oppure i pagamenti di dividendi fossero effettuati o richiesti in una valuta principale diversa dalla valuta della relativa classe di ciascun Fondo, qualsiasi operazione di cambio resa necessaria sarà effettuata dall’Amministratore per conto del richiedente, a suo rischio e a sue spese, al momento del ricevimento dei fondi disponibili, nel caso di sottoscrizioni, al momento in cui la richiesta di rimborso è ricevuta ed accettata, in caso di rimborsi, e al momento del pagamento, in caso di dividendi.

Rimborso totale

La totalità delle Azioni di qualsiasi classe di un qualsiasi Fondo può essere riscattata se:

- (a) i possessori del 75% del valore di una Classe di azioni di un Fondo approvano il riscatto durante un’assemblea degli Azionisti, della quale sia stata data comunicazione non più di dodici e non meno di quattro settimane prima; oppure
- (b) a discrezione del Consiglio di amministrazione, se, una volta trascorso il primo anno dalla prima emissione di Azioni della relativa classe, il Valore Patrimoniale Netto del Fondo del quale la classe è parte diminuisce al di sotto dell’importo per tale periodo specificato nel Supplemento relativo a tale Fondo.

Tutte le Azioni della Società saranno rimborsate e il Consiglio di amministrazione inoltrerà alla Banca Centrale la richiesta di revocare l’autorizzazione della Società qualora il Depositario abbia notificato la sua intenzione di recedere dall’incarico (e non abbia ritirato le dimissioni) ai sensi del Contratto di deposito e nessun nuovo depositario sia stato formalmente approvato e nominato entro 180 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione.

Trasferimento di Azioni

Le Azioni sono (salvo quanto più avanti specificato) pienamente trasferibili e possono essere trasferite per iscritto in una forma approvata dal Consiglio di amministrazione. I cessionari, prima della registrazione di qualsiasi trasferimento, devono compilare un Modulo di sottoscrizione e fornire tutte le informazioni (ad esempio relative all'identità) che saranno ragionevolmente richieste dalla Società. Il Consiglio di amministrazione può rifiutarsi di registrare un qualsiasi trasferimento di Azioni qualora sia possibile che le stesse vengano acquisite in proprietà diretta o indiretta da soggetti che non siano Detentori Qualificati, oppure che possano esporre la Società a conseguenze negative sul piano fiscale o normativo.

La Società sarà obbligata a calcolare l'importo dovuto ai fini delle imposte irlandesi sul valore delle Azioni trasferite al tasso applicabile salvo abbia ricevuto dall'Azionista la Dichiarazione Pertinente nella forma prescritta, attestante che l'Azionista non è un individuo Residente in Irlanda o Ordinariamente Residente in Irlanda rispetto al quale sarebbe necessario dedurre le tasse. La Società si riserva il diritto di rimborsare le Azioni detenute da un cedente nella misura necessaria a sottrarre la Società agli obblighi fiscali derivanti.

Sospensioni temporanee

La Società può sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di un qualsiasi Fondo e l'emissione e il riscatto di Azioni di qualsiasi classe di un qualsiasi Fondo:

- (a) durante l'intera durata, o parte di essa, di qualsiasi periodo in cui uno dei mercati principali nei quali una parte significativa degli investimenti del Fondo in questione sia quotata, inserita in listino, negoziata o trattata sia chiuso (tranne che per i normali fine settimana o le feste riconosciute), o qualsiasi periodo in cui le transazioni in tali mercati siano soggette a restrizioni o sospese, o qualsiasi periodo in cui la trattazione di qualsiasi borsa di future o mercato sia limitata o sospesa;
- (b) durante l'intera durata, o parte di essa, di qualsiasi periodo in cui, a seguito di eventi di natura politica, economica, militare o monetaria o altre circostanze non soggette al controllo, alla responsabilità ed all'autorità del Consiglio di amministrazione, qualsiasi vendita o valutazione degli Investimenti del Fondo rilevante non sia ad avviso del Consiglio di amministrazione ragionevolmente praticabile senza che questo sia gravemente pregiudizievole degli interessi dei possessori di Azioni in generale o dei possessori di Azioni del Fondo in questione se, ad avviso del Consiglio di amministrazione, il Valore Patrimoniale Netto non possa essere calcolato o tale vendita arrechi danni materiali ai possessori di Azioni in generale o ai possessori di Azioni del Fondo in questione;
- (c) durante l'intera durata, o parte di essa, di qualsiasi periodo in cui si verifichi un'interruzione nei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del valore di ciascuno degli Investimenti della Società oppure quando per qualsiasi altro motivo il valore di ciascuno degli Investimenti o di altre attività del Fondo in questione non possano essere equamente o ragionevolmente accertati;
- (d) durante l'intera durata, o parte di essa, di qualsiasi periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i fondi necessari al pagamento dei rimborsi oppure quando tali pagamenti non possono, ad avviso del Consiglio di amministrazione, essere effettuati ai normali prezzi o tassi di cambio, oppure nel corso del quale sorgano delle difficoltà, o si presuma possano sorgere difficoltà, nel trasferimento di somme di denaro o attività necessarie per sottoscrizioni, rimborsi o negoziazioni; oppure
- (e) a seguito della pubblicazione di un avviso di convocazione per un'assemblea generale degli Azionisti allo scopo di deliberare la messa in liquidazione della Società.

La Società, nei limiti del possibile, adotterà ogni misura necessaria per porre fine nel più breve tempo possibile a qualsiasi periodo di sospensione.

Nel caso si verifichi una delle summenzionate sospensioni, la Società dovrà darne notizia nella/e pubblicazione/i in cui sono pubblicati i prezzi delle Azioni, e notificarlo immediatamente (e in ogni caso durante il Giorno di contrattazione nel quale si è verificata la sospensione) alla Banca Centrale e a qualsiasi altra autorità competente di uno Stato Membro o altro Paese in cui le Azioni sono commercializzate, conformemente ai requisiti applicabili in tale Paese.

Conversioni tra Classi di azioni e Fondi

Qualsiasi Azionista può richiedere la conversione di Azioni da un Fondo o Classe di azioni in un altro Fondo o un'altra Classe di azioni. Dal punto di vista operativo, tale richiesta di conversione viene trattata come un rimborso di Azioni e un contestuale acquisto di Azioni. Di conseguenza, qualsiasi Azionista che richieda detta conversione deve conformarsi alle procedure di rimborso e di sottoscrizione nonché a tutti gli altri requisiti, in particolare quelli relativi agli investitori, all'investimento minimo e alla partecipazione minima, applicabili a ciascun Fondo o a ciascuna Classe di azioni in questione.

Se le Azioni vengono convertite in Azioni di un altro Fondo o di un'altra Classe di azioni con commissioni di vendita uguali o inferiori, non viene applicata alcuna commissione aggiuntiva. Se le Azioni vengono convertite in Azioni di un altro Fondo o di un'altra Classe di azioni con commissioni di vendita superiori, la conversione può essere soggetta a una commissione di conversione pari alla differenza percentuale delle commissioni di vendita delle relative Azioni. L'importo effettivo della commissione di conversione è determinato dall'intermediario finanziario tramite cui viene effettuata la conversione di Azioni, che tratterà detta commissione a titolo di compenso per la propria attività d'intermediazione.

La conversione di Azioni tra Fondi o Classi di azioni con frequenze di valutazione diverse può essere effettuata esclusivamente in un normale Giorno di contrattazione. Se le Azioni vengono convertite in Azioni di un altro Fondo o di un'altra Classe che, per la sottoscrizione, ha un periodo di notifica diverso da quello richiesto per il rimborso delle Azioni originarie, ai fini della conversione si applicherà il periodo di notifica più lungo.

Nel caso in cui un Azionista non abbia più diritto a investire nelle Azioni di cui è titolare poiché non soddisfa più i requisiti degli investitori definiti nel Prospetto, la Società può decidere di convertire, senza preavviso o onere alcuno, le Azioni detenute dall'Azionista in altre Azioni il cui tasso di commissione massimo sia il più basso tra le classi di Azioni per le quali l'Azionista risponde ai requisiti degli investitori.

Sottoscrizioni/Rimborsi in natura

Sottoscrizioni in natura

Il Consiglio di amministrazione può emettere Azioni di una qualsiasi classe dei Fondi mediante scambio di Investimenti, a condizione che:

- (a) nel caso di una persona che non sia un Azionista, nessuna Azione potrà essere emessa fino a quando la persona interessata non abbia compilato e consegnato al Distributore, e/o a qualsiasi subdistributore, un Modulo di Sottoscrizione come indicato nel presente Prospetto (o in altro modo) e soddisfatto tutti i requisiti previsti dal Consiglio di amministrazione, dal Distributore e/o da qualsiasi subdistributore e dall'Amministratore in riferimento alla richiesta di sottoscrizione da parte di tale persona;

- (b) la natura degli Investimenti conferiti al Fondo sia tale da qualificarli come investimenti di tale Fondo in conformità agli obiettivi, alle politiche e restrizioni degli investimenti dello stesso Fondo;
- (c) nessuna Azione sarà emessa fino a quando gli Investimenti non saranno stati depositati presso il Depositario o qualsiasi subdepositario in forma ritenuta adeguata al Depositario, e fintantoché il Depositario non dichiari che i termini di tale regolamento siano tali da non produrre alcun danno agli Azionisti del Fondo esistenti; e
- (d) qualsiasi scambio sarà effettuato in base alla condizione (compresa la pattuizione di pagare qualsiasi spesa per scambi e qualsiasi commissione iniziale che sarebbero state dovute per Azioni emesse contro pagamento in contanti) che il numero di Azioni emesse contro pagamento in natura non dovrà essere superiore al numero di Azioni che sarebbero state emesse contro pagamento in contanti di una somma uguale al valore degli Investimenti in questione calcolato in conformità con le procedure previste per la valutazione del patrimonio della Società. Tale somma può essere aumentata di un determinato importo fissato dal Consiglio di amministrazione in maniera tale da rappresentare un adeguato accantonamento per Diritti e Commissioni che sarebbero stati sostenuti dal Fondo nell'acquisizione degli Investimenti mediante acquisto in contanti, oppure diminuita di un determinato importo fissato dal Consiglio di amministrazione in maniera tale da rappresentare Diritti e Commissioni che devono essere pagati al Fondo a seguito dell'acquisizione diretta degli Investimenti da parte del Fondo.

Rimborsi in natura

La Società può riscattare Azioni di una qualsiasi classe dei Fondi mediante scambio di Investimenti, a condizione che:

- (a) l'Azionista abbia comunicato all'Amministratore una richiesta di rimborso, come indicato nel presente Prospetto, e la richiesta di rimborso sia conforme a tutti i requisiti del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore con riferimento a tale richiesta e l'Azionista che richiede il rimborso delle Azioni si conformi a tale procedura;
- (b) l'Amministratore abbia riconosciuto che i termini di qualsiasi scambio non sono tali da arrecare un qualsiasi danno ai rimanenti Azionisti, e abbia deciso che, invece di rimborsare le Azioni in contanti, il rimborso sia regolato in contanti mediante il trasferimento all'Azionista degli Investimenti, purché il relativo valore non sia superiore all'importo che sarebbe stato dovuto per un rimborso in contanti, e purché il trasferimento degli Investimenti sia approvato dal Depositario. Tale somma può essere ridotta di un determinato importo fissato dal Consiglio di amministrazione in maniera tale da rappresentare un adeguato accantonamento per Diritti e Commissioni che sarebbero stati dovuti al Fondo in relazione al trasferimento degli Investimenti direttamente da parte del Fondo, ovvero aumentata di un determinato importo fissato dal Consiglio di amministrazione in maniera tale da rappresentare Diritti e Commissioni che sarebbero stati pagati dal Fondo in caso di smobilizzo degli Investimenti. L'eventuale saldo passivo tra il valore degli Investimenti trasferiti in occasione di un rimborso in contanti ed i proventi del rimborso che sarebbero stati pagati in relazione a un rimborso contanti, deve essere regolato in contanti.

In caso di esercizio dei poteri conferiti all'Amministratore dal paragrafo (b), questo informerà il Depositario e fornirà ad esso gli estremi degli Investimenti da trasferire, oltre all'eventuale importo in contanti da versare all'Azionista.

Qualora un Azionista richieda il rimborso di un numero di Azioni pari ad almeno il 5% del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo, il Consiglio di amministrazione potrà a propria discrezione

rimborsare le Azioni tramite uno scambio con investimenti e in tal caso la Società, laddove richiesto dall’Azionista che ha inoltrato la richiesta di rimborso, venderà gli investimenti per conto dell’Azionista. Il costo della vendita potrà essere addebitato all’Azionista.

Informativa sulle posizioni del Fondo

Gli Azionisti e i potenziali investitori possono richiedere informazioni sulle posizioni di un Fondo entro la scadenza del consueto termine di pubblicazione previsto dal Fondo. Ogni richiesta sarà esaminata nel merito e il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione, nell’interesse del Fondo e in conformità alle leggi e alle normative in vigore (in particolare quelle relative alla prevenzione delle operazioni di market timing e di pratiche analoghe) autorizzare la pubblicazione di informazioni sulle posizioni del Fondo (i) nel rispetto di talune restrizioni volte a tutelare gli interessi del Fondo e (ii) previa accettazione da parte dell’investitore o dell’Azionista dei termini di un accordo di riservatezza.

Tutela dei dati personali

I potenziali investitori sono invitati a consultare il Modulo di Richiesta per conoscere nel dettaglio quali leggi e normative in materia di protezione dei dati si applicano alla Società.

COMMISSIONI E SPESE

Informazioni generali

Tutte le commissioni e spese relative alla Società e le commissioni dei consulenti della Società sono state sostenute dalla Società. Le commissioni e spese all’interno di ciascun Fondo e classe saranno stabilite nel Supplemento applicabile.

Le eventuali imposte sul valore aggiunto sulle commissioni pagate alla Società di Gestione, al Depositario e all’Amministratore saranno a carico della Società.

La Società pagherà a valere sulle attività di ciascun Fondo:

- (a) le commissioni, i costi e le spese delle operazioni, dovute alla Società di Gestione, all’Amministratore e al Depositario (inclusi i subdepositari), nominati in relazione a tale Fondo;
- (b) le commissioni e spese del Consiglio di amministrazione,
- (c) commissioni relative alla pubblicazione e alla diffusione delle informazioni sul Valore Patrimoniale Netto;
- (d) imposte di bollo, tasse, intermediazioni o altre spese incorse nell’acquisizione e vendita degli Investimenti;
- (e) le commissioni e spese dei revisori contabili ufficiali e dei consulenti fiscali, legali e altri esperti e spese di segreteria della società;
- (f) il contributo prelevato dalla Banca Centrale per il finanziamento del settore;
- (g) commissioni e spese relative alla distribuzione delle Azioni di Partecipazione e ai costi di registrazione della Società nelle giurisdizioni fuori dall’Irlanda, comprese commissioni e spese di agenti di rappresentanza, per i servizi o i pagamenti in tali Paesi o territori

(le commissioni e le spese di tale agente di rappresentanza, per i servizi e o i pagamenti saranno corrisposte ai normali tassi commerciali);

- (h) i costi per la stampa e la distribuzione del Prospetto, dei supplementi dei Fondi, dei documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (“**Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori**”) emessi nel rispetto dei Regolamenti e dei Requisiti della Banca Centrale, delle relazioni, dei memoranda contabili e informativi, i costi editoriali e qualsiasi costo sostenuto a seguito degli aggiornamenti periodici del Prospetto, del supplemento, del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e qualsiasi altra spesa amministrativa;
- (i) qualsiasi eventuale compenso per traduzioni;
- (j) qualsiasi altra commissione e spesa riguardante la gestione e l’amministrazione della Società oppure attribuibile agli investimenti della Società;
 - a. in relazione a ciascun esercizio finanziario della Società nel corso del quale siano state determinate spese, l’eventuale quota delle spese di costituzione e ricostituzione ammortizzabili in quell’anno;
 - b. tutte le somme esigibili con riferimento a qualsiasi politica assicurativa adottata dalla Società, comprese in via non limitativa politiche riferite alla copertura assicurativa per responsabilità da parte di dirigenti e funzionari;
 - c. i costi di eventuali operazioni di fusione o ristrutturazione della Società o di qualsiasi Fondo; e
 - d. le commissioni collegate allo scioglimento della Società e/o di qualsiasi Fondo;

in ciascun caso con l’aggiunta dell’imposta sul valore aggiunto applicabile.

Le sopraelencate spese sono ripartite tra ciascun Fondo e classe alle condizioni e nel modo giudicato dal Consiglio di amministrazione (con il consenso del Depositario) equo e ragionevole.

Il totale delle commissioni della Società di Gestione, dell’Amministratore, del Depositario (inclusi i subdepositari) e del Consiglio di amministrazione con riferimento a ciascun Fondo non saranno superiori a una determinata percentuale annuale del Valore Patrimoniale Netto del Fondo pertinente (unitamente a eventuali ragionevoli spese vive adeguatamente giustificate e a tutte le Imposte sul Valore Aggiunto dovute su tali commissioni e spese) come indicato nel Supplemento applicabile. Questa percentuale può essere aumentata fino a un massimo dell’1,5% annuo del Valore Patrimoniale Netto della Società, a condizione che tale aumento sia approvato dal Consiglio di amministrazione e che sia fornita una comunicazione scritta con un mese d’anticipo agli Azionisti del Fondo rilevante. La Società di Gestione ha inoltre la facoltà di ridurre in toto o in parte la commissione di gestione per quegli investitori e alle condizioni che potrà decidere a sua esclusiva discrezione.

La Società di Gestione sarà tenuta al regolamento delle commissioni e spese dei Gestori degli Investimenti, decurtandole dalle proprie commissioni, in conformità ai termini dei Contratti di Gestione degli Investimenti.

La Società di Gestione sarà responsabile delle commissioni e spese di ciascun distributore, agente o intermediario da essa nominato. La Società di Gestione ha inoltre la facoltà di ridurre in toto o in parte la commissione di distribuzione per quegli investitori e alle condizioni che potrà decidere a sua esclusiva discrezione, conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Commissione di vendita

Il Consiglio di amministrazione potrà addebitare una commissione di vendita sull'emissione di Azioni di un Fondo, fino a un massimo del 3% del prezzo, per coprire i costi di vendita e commercializzazione. La commissione di vendita massima per le Azioni di ciascun Fondo è indicata nel relativo Supplemento. I membri del Consiglio di amministrazione possono rinunciare completamente o parzialmente alla commissione di sottoscrizione.

ALLOCAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ

Lo Statuto prevede la costituzione di un Fondo separato con diverse Classi di azioni da gestire come segue:

- (a) le registrazioni contabili e i conti di ciascun Fondo saranno mantenuti separati nella valuta di base del relativo Fondo;
- (b) le passività di ciascun Fondo saranno imputabili esclusivamente a tale Fondo;
- (c) le attività di ciascun Fondo apparterranno esclusivamente a quel Fondo, resteranno separate nelle registrazioni del Depositario rispetto alle attività di altri Fondi e non saranno utilizzate (salvo ove previsto dall'Act) per pagare direttamente o indirettamente le obbligazioni o le pretese in relazione agli altri Fondi;
- (d) i proventi derivanti dall'emissione di ciascuna Classe di azioni saranno attribuiti al Fondo istituito per tale classe o Classi di azioni, e le attività e passività, i redditi e le spese attribuibili a ciò saranno attribuiti a tale Fondo nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto;
- (e) qualora un'attività derivi da un'altra attività, l'attività derivata sarà attribuita allo stesso Fondo, così come le attività dalle quali essa deriva, e, a ciascuna rivalutazione di un'attività, l'aumento o la diminuzione del valore saranno imputati al relativo Fondo; e
- (f) nel caso in cui un'attività o una passività della Società non possano essere considerate attribuibili a un Fondo specifico, il Consiglio di amministrazione avrà la discrezione, previo consenso dei revisori contabili, di determinare i criteri in base ai quali tale attività o passività sarà allocata tra i Fondi e il Consiglio di amministrazione avrà in qualsiasi momento e di volta in volta il potere, previo consenso dei Revisori contabili, di rivedere tali criteri, a condizione che l'approvazione dei Revisori contabili non sia richiesta in quei casi in cui l'attività o passività sia collocata tra tutti i Fondi pro rata sulla base dei loro Valori Patrimoniali Netti.

TASSAZIONE

Informazioni generali

Le informazioni date non sono esaustive e non costituiscono una consulenza fiscale o legale. I potenziali investitori dovrebbero consultare i propri consulenti professionali circa le implicazioni relative a sottoscrizioni, acquisti, detenzioni, conversioni o cessioni di Azioni ai sensi delle leggi delle giurisdizioni nelle quali essi possono essere soggetti a tassazione.

Quanto segue costituisce un breve riassunto di determinati aspetti di leggi e consuetudini fiscali irlandesi relativi alle transazioni contemplate nel presente Prospetto. Esso è basato sulla legge, le consuetudini e l'interpretazione ufficiale attualmente in vigore, tutte soggette a modifica.

I dividendi, interessi e plusvalenze (se presenti) che ognuno dei Fondi riceve rispetto ai propri investimenti (diversi da titoli di emittenti irlandesi) possono essere soggetti a imposte, incluse le ritenute, nei Paesi in cui si trovano gli emittenti degli investimenti. Si anticipa che la Società non sarà in grado di beneficiare di ritenute a tasso ridotto previste nelle convenzioni sulla doppia imposizione tra l'Irlanda e tali Paesi.

Se questa posizione cambierà in futuro, e l'applicazione di un'aliquota inferiore dovesse dar luogo a un rimborso alla Società, il Valore Patrimoniale Netto non sarà aggiustato e il beneficio sarà distribuito proporzionalmente tra gli Azionisti esistenti al momento del rimborso.

Gli Azionisti che non sono residenti in Irlanda possono essere tassati in conformità con le leggi di altre giurisdizioni. Il presente Prospetto non si pronuncia in alcun modo in riferimento a tali giurisdizioni. Si consiglia agli investitori di discutere con i propri consulenti fiscali le conseguenze della sottoscrizione, detenzione, trasferimento o rimborso di Azioni prima di investire nella Società.

Tassazione Irlandese

Al Consiglio di amministrazione è stata data una consulenza in base alla quale, poiché la Società è residente in Irlanda ai fini fiscali, la sua posizione fiscale e quella degli Azionisti deve essere come descritto di seguito.

Definizioni

Verranno applicate le seguenti definizioni, ai fini del presente paragrafo.

“Servizio giudiziario”

Il Servizio Giudiziario è responsabile dell'amministrazione di denaro sotto il controllo o soggetto ad ordinanza dei Tribunali.

“Misure Equivalenti”

Si applicano a un organismo di investimento nel caso in cui l'Ufficio delle entrate irlandese abbia comunicato a tale organismo di investimento l'approvazione ai sensi della Sezione 739D(7B) del Taxes Act, la legge irlandese sulle tasse, e tale approvazione non sia stata ritirata.

“Investitore Irlandese Esente” indica

- un Intermediario come descritto dalla Sezione 739B del Taxes Act;

- un piano previdenziale che è un organismo esente approvato ai sensi della Sezione 774 del “Taxes Act” o un contratto annuale di pensionamento al quale si applicano la Sezione 784 o 785 del Taxes Act;
 - una Società che svolge attività assicurative nel ramo vita, ai sensi della Sezione 706 del Taxes Act;
 - un organismo di investimento, ai sensi della Sezione 739B(1) del Taxes Act;
 - un organismo di investimento speciale, ai sensi della Sezione 737 del Taxes Act;
 - un istituto di beneficenza costituito da un soggetto di cui alla Sezione 739D(6)(f)(i) del Taxes Act;
 - una società di gestione qualificata ai sensi della Sezione 734(1) del Taxes Act;
 - uno unit-trust cui si applica la Sezione 731(5) del Taxes Act;
 - una società specifica ai sensi della Sezione 734(1) del Taxes Act;
 - un soggetto che abbia il diritto all’esonazione dalla tassa su proventi e plusvalenze ai sensi della sezione 784A(2) TCA o della sezione 848E TCA e qualora le Azioni detenute siano attività di un Fondo di pensionamento approvato, un Fondo minimo di pensionamento approvato ovvero un conto speciale di incentivazione al risparmio;
 - un soggetto che abbia diritto all’esonazione dall’imposta sul reddito e dall’imposta sui redditi di capitale in forza della sezione 787I TCA e le Azioni detenute costituiscano l’attivo di un conto di risparmio personale ai sensi della sezione 787A TCA;
 - una credit union ai sensi della Sezione 2 del Credit Union Act, 1997;
 - la National Asset Management Agency considerata soggetto ai sensi della Sezione 739D(6)(ka) del Taxes Act;
 - il Servizio Tribunali (Courts Service);
 - la National Treasury Management Agency o un Fondo di investimento (ai sensi della Sezione 37 del National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014) di cui il Ministero delle Finanze è l’unico proprietario, o lo Stato che agisce tramite la National Treasury Management Agency;
 - una società in accomandita per investimenti ai sensi della Sezione 739J del Taxes Act;
 - il Motor Insurers' Bureau of Ireland con riferimento a un investimento dallo stesso effettuato di fondi versati al Motor Insurers' Insolvency Compensation Fund;
 - una società che è o sarà soggetta all’imposta sulle società conformemente alla Sezione 110(2) del Taxes Act, in relazione ai pagamenti effettuati alla stessa dalla Società;
 - qualsiasi altro soggetto approvato di volta in volta dagli Amministratori, purché la detenzione di Azioni da parte di tale soggetto non comporti una potenziale responsabilità fiscale per la Società in relazione a tale Azionista ai sensi della Parte 27, Capitolo 1A TCA;
- un soggetto avente diritto all’esonazione dall’imposta sul reddito e sulle plusvalenze ai sensi della sezione 787AC TCA e le Azioni detenute sono patrimonio di un PEEP, ai sensi della Parte 30, Capitolo 2D TCA;
 - una società residente in Irlanda che investe in un fondo del mercato monetario ed è un soggetto di cui all’Articolo 739 D(6)(k) del Taxes Act; ovvero
 - ogni altro residente irlandese o soggetto ordinariamente residente in Irlanda al quale possa permettersi il possesso di azioni ai sensi della legislazione fiscale o per consuetudine scritta ovvero per concessione dei “Revenue Commissioners”, senza dar luogo ad oneri di tassazioni a carico della Società o annullare esenzioni fiscali per la Società, dando luogo ad oneri di tassazione a carico della Società,

a condizione, in ogni caso, che abbiano presentato la Dichiarazione Pertinente.

“**Intermediario**” è il soggetto che:

- intraprende un’attività che consista in o comprenda l’incasso di pagamenti derivanti da un organismo d’investimento per conto di altre persone; oppure
- possiede azioni di un organismo d’investimento per conto di altre persone.

“Irlanda” è la Repubblica d’Irlanda/lo Stato.

“Ordinariamente Residente in Irlanda”

- nel caso di un individuo, si intende un individuo che sia ordinariamente residente in Irlanda ai fini fiscali;
- nel caso di un trust, si intende un trust che sia ordinariamente residente in Irlanda ai fini fiscali.

Un soggetto che abbia risieduto in Irlanda per tre anni fiscali consecutivi, diventa ordinariamente residente a partire dall’inizio del quarto anno fiscale.

Un soggetto che sia stato ordinariamente residente in Irlanda cessa di essere ordinariamente residente alla fine del terzo anno fiscale consecutivo in cui non è residente.

“Residente Irlandese”

- nel caso di un individuo, si intende un individuo che sia residente in Irlanda ai fini fiscali;
- nel caso di un trust, si intende un trust che sia residente in Irlanda ai fini fiscali;
- nel caso di un Società, si intende una Società che sia residente in Irlanda ai fini fiscali.

Residenza – Persona fisica

Una persona fisica sarà considerata residente in Irlanda per un determinato anno fiscale di dodici mesi se:

- trascorra 183 giorni o più in Irlanda in quell’anno fiscale di dodici mesi; ovvero
- abbia una presenza combinata in Irlanda di 280 giorni, considerando il numero dei giorni trascorsi in Irlanda in quell’anno fiscale di dodici mesi insieme al numero di giorni trascorsi in Irlanda l’anno di dodici mesi precedente.

La presenza di un individuo in un anno fiscale di dodici mesi per non più di 30 giorni in Irlanda non sarà considerata ai fini dell’applicazione del criterio dei due anni. La presenza in Irlanda per un giorno vuol dire presenza personale di un individuo in qualsiasi momento di quel giorno.

Residenza – Società

Va notato che la determinazione della residenza di una società ai fini fiscali può essere complessa in determinati casi e si rimandano i dichiaranti alle specifiche disposizioni legislative contenute nella Sezione 23A del “Taxes Act”.

Una società costituita in Irlanda viene automaticamente considerata residente in Irlanda ai fini fiscali, a meno che non sia considerata residente in una giurisdizione con cui l’Irlanda ha istituito un accordo sulla doppia imposizione. Una società costituita in una giurisdizione straniera che è gestita e controllata a livello centrale in Irlanda sarà considerata residente in Irlanda ai fini fiscali, a meno che non sia residente in un altro Stato per effetto di un accordo sulla doppia imposizione.

Residenza – Trust

Determinare la residenza di un trust può rivelarsi complesso. Un trust sarà in genere residente in Irlanda ai fini fiscali nel caso in cui la maggioranza degli intestatari fiduciari siano residenti in Irlanda ai fini fiscali. Nel caso in cui alcuni, ma non tutti, gli intestatari fiduciari siano residenti in Irlanda, la residenza del trust dipenderà dal luogo in cui avviene l’amministrazione generale del trust. Bisognerà

inoltre prendere in considerazione le disposizioni di qualsiasi eventuale accordo sulla doppia imposizione applicabile. Di conseguenza ogni trust deve essere valutato caso per caso.

“PPIU”

indica un Personal Portfolio Investment Undertaking, un organismo di investimento di portafogli personali in relazione a un Azionista nel caso in cui i beni dell'organismo possono essere o sono stati parzialmente o totalmente selezionati da, o la selezione totale o parziale di tali beni può essere o è stata influenzata da

- (i) l'Azionista;
- (ii) una persona che agisce per conto dell'Azionista;
- (iii) una persona legata all'Azionista;
- (iv) una persona legata alla persona che agisce per conto dell'Azionista;
- (v) l'Azionista e una persona legata all'Azionista; o
- (vi) una persona che agisce per conto dell'Azionista e una persona legata all'Azionista.

Un organismo d'investimento non è un PPIU se i soli beni che possono essere o sono stati selezionati erano disponibili al pubblico al momento in cui i beni sono disponibili per essere selezionati da un investitore e sono chiaramente identificati nel materiale promozionale e commerciale dell'organismo di investimento. L'organismo d'investimento deve inoltre trattare con tutti gli investitori su base non discriminatoria. Nel caso di investimenti che derivano il 50% o più del loro valore da terreni, qualsiasi investimento effettuato da un individuo è limitato all'1% del capitale totale richiesto.

Per “**Dichiarazione Pertinente**” si intende la dichiarazione pertinente per l'Azionista come indicato nella Sezione 2B del Taxes Act. La Dichiarazione Pertinente per gli investitori che non siano né Residenti Irlandesi, né Ordinariamente Residenti in Irlanda (o intermediari che agiscano per tali investitori) è descritta nel Modulo di sottoscrizione allegato al relativo Supplemento del presente Prospetto.

Per “**Periodo di riferimento**” si intende un periodo di 8 anni a decorrere dall'acquisto di un'Azione da parte di un Azionista e ciascun successivo periodo di 8 anni immediatamente successivo al Periodo di riferimento precedente.

“**Taxes Act**”, è il Taxes Consolidation Act del 1997 (dell'Irlanda) e successive modifiche.

La Società

La Società sarà considerata con sede in Irlanda ai fini fiscali in quanto costituita in Irlanda e qualora la Società non sia considerata con sede altrove. È intenzione del Consiglio di amministrazione che gli affari della Società vengano condotti in maniera tale da garantire che ai fini fiscali sia Residente in Irlanda.

Al Consiglio di amministrazione è stato raccomandato che la Società si qualifichi come un'impresa d'investimento come definita nella Sezione 739B del Taxes Act. Secondo l'attuale legislazione e prassi irlandese, su tale base le sue entrate e i suoi profitti non sono tassabili per la legge irlandese.

Tuttavia, vi può essere assoggettamento a tassazione al sopravvenire di un “evento tassabile” nella Società. L'evento tassabile comprende un qualsiasi pagamento di dividendi agli Azionisti o un qualsiasi incasso, riscatto, cancellazione o trasferimento di Azioni, o assegnazione o annullamento di Azioni di un Azionista da parte della Società per raggiungere l'ammontare d'imposta dovuto su una plusvalenza derivante dalla cessione di un diritto su un'Azione. Comprende anche il termine di un Periodo di riferimento.

Per la Società non si prospetterà alcuna imposta in relazione a eventi tassabili che riguardino un Azionista che non sia né Residente Irlandese né Residente Ordinario Irlandese al momento dell'evento tassabile purché vi sia una Dichiarazione Pertinente e la Società non sia in possesso di una qualsiasi informazione che potrebbe ragionevolmente far ritenere che le informazioni ivi contenute non siano o non siano più sostanzialmente corrette.

Un evento tassabile non sussisterà se, al momento dell'evento tassabile siano state convenute formalmente con i Revenue Commissioners Misure Equivalenti e l'approvazione non sia stata ritirata. In assenza della Dichiarazione Pertinente o Misure Equivalenti si presume che l'investitore sia Residente Irlandese o Residente Ordinario Irlandese.

Gli eventi tassabili non comprendono:

- uno scambio da parte di un Azionista, effettuato per mezzo di una transazione tra due soggetti fiscalmente indipendenti, ove non venga effettuato alcun pagamento all'Azionista, di Azioni della Società per altre Azioni della Società;
- qualsiasi transazione (che in altre circostanze potrebbe essere un evento tassabile) relativa ad azioni detenute in un sistema riconosciuto di compensazione come indicato per ordine dei Funzionari delle Imposte irlandesi (Irish Revenue Commissioners);
- un trasferimento da un Azionista della titolarità di un'Azione ove il trasferimento avvenga tra coniugi ed ex-coniugi, conviventi o ex-conviventi, in presenza di determinate condizioni;
- uno scambio di Azioni derivante da una fusione o ricostituzione qualificata (nel significato della Sezione 739H del Taxes Act) della Società con altra impresa d'investimento; o
- qualsivoglia transazione riguardante o correlata alle Azioni della Società, effettuata unicamente a seguito di un avvicendamento del gestore disposto dal tribunale per i fondi di tale Società.

Anche la detenzione di Azioni alla fine del Periodo di riferimento costituirà un evento tassabile. Qualora tale evento tassabile dia luogo ad obblighi fiscali, il corrispondente debito d'imposta sarà detratto dalle eventuali imposte dovute alla successiva liquidazione, riscatto, cancellazione o trasferimento delle Azioni in questione. Se al riscatto delle Azioni a causa dei pagamenti effettuati in corrispondenza a un precedente evento considerato tassabile il prelievo fiscale fosse eccessivo, la Società, non sarà tenuta ad effettuare il rimborso all'Azionista interessato, a condizione che il valore delle Azioni non superi il 15% del valore complessivo delle Azioni della Società. L'Azionista dovrà invece richiedere il rimborso direttamente alle autorità fiscali irlandesi (Revenue Commissioners).

Ove il valore delle azioni detenute da Investitori irlandesi non esentati sia inferiore al 10% del valore complessivo delle Azioni della Società, questa non è tenuta ad effettuare la trattenuta d'imposta al verificarsi dell'evento tassabile al termine del periodo in questione, sempre che la stessa abbia scelto il regime che prevede la comunicazione di determinate informazioni alle autorità fiscali irlandesi e all'Azionista. In tal caso la responsabilità del pagamento dell'imposta emergente al verificarsi dell'evento tassabile spetta all'Azionista stesso, che dovrà riportarlo nella propria dichiarazione fiscale.

Nel caso in cui un evento tassabile corrisponda alla chiusura di un Periodo di riferimento, la Società potrà scegliere di valutare le Azioni a determinate date diverse dalla data della cessione presunta all'ottavo anno.

Se la Società viene assoggettata all'obbligo di pagare un acconto al sopravvenire di un evento tassabile, la Società avrà il diritto di dedurre dal pagamento che dà vita ad un evento tassabile una somma pari all'imposta in questione e/o, laddove applicabile, di appropriarsi o annullare un numero tale di Azioni detenute dall'Azionista o dal beneficiario delle Azioni, per un importo pari a quello necessario a compensare l'ammontare dell'imposta. L'Azionista in questione indennizzerà e manterrà indenne la Società da qualsiasi perdita gravante sulla Società a seguito del fatto che alla Società venga imputata una somma in conto tasse al sopravvenire di un evento tassabile se non si è eseguito alcun annullamento, deduzione o appropriazione.

Si prega di leggere la successiva Sezione “Azionisti” che tratta le conseguenze fiscali per la Società e gli Azionisti di eventi tassabili riguardanti:

- Azionisti che non sono né Residenti Irlandesi né Residenti Ordinari Irlandesi; e
- Azionisti che sono Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi.

I dividendi ricevuti dalla Società per investimenti in azioni irlandesi possono essere soggetti alla ritenuta irlandese pari a un tasso del 25%. Tuttavia, la Società può rilasciare al soggetto d'imposta una dichiarazione che si tratta di un'impresa d'investimento collettivo con diritto a ricevere dividendi, circostanza che dà diritto alla Società di ricevere tali dividendi senza deduzione della ritenuta irlandese sui dividendi.

La Società è tenuta a trasmettere una dichiarazione annuale alle autorità fiscali irlandesi (Irish Revenue Commissioners) relativamente a determinati Azionisti e al valore dei loro investimenti nella Società. Tale obbligo riguarda esclusivamente gli Azionisti che sono Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi.

Si applicheranno norme antievasione nel caso in cui l'organismo di investimento è considerato un PPIU in relazione ai singoli Azionisti fiscalmente residenti in Irlanda. In tali circostanze qualsiasi pagamento all'Azionista verrà tassato al 60%. Riveste importanza determinare se un Azionista o una persona collegata godano o meno di un diritto di selezione come previsto dalle misure antievasione. I singoli Azionisti dovrebbero rivolgersi a un consulente legale per valutare se, tenuto conto delle loro circostanze personali, l'organismo di investimento può essere considerato un PPIU.

Azionisti

(i) Azionisti che non sono né Residenti Irlandesi né Residenti Ordinari Irlandesi

La Società non dovrà effettuare ritenute al sopravvenire di un evento tassabile riguardante un Azionista se (a) l'Azionista non è né un Residente Irlandese né un Residente Ordinario Irlandese, (b) l'Azionista ha rilasciato la Dichiarazione Pertinente e (c) la Società non sia in possesso di una qualsiasi informazione che potrebbe ragionevolmente far ritenere che le informazioni ivi contenute non siano o non siano più sostanzialmente corrette. In assenza di una Dichiarazione Pertinente o di autorizzazione da parte dei Revenue Commissioners ad applicare Misure Equivalenti, verrà effettuata una ritenuta al sopravvenire di un evento tassabile nella Società senza tener conto del fatto che l'Azionista non sia un Residente Irlandese o un Residente Ordinario. La ritenuta da effettuare è descritta nel successivo paragrafo (ii).

Nella misura in cui un Azionista agisca da Intermediario per conto di persone che non sono né Residenti Irlandesi né Residenti Ordinari Irlandesi, nessuna tassa sarà dedotta dalla Società in occasione di un evento tassabile purché l'Intermediario abbia rilasciato una Dichiarazione Pertinente secondo la quale egli agisce per conto di dette persone e la Società non sia in possesso di una qualsiasi informazione che potrebbe ragionevolmente far ritenere che le informazioni ivi contenute non siano o non siano più sostanzialmente corrette o se gli Amministratori hanno ricevuto l'autorizzazione dai Revenue Commissioners riguardo all'applicazione di Misure Equivalenti.

Un profitto non dovrà essere considerato come derivante alla Società al verificarsi di un evento tassabile in relazione agli Azionisti che non sono né Residenti Irlandesi né Residenti Ordinari Irlandesi e che hanno rilasciato Dichiarazioni Pertinenti in relazione alle quali la Società non sia in possesso di una qualsiasi informazione che potrebbe ragionevolmente far ritenere che le informazioni ivi contenute non siano o non siano più sostanzialmente corrette. Tuttavia, a ogni Azionista costituito in società che non sia Residente Irlandese e che detenga

Azioni direttamente o indirettamente da o per una succursale o un'agenzia incaricata della commercializzazione sarà imputabile l'imposta irlandese relativa ai proventi sulle Azioni e profitti fatti al momento della cessione delle loro Azioni.

Laddove la Società applichi ritenute sulla base del mancato rilascio alla Società della Dichiarazione Pertinente da parte dell'Azionista, la legislazione irlandese non prevede il rimborso dell'imposta tranne nelle seguenti circostanze:

- i. La ritenuta corrispondente è stata correttamente rimborsata alla Società ed entro un anno da tale rimborso la Società può fornire ai Revenue Commissioners prova, da loro considerata soddisfacente, che sia giusto e ragionevole che tale ritenuta versata sia rimborsata alla Società.
- ii. In caso di richiesta di rimborso di una tassa irlandese ai sensi della Sezione 189, 189A, 192 e 205A del Taxes Act (disposizioni di esenzione relative a persone incapaci, trust in relazione alle stesse, persone incapaci per effetto di sostanze stupefacenti contenenti talidomide, ovvero ospiti di Case Magdalene) il reddito ricevuto verrà considerato come reddito netto tassabile ai sensi del Caso III dell'Allegato D a cui la ritenuta è stata applicata.

(ii) Azionisti che sono Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi

Se l'Azionista è un Investitore Irlandese Esente e fornisce una Dichiarazione Pertinente a tal fine o se le Azioni sono acquistate dal Servizio giuridico o l'Azionista è una società che ha fornito una dichiarazione del suo stato di persona giuridica, dovrà essere operata dalla Società una ritenuta all'aliquota del 41% sulle distribuzioni o sui profitti derivanti all'Azionista su incassi, riscatti, annullamenti o trasferimenti di Azioni da parte di un'Azionista. Dovrà inoltre essere operata dalla Società una ritenuta all'aliquota del 41% alla chiusura del Periodo di Riferimento in cui sussiste una presunta cessione delle Azioni da parte dell'Azionista. Dovrà essere operata dalla Società una ritenuta all'aliquota del 25% nel caso in cui l'Azionista sia una società indipendentemente dalla natura della distribuzione e l'Azionista abbia fornito una dichiarazione formale del proprio stato di persona giuridica.

In generale, gli Azionisti non costituiti in società che siano Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi non sono soggetti ad ulteriori imposte relative ai proventi sulle loro Azioni e profitti fatti al momento della cessione delle loro Azioni, nel caso in cui le imposte siano state dedotte dalla Società sui pagamenti ricevuti. Nel caso in cui venga realizzato un provento monetario da un'Azionista in relazione alla cessione di proprie Azioni, tale Azionista sarà soggetto a imposte sulle plusvalenze nell'anno di valutazione in cui le Azioni sono cedute. Gli Azionisti Residenti Irlandesi costituiti in Società che ricevono distribuzioni soggette a ritenuta d'imposta verranno considerati come se avessero ricevuto un pagamento annuo tassabile ai sensi del Caso IV dell'Allegato D del Taxes Act a cui è stata applicata la ritenuta del 25%. Un Azionista Residente Irlandese costituito in società le cui Azioni sono detenute in relazione ad una transazione, sarà soggetto ad imposte su qualsiasi altro reddito o profitto connesso a tale scambio con compensazione rispetto all'imposta sulle società dovuta per qualsiasi ritenuta imposta dalla Società. Qualsiasi Azionista che sia Residente Irlandese o Residente Ordinario Irlandese e riceva una distribuzione o un profitto su un eventuale incasso, riscatto, cancellazione o trasferimento di Azioni sul quale non è stata operata una ritenuta, potrà essere soggetto ad imposta sul reddito o ad imposta societaria per l'ammontare di tale distribuzione o del profitto.

(iii) Servizio Giudiziario Irlandese

Laddove le Azioni siano detenute dal Servizio Giudiziario non vengono detratte imposte dalla Società su pagamenti effettuati al Servizio Giudiziario. Laddove denaro sotto il controllo o soggetto alle disposizioni del Servizio Giudiziario sia utilizzato per acquistare Azioni della

Società, il Servizio Giudiziario, rispetto alle Azioni acquistate, si assume le responsabilità della Società riguardo, inter alia, la detrazione di imposte rispetto a eventi tassabili, presentazioni di dichiarazioni e incasso di imposte.

Inoltre, in merito a ogni anno di valutazione, il 28 febbraio o entro tale data nell'anno successivo all'anno di valutazione, il Servizio Giudiziario deve effettuare una dichiarazione ai "Revenue Commissioners" in cui:

- (a) specifica l'importo totale dei guadagni provenienti dall'investimento rispetto alle Azioni acquistate; e
- (b) specifica per ogni persona chi sia o fosse il beneficiario effettivo di tali Azioni:
 - laddove disponibile, il nome e l'indirizzo della persona,
 - l'importo dei guadagni complessivi di cui la persona è beneficiaria, e
 - altre informazioni eventualmente richieste dai "Revenue Commissioners".

Imposta di bollo

In generale, in Irlanda non è dovuta alcuna imposta di bollo sulle emissioni, sul trasferimento, sul riacquisto o sul rimborso delle Azioni della Società. Laddove il pagamento per la sottoscrizione o il riscatto di Azioni avvenga mediante trasferimento in natura di titoli irlandesi o di altri beni irlandesi, su tale trasferimento può essere applicata l'imposta di bollo.

La Società non è tenuta a pagare alcuna imposta di bollo sull'alienazione o sul trasferimento di azioni o titoli negoziabili a condizione che tali azioni o titoli negoziabili non siano stati emessi da una società registrata in Irlanda e che l'alienazione o il trasferimento non riguardino beni immobili situati in Irlanda, ovvero diritti o interessi su tali beni o sulle azioni o su titoli negoziabili di una società registrata in Irlanda (diversa da una società che sia un organismo d'investimento ai sensi della Sezione 739B del Taxes Act).

Non si applica l'imposta di bollo in caso di ristrutturazione o fusione di organismi d'investimento conformi alla Sezione 739H della legge Taxes Act, fermo restando che tali ristrutturazioni o fusioni siano effettuate per genuini scopi commerciali e non a fini di evasione fiscale.

Imposta sulle Acquisizioni di Capitale

La cessione di Azioni può essere soggetta all'imposta irlandese sulle donazioni o di successione (Imposta sulle Acquisizioni di Capitale). Tuttavia, sempre che la Società rientri nella definizione di organismo d'investimento (nell'accezione della Sezione 739B del Taxes Act), la cessione di Azioni da parte di un Azionista non è soggetta all'Imposta sulle acquisizioni di capitale, a condizione che: (a) alla data della donazione o della successione, il donatario o il successore non sia domiciliato in Irlanda né sia un Residente abituale irlandese; (b) alla data della cessione l'Azionista che cede le Azioni non sia domiciliato in Irlanda né Residente abituale irlandese; e (c) le Azioni siano comprese nella donazione o successione alla data di detta donazione o successione e alla data di valutazione.

FATCA e altri sistemi di reporting internazionali

La Società (o un singolo Fondo) può essere soggetta alla legge sugli incentivi per favorire le assunzioni e conseguentemente l'occupazione (Hiring Incentives to Restore Employment Act) firmata e convertita in legge negli Stati Uniti il 18 marzo 2010, che include disposizioni sul rispetto della normativa fiscale per i cittadini americani che detengono strumenti finanziari stranieri e conti esteri, generalmente note come il "FATCA". Tali disposizioni mirano a favorire la comunicazione all'erario statunitense (Internal Revenue Services o di seguito "IRS") delle informazioni sugli investitori statunitensi che detengono strumenti finanziari fuori dagli Stati Uniti da parte delle istituzioni finanziarie al fine di prevenire l'evasione fiscale. Per incoraggiare le istituzioni finanziarie non

statunitensi (“Foreign Financial Institutions” o “FFI”) ad aderire a questo regime, il FATCA prevede che i titoli statunitensi detenuti da un’istituzione finanziaria che non abbia sottoscritto e non si sia conformata a tale regime siano soggetti negli Stati Uniti a una ritenuta alla fonte del 30% (una “Ritenuta FATCA”) su alcune fonti di reddito statunitensi. Per poter essere esonerati da tali ritenute alla fonte, gli FFI dovranno soddisfare le disposizioni FATCA secondo quanto previsto dalla legislazione applicabile attuativa delle stesse.

Poiché le condizioni di base del FATCA sembrano includere la Società (o ciascun Fondo) come “Istituzione finanziaria”, per adempiere alle stesse la Società può richiedere agli Azionisti di fornire la documentazione obbligatoria comprovante la loro residenza fiscale.

Gli Stati Uniti hanno sviluppato un approccio intergovernativo di applicazione del FATCA. A tal fine i governi irlandese e statunitense hanno sottoscritto il 21 dicembre 2012 un accordo intergovernativo di Modello I (“AIG irlandese”).

L’AIG irlandese ha lo scopo di rendere meno gravoso l’adempimento degli obblighi previsti dal FATCA per le istituzioni finanziarie irlandesi, semplificando il processo di conformità e riducendo al minimo il rischio di applicazione della ritenuta alla fonte. Conformemente all’AIG irlandese, le informazioni sugli eventuali investitori statunitensi verranno comunicate annualmente da ciascuna istituzione finanziaria irlandese (tranne se tale istituzione finanziaria è esente dall’applicazione del FATCA) direttamente ai Revenue Commissioners irlandesi, i quali forniranno a loro volta tali informazioni all’IRS.

Di conseguenza, allo scopo di adempiere gli obblighi previsti dal FATCA, la Società potrà richiedere agli investitori di fornirle le informazioni e la documentazione prevista dalla legge applicabile e tutta la documentazione aggiuntiva che la Società stessa potrà ragionevolmente richiedere. A tal fine, la Società (o ciascun Fondo) può avere la necessità di ottenere e verificare informazioni riguardanti tutti gli investitori, e agli Azionisti può essere richiesto di fornire informazioni supplementari alla Società affinché la Società (o un singolo Fondo) sia in grado di adempiere a tali obblighi. Qualsiasi Azionista che non adempia alla richiesta di documentazione del Fondo può essere considerato responsabile di qualsiasi ritenuta d’imposta statunitense, dichiarazione in materia fiscale agli Stati Uniti e/o rimborso, trasferimento o altro tipo di cessazione obbligatoria degli interessi dell’Azionista nelle sue azioni e altre spese amministrative od operative o sanzioni applicabili alla Società (o a ciascun Fondo) e attribuibili alla mancata comunicazione di informazioni da parte di tale azionista.

In particolare, il mancato ottenimento da parte della Società (o di ciascun Fondo) di tali informazioni da un Azionista e il conseguente inadempimento degli obblighi di comunicazione alle autorità può comportare l’applicazione della Ritenuta FATCA sui pagamenti effettuati a favore di tale azionista. In alcuni casi, la Società (o ciascun Fondo) può, a propria esclusiva discrezione, procedere al rimborso o al trasferimento coattivo di qualsiasi azione di tale Azionista e adottare qualsiasi provvedimento necessario per garantire che la Ritenuta FATCA o qualsiasi altra sanzione finanziaria e costo associato (inclusi, a titolo di esempio, i costi amministrativi e operativi relativi all’inadempimento dell’azionista), spese e passività siano sostenute economicamente da tale Azionista. Tali provvedimenti possono includere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) la riduzione del pagamento o il mancato pagamento da parte del relativo Fondo a favore di tale Azionista degli eventuali proventi derivanti dal rimborso. In alcune condizioni, qualora l’investitore non fornisca informazioni sufficienti, la Società (o ciascun Fondo) possono prendere provvedimenti al fine di adempiere al FATCA. Ciò può comportare l’obbligo per la Società (o per ciascun Fondo) di rivelare il nome, l’indirizzo e il codice fiscale (se disponibile) dell’investitore nonché informazioni quali (a titolo non esaustivo) i saldi di conto corrente, i redditi e le plusvalenze all’autorità fiscale locale conformemente all’accordo intergovernativo vigente.

Ciascun investitore accetta di fornire alla Società le informazioni e la documentazione previste dalle leggi applicabili e l’ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta dalla Società secondo necessità affinché la stessa possa adempiere ai propri obblighi FATCA.

Si consiglia agli investitori potenziali di rivolgersi al proprio consulente fiscale per conoscere gli obblighi previsti dal FATCA in relazione alla loro situazione personale.

Sebbene la Società si impegnerà con ogni ragionevole mezzo commerciale ad adempiere agli obblighi necessari per evitare l'applicazione di ritenute alla fonte sui pagamenti a favore della Società conformemente al FATCA, non è possibile garantire che la stessa sia in grado di adempiere a tali obblighi. Qualora la Società fosse soggetta a ritenuta alla fonte in seguito all'applicazione del FATCA, ciò potrebbe ripercuotersi sul rendimento percepito da ciascun investitore.

Si consiglia agli investitori potenziali di rivolgersi ai rispettivi consulenti fiscali per conoscere le implicazioni che il FATCA potrebbe avere sull'investimento nella Società.

Ciascun investitore accetta di fornire alla Società le informazioni e la documentazione previste dalle leggi applicabili e l'ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta dalla Società secondo necessità affinché la stessa possa adempiere ai propri obblighi FATCA.

Common Reporting Standard

La Società potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del Common Reporting Standard (CRS) o Criterio comune di rendicontazione e, di conseguenza, potrà presentare taluni obblighi di rendicontazione in relazione ai propri investitori. Il Criterio comune di rendicontazione rappresenta un singolo standard globale relativo allo Scambio automatico di informazioni. Tale criterio è stato approvato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") a febbraio 2014 e si basa su una precedente pubblicazione dell'OCSE e dell'UE, vale a dire l'Accordo intergovernativo FATCA sottoscritto da Irlanda e Stati Uniti in data 21 dicembre 2012. Ai sensi del Criterio comune di rendicontazione, le giurisdizioni partecipanti saranno tenute a scambiare talune informazioni in possesso degli istituti finanziari in merito ai relativi investitori non residenti. Le informazioni finanziarie oggetto di scambio includono informazioni quali i saldi contabili, il reddito da interessi e dividendi e i proventi di vendita derivanti dalle attività finanziarie. Dovranno essere inoltre comunicati altri dettagli relativi agli investitori come ad esempio il Paese di residenza, ecc.

La Società sarà considerata come un Istituto finanziario irlandese che vanterà obblighi di reporting ai sensi del CRS e la Società dovrà fornire talune informazioni alle autorità fiscali irlandesi (Revenue Commissioners) in merito agli Azionisti non residenti in Irlanda ai fini fiscali (e tali informazioni potranno a loro volta essere trasmesse alle autorità fiscali interessate) rispetto a ciascun anno solare. Si noti inoltre che il Criterio comune di rendicontazione sostituisce la Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio.

La Società potrebbe essere tenuta a raccogliere alcune informazioni con riferimento a ciascun Azionista non residente in Irlanda (e ai beneficiari persone fisiche diretti e indiretti delle Azioni (se presenti)) e, nella misura richiesta dal Criterio comune di rendicontazione, a comunicare con cadenza annuale tali informazioni alle autorità fiscali irlandesi. Tali informazioni comprendono il nome, l'indirizzo, la giurisdizione di residenza, il codice di identificazione fiscale (TIN), la data e il luogo di nascita (ove appropriato) dell'Azionista non residente in Irlanda e (se del caso) i beneficiari diretti o indiretti delle azioni, il "numero di conto" e il "saldo o valore del conto" alla fine di ogni anno solare e l'importo lordo pagato o accreditato all'Azionista durante l'anno solare (compresi i pagamenti complessivi dei rimborsi). In talune circostanze i Soggetti controllanti¹ di talune entità non finanziarie che siano investitori potranno a loro volta essere oggetto di informativa ai sensi dei requisiti del Criterio comune di rendicontazione. Secondo quanto sopra riportato, tali informazioni potranno essere a loro volta fornite dalle autorità fiscali irlandesi alle autorità fiscali interessate.

¹ Per "Soggetti controllanti" si intendono le persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità. Nel caso di un trust, il liquidatore, il fiduciario, il garante (ove applicabile), il beneficiario o la classe di beneficiari ed eventuali altre persone fisiche che esercitino il controllo effettivo sul trust, e nel caso di un accordo legale diverso da un trust, con il suddetto termine si indicano soggetti equivalenti o posizioni analoghe.

Ciascun investitore accetta di fornire alla Società le informazioni e la documentazione previste dalle leggi applicabili e l'ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta dalla Società secondo necessità affinché la stessa possa adempiere ai propri obblighi ai sensi del Criterio comune di rendicontazione.

Si consiglia a tutti gli investitori potenziali di rivolgersi ai rispettivi consulenti fiscali per conoscere le implicazioni che il CRS potrebbe avere sugli investimenti nella Società.

In tale contesto, si informano gli investitori che la Società procederà all'elaborazione delle informazioni. Ove applicabile, gli investitori si impegnano a informare i relativi Soggetti controllanti dell'elaborazione delle relative Informazioni da parte della Società.

Nello specifico, si comunica ai soggetti a obbligo di informativa ai fini del Criterio comune di rendicontazione che talune operazioni che gli stessi svolgeranno gli saranno comunicate mediante l'emissione di certificati o di note di conferma, e che parte di tali informazioni fungerà da base per la dichiarazione annuale alle autorità fiscali irlandesi.

Gli investitori hanno la facoltà di accedere a eventuali dati personali a essi correlati contenuti nelle informazioni, nonché di richiedere la rettifica dei suddetti dati personali laddove gli stessi risultino inesatti e/o incompleti. A tale scopo, gli investitori potranno contattare la Società per iscritto al seguente indirizzo:

Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited 30 Herbert Street - Dublino 2, Irlanda.

Si invitano gli investitori a fare riferimento al Modulo di richiesta per ulteriori informazioni su come e perché la Società potrebbe talvolta dover elaborare i loro dati personali.

Nello specifico, gli investitori si impegnano a informare la Società entro trenta (30) giorni dalla ricezione di tali certificati relativi ai dividendi nel caso in cui eventuali informazioni contenute nei suddetti certificati o note di conferma non fossero esatte.

Gli investitori si impegnano inoltre a informare la Società in merito a e a fornire alla Società tutta la documentazione di supporto relativa a eventuali modifiche relative alle informazioni entro novanta (90) giorni dalla data in cui tali modifiche hanno avuto luogo.

Le informazioni potranno essere divulgate dalle autorità fiscali irlandesi, le quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento dei dati, alle autorità fiscali straniere.

Laddove gli investitori non facciano fronte alle richieste di documentazione o di informazioni da parte del Fondo, essi potranno essere tenuti a far fronte a eventuali sanzioni applicate alla Società e imputabili alla mancata trasmissione da parte degli investitori delle informazioni o alla comunicazione da parte della Società alle autorità fiscali irlandesi del nominativo, dell'indirizzo e del codice fiscale (ove disponibile) dell'investitore nonché informazioni finanziarie quali saldi contabili, redditi o redditi lordi derivanti da vendite alle autorità fiscali irlandesi ai sensi del Criterio comune di rendicontazione.

INFORMAZIONI NORMATIVE E GENERALI

1. Costituzione, Sede legale e Capitale azionario

- (a) La Società è una società d'investimento a capitale variabile di diritto irlandese a responsabilità limitata dei Fondi costituita il 26 giugno 1997 col numero di registrazione 267219, con la ragione sociale "Loomis Sayles International Funds public limited company". Il 23 gennaio 2001, la Società ha cambiato il proprio nome in "CDC AM-Loomis Sayles International Funds public limited company" e in "IXIS International Funds (Dublin) I public limited company" il 1° dicembre 2004. Il 20 luglio 2007, la Società ha assunto la denominazione "Natixis International Funds (Dublin) I public limited company". La Società è stata inizialmente autorizzata come società d'investimento "designata" ai sensi della Sezione XIII del Companies Act (1990). Con delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 24 agosto 2000, la Società è stata ricostituita in OICVM a decorrere da tale data.
- (b) La sede legale della Società è attualmente al 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublino 2, Irlanda.
- (c) Al momento della costituzione il capitale azionario nominale della Società era di 70.000 dollari statunitensi divisi fra 70.000 Azioni di Sottoscrizione con un valore di 1 dollaro statunitense cadauna.
- (d) Allo scopo di fornire il capitale sociale minimo alla costituzione richiesto dalla normativa irlandese, il Gestore degli Investimenti ha sottoscritto in contanti 69.993 Azioni di Sottoscrizione a valore nominale e sono state emesse altre sette Azioni di Sottoscrizione interamente pagate in contanti al valore nominale da parte di soggetti designati. Successivamente all'emissione delle Azioni di Partecipazione, il Gestore degli Investimenti ha ottenuto il rimborso alla pari delle sue 69.993 Azioni. Non saranno emesse altre Azioni di Sottoscrizione. Ci sono in aggiunta 5.000.000.000 di Azioni senza valore nominale indicate come Azioni non classificate. Le Azioni non classificate sono state rese disponibili all'emissione come Azioni di Partecipazione.
- (e) Il capitale della Società non è in alcun modo oggetto di opzione né si è convenuto di porlo sotto opzione in modo condizionato o incondizionato. Le Azioni non classificate non conferiscono diritti di prelazione.

2. Diritti connessi alle Azioni

- (a) Azioni di Sottoscrizione

I possessori di Azioni di Sottoscrizione:

- (i) in caso di voto per alzata di mano avranno diritto ad un voto per possessore e in caso di votazione per appello nominale avranno diritto a un voto per Azione dei Sottoscrittori;
 - (ii) non avranno diritto a qualsivoglia dividendo in relazione alle rispettive partecipazioni in Azioni di Sottoscrizione; e
 - (iii) nel caso di liquidazione o scioglimento della Società avranno diritto a quanto esposto sotto "Distribuzione delle Attività alla Liquidazione".
- (b) Azioni di Partecipazione

I possessori di Azioni di Partecipazione:

- (i) in caso di voto per alzata di mano avranno diritto ad un voto per possessore e in caso di votazione per appello nominale avranno diritto a un voto per ogni Azione di Partecipazione intera posseduta;
- (ii) avranno diritto al dividendo che il Consiglio di amministrazione di volta in volta dichiarerà; e
- (iii) nel caso di liquidazione o scioglimento della Società avranno diritto a quanto esposto sotto “Distribuzione delle Attività alla Liquidazione”.

3. Diritti di Voto

Questo argomento è trattato fra i diritti connessi alle Azioni di Sottoscrizione e alle Azioni di Partecipazione di cui al precedente punto 2.

Fatta salva qualsiasi condizione speciale relativa al voto vigente al momento in cui un’Azione possa essere emessa o detenuta, in qualsiasi assemblea generale nel caso di alzata di mano ciascun possessore di Azioni presente di persona (se è una persona fisica) o presente mediante un rappresentante debitamente autorizzato (se è una società) avrà un voto. Nel caso di appello nominale, ciascun possessore presente come sopra indicato o per delega avrà un voto per ogni Azione posseduta.

Per essere approvate le delibere ordinarie della Società in assemblea generale richiederanno la maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti che votano di persona o per delega nell’assemblea in cui la delibera viene presentata.

È richiesta una maggioranza non inferiore al 75% degli azionisti presenti di persona o per delega e (con diritto di voto) votanti nelle assemblee generali allo scopo di approvare una delibera di natura straordinaria compresa una delibera per (i) abrogare, modificare o cambiare un Articolo o introdurre un nuovo Articolo, e (ii) liquidare la Società.

4. Atto costitutivo

L’Atto costitutivo della Società prevede che l’unico oggetto della Società sia l’investimento collettivo in valori mobiliari e/o in altre attività finanziarie liquide di cui al Regolamento 68 dei Regolamenti del capitale raccolto tra il pubblico, operando in base al principio di distribuzione del rischio d’investimento in conformità ai Regolamenti. L’oggetto sociale è descritto per esteso nella Clausola 3 dell’Atto costitutivo che è disponibile per la consultazione presso la sede legale della Società.

5. Statuto

La Sezione seguente è un sommario delle disposizioni principali dello Statuto della Società che non sono già state riassunte in questo Prospetto (i termini definiti in questa Sezione hanno lo stesso significato definito nello Statuto):

(a) Modifica del capitale sociale

La Società può di quando in quando mediante delibera ordinaria aumentare il proprio capitale, consolidare o dividere le proprie Azioni o una qualsiasi parte di esse in Azioni di importo maggiore, frazionarle o dividerne una qualsiasi in Azioni di minor ammontare, o annullare qualsiasi Azione non ritirata o di cui non si è convenuto il ritiro da parte di una

qualsiasi persona. La Società può anche con delibera straordinaria ridurre di quando in quando il proprio capitale sociale nei modi permessi dalla legge.

(b) Emissione di Azioni

Le Azioni di Partecipazione saranno a disposizione del Consiglio di amministrazione e possono essere (fatte salve le disposizioni del Companies Act) assegnate, offerte o altrimenti scambiate o cedute a persone nei tempi e nei modi che possono essere ritenuti nel miglior interesse della Società.

(c) Variazioni dei diritti

Ogniqualevolta il capitale viene diviso in Classi diverse di azioni, i diritti di ogni classe possono essere variati o abrogati col consenso scritto dei possessori dei tre quarti delle Azioni emesse e in circolazione di detta classe, o con l'approvazione di una delibera straordinaria votata in un'assemblea generale separata di possessori di detta Classe di azioni e il quorum necessario sarà (nei casi diversi da un'assemblea aggiornata) di due persone che posseggano delle Azioni emesse nella classe in questione (e nell'assemblea aggiornata il quorum necessario sarà di una persona che possieda azioni nella classe in questione o un suo delegato).

I diritti speciali connessi ad azioni di qualsiasi classe non saranno ritenuti variati dalla creazione o emissione di altre Azioni classificate allo stesso modo (a meno che le condizioni di emissione di detta Classe di azioni non prevedano espressamente altrimenti).

(d) Trasferimenti di Azioni

(i) Tutti i trasferimenti di Azioni saranno effettuati mediante atto scritto nella forma approvata dal Consiglio di amministrazione (senza necessità di autenticazione) oppure tramite qualsiasi altro mezzo che la Società indichi di volta in volta, a condizione che questo sia conforme ai requisiti della Banca Centrale. Nessun trasferimento di Azioni di Sottoscrizione può essere effettuato senza il previo permesso scritto della Società.

(ii) L'atto di trasferimento di un'Azione deve essere firmato dal cedente o per suo conto. Si riterrà che il cedente rimanga il possessore di un'Azione finché il nome del cessionario non sarà inserito nel Registro in relazione a tale Azione.

(iii) Il Consiglio di amministrazione può rifiutare di registrare il trasferimento di Azioni a meno che l'atto di trasferimento venga depositato presso la sede legale della Società unitamente al giustificativo richiesto dal Consiglio di amministrazione per mostrare il titolo del cedente per effettuare il trasferimento, in un modo soddisfacente per dimostrare il rispetto delle disposizioni contro il riciclaggio che il Consiglio di amministrazione può applicare di volta in volta. La registrazione dei trasferimenti può essere sospesa per tempi e nei periodi che possono essere decisi dal Consiglio di amministrazione, purché tale registrazione non venga sospesa per più di trenta giorni per ogni singolo anno.

(iv) Il Consiglio di amministrazione rifiuterà di registrare qualsiasi trasferimento di Azioni:

A. se è consapevole o ritiene che tale trasferimento avrà probabilmente come conseguenza la proprietà di dette Azioni di Partecipazione da parte di una

persona che non è un Detentore Qualificato o se espone la Società a conseguenze fiscali e normative negative; o

B. a una persona che non è già un Azionista se come risultato di detto trasferimento il cessionario proposto non arrivi a possedere una Partecipazione Minima.

(e) Consiglio di amministrazione

(i) Ciascun membro del Consiglio di amministrazione avrà diritto per i suoi servizi alla remunerazione che il Consiglio di amministrazione di volta in volta deciderà, fermo restando che nessun membro del Consiglio di amministrazione può ricevere un compenso superiore all'importo specificato nel presente Prospetto senza l'approvazione del Consiglio. I membri del Consiglio di amministrazione possono anche essere rimborsati, fra le altre cose, delle spese di viaggio e di alloggio e delle altre spese da essi sostenute nei dovuti modi per presenziare alle riunioni del Consiglio di amministrazione o in relazione agli affari della Società. Qualsiasi membro del Consiglio di amministrazione che rivolga una particolare attenzione agli affari della Società potrà essere remunerato con una somma ulteriore che può essere stabilita dal Consiglio di amministrazione.

(ii) Un membro del Consiglio di amministrazione può ricoprire qualsiasi altra carica o posto remunerato alle dipendenze della Società (tranne la funzione di revisione contabile) insieme alla propria carica di membro del Consiglio di amministrazione, e può prestare la sua opera professionale a favore della Società nei termini che possono essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

(iii) In base a quanto disposto dall'Act e posto che abbia rivelato al Consiglio di amministrazione la natura e l'ampiezza del suo interesse, un membro del Consiglio di amministrazione nonostante la propria carica:

A. può essere parte o essere altrimenti interessato in qualsiasi transazione o accordo con la Società o una sua controllata;

B. può essere membro del Consiglio di amministrazione o altro funzionario o dipendente, o parte in qualsiasi transazione o accordo, o avere interessi di altro tipo in qualsiasi entità giuridica promosso dalla Società o nella quale la Società è altrimenti interessata; e

C. non dovrà render conto alla Società, in virtù della sua carica, di qualsiasi beneficio che gli derivi da detta carica o impiego o da detta transazione o accordo o da tale interesse in qualsiasi entità giuridica in questione e nessuna delle suddette transazioni o accordi saranno esposti al rischio di essere considerati nulli sulla base di interessi o benefici del genere.

(iv) In generale, a un membro del Consiglio di amministrazione non sarà permesso di votare ad una riunione del Consiglio di amministrazione o a un comitato del Consiglio di amministrazione su qualsiasi risoluzione riguardante una materia in cui abbia, direttamente o indirettamente, un interesse materiale o un incarico che entri in conflitto o possa entrare in conflitto con gli interessi della Società. Il membro del Consiglio di amministrazione non sarà calcolato nel quorum presente alla riunione rispetto a qualsiasi risoluzione per la quale non abbia diritto di voto. Il membro del Consiglio di amministrazione avrà il diritto di votare (e sarà contato nel quorum) in relazione a talune risoluzioni riguardanti materie ove abbia un interesse, comprese le proposte che riguardano qualsiasi altra società ove sia

interessato direttamente o indirettamente, purché non possenga o non abbia il godimento del 10% o più delle azioni di qualsiasi classe di detta società o dei diritti di voto a disposizione dei soci di detta società (o di una società terza attraverso la quale gli provengano interessi).

- (v) Nello Statuto non sono presenti disposizioni che richiedono il pensionamento di un membro del Consiglio di amministrazione per raggiunti limiti di età né vi sono pacchetti azionari minimi per essere membro del Consiglio di amministrazione.
- (vi) Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione non sarà inferiore a due (2).
- (vii) Il quorum per il Consiglio di amministrazione può essere fissato dal Consiglio di amministrazione e, nel caso non lo fosse, sarà pari a due (2).
- (viii) Nel caso di un avviso di sospensione emesso dalla Banca Centrale nei confronti di un membro del Consiglio di amministrazione, questi dovrà risponderne immediatamente e sarà sospeso da qualsiasi funzione sulla base di quanto specificato nella comunicazione. Per il periodo di validità dell'avviso di sospensione, al membro del Consiglio di amministrazione coinvolto sarà fatto divieto di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione e questi non sarà conteggiato nel quorum.
- (ix) La carica di membro del Consiglio di amministrazione cesserà per una qualsiasi delle circostanze che seguono, ovvero:
 - A. cessa di essere un membro del Consiglio di amministrazione in virtù di una qualsiasi disposizione dell'Act o gli viene proibito dalla legge di ricoprire tale incarico;
 - B. sia dichiarato fallito o conclude un qualsiasi accordo o composizione con la totalità dei suoi creditori;
 - C. a giudizio della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, diventa incapace a causa di una malattia mentale ad espletare i suoi compiti di membro del Consiglio di amministrazione;
 - D. si dimette dalle sue funzioni mediante comunicazione alla Società;
 - E. è giudicato colpevole di un'infrazione passibile di pena e il Consiglio di amministrazione decide che, a seguito di tale condanna, non debba più essere membro del Consiglio di amministrazione;
 - F. è rimasto assente per più di sei mesi consecutivi senza permesso del Consiglio di amministrazione dalle riunioni del Consiglio di amministrazione tenute nel corso di tale periodo e il Consiglio di amministrazione approva una delibera secondo la quale, a causa di tale assenza, è decaduto dalla carica;
 - G. la Banca Centrale ha emesso un avviso di sospensione nei confronti del membro del Consiglio di amministrazione;
 - H. tramite risoluzione approvata dalla maggioranza del Consiglio, viene chiesto al membro del Consiglio di amministrazione di lasciare l'incarico;

- I. la maggioranza del Consiglio di amministrazione ha motivi fondati di ritenere che il membro non soddisfi più i criteri di idoneità e onestà specificati di volta in volta dal codice della Banca Centrale.

La Società può anche, come potere distinto, e in conformità a quanto disposto dall'Act, rimuovere mediante delibera ordinaria degli Azionisti qualsiasi membro del Consiglio di amministrazione (compreso l'Amministratore Delegato o altro membro del Consiglio di amministrazione con poteri esecutivi) prima della scadenza del suo mandato in deroga a ogni disposizione contenuta nello Statuto o in un qualsiasi accordo fra la Società e qualsiasi membro del Consiglio di amministrazione.

(f) Potere di contrarre debiti

Il Consiglio di amministrazione può esercitare tutti i poteri di contrarre debiti per conto della Società e ipotecare o vincolare in altro modo l'impresa, le proprietà e i beni o parte di essi ed emettere obbligazioni, titoli di debito o altri titoli sia a termine secco sia come garanzia collaterale per qualsiasi debito, impegno o obbligo della Società. La Società non può contrarre debiti in altro modo che quello stabilito dai Regolamenti e dai Requisiti della Banca Centrale.

(g) Dividendi

Le Azioni di Sottoscrizione non conferiscono il diritto a ricevere dividendi. Salvo quanto disposto dall'Act, la Società può dichiarare dividendi con delibera ordinaria su una Classe o Classi di azioni di Partecipazione, ma nessun dividendo potrà superare l'ammontare raccomandato dal Consiglio di amministrazione. Se il Consiglio di amministrazione decide in tal senso, e in ogni caso alla liquidazione della Società o al riscatto totale delle Azioni di Partecipazione, il diritto a ricevere qualsiasi dividendo che rimanga non richiesto andrà in prescrizione dopo sei anni e tale dividendo sarà attribuito al relativo Fondo.

(h) Distribuzione di attività alla liquidazione

(i) In caso di liquidazione della Società, il liquidatore, in conformità a quanto disposto dall'Act, impiegherà le attività della Società partendo dal presupposto che per far fronte a qualsiasi passività sostenuta da o imputabile a un Fondo si attingerà esclusivamente alle attività di tale Fondo.

(ii) Le attività disponibili per una distribuzione fra i soci saranno poi impegnate con la seguente priorità:

- A. in primo luogo, per il pagamento, ai possessori delle Azioni di Partecipazione di ciascuna classe di ciascun Fondo, di una somma nella valuta nella quale è denominata detta classe o in qualsiasi altra valuta indicata dal liquidatore che sia quanto più possibile pari (al tasso di cambio indicato dal liquidatore) al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di Partecipazione di tale classe detenute rispettivamente da detti possessori alla data d'inizio della liquidazione, purché nel Fondo in questione vi siano attività sufficienti a permettere di effettuare tali pagamenti. Nel caso in cui, riguardo a ciascuna Classe di azioni, nel relativo Fondo non siano disponibili sufficienti attività da permettere di eseguire tali pagamenti, si farà ricorso alle attività della Società (se disponibili) non comprese in uno dei Fondi e non (salvo quanto disposto dall'Act) alle attività comprese in uno dei Fondi;

- B. in secondo luogo, per il pagamento, ai possessori di Azioni di Sottoscrizione, di somme fino all'ammontare nominale pagato al riguardo a valere sulle attività della Società non comprese in un Fondo qualsiasi, che siano residue dopo il ricorso ad esse in base al sotto-paragrafo (ii) del precedente punto A. Nel caso non vi siano attività sufficienti come già accennato per permettere di effettuare per intero detto pagamento, non si farà alcun ricorso alle attività comprese in uno qualsiasi dei Fondi;
 - C. in terzo luogo, per il pagamento, ai possessori di ciascuna Classe di azioni di Partecipazione, di qualsiasi saldo rimasto in quel momento nel Fondo relativo, pagamento che sarà fatto in proporzione al numero di Azioni di Partecipazione possedute;
 - D. in quarto luogo, per il pagamento, ai possessori delle Azioni di Partecipazione, di qualsiasi saldo rimasto in quel momento e non compreso in un qualsiasi Fondo, pagamento che sarà fatto in proporzione al valore di ciascun Fondo e all'interno di ciascun Fondo al valore di ciascuna classe e in proporzione e per il numero di Azioni detenute in ciascuna classe;
 - E. in quinto luogo, un Fondo potrà essere liquidato secondo quanto previsto dall'Act e, in tal caso, le disposizioni di questo paragrafo (h) e dell'articolo 122 dello Statuto si applicheranno, mutatis mutandis, a tale Fondo.
- (iii) Se la Società sarà posta in liquidazione (che sia liquidazione volontaria, o in amministrazione controllata o per sentenza di tribunale), il liquidatore può, con i poteri conferiti da una delibera speciale e con le altre formalità previste dall'Act, dividere in natura fra i soci tutte o qualsiasi parte delle attività della Società, e senza tener conto se tali attività consistano o meno in beni di un unico tipo, può a tal fine fissare per una o più classi di attività della Società il valore che egli ritenga equo, e può stabilire come effettuare detta divisione tra i soci o tra le diverse classi di soci. Il liquidatore può, in forza dei medesimi poteri, assegnare qualsiasi porzione delle attività ad amministratori fiduciari in un fondo fiduciario a favore dei soci nei modi che il liquidatore, in forza dei medesimi poteri, riterrà opportuni, e la liquidazione della Società può essere conclusa e la Società stessa sciolta, ma in modo che nessun socio sarà obbligato ad accettare una qualsiasi attività sulla quale vi siano dei vincoli e qualsiasi socio può incaricare il liquidatore di vendere per suo conto qualsiasi attività a cui abbia diritto.

(i) Indennizzi

Il Consiglio di amministrazione (compresi i sostituti), il Segretario e gli altri funzionari della Società saranno mantenuti indenni dalla Società rispetto a perdite e spese la cui responsabilità può gravare su di essi in virtù di un qualsiasi contratto stipulato o altro atto o cosa da essi fatta nelle rispettive funzioni durante l'espletamento del loro incarico (tranne nei casi di frode, negligenza o grave inadempienza).

(j) Attività della Società e calcolo del valore Patrimoniale Netto delle Azioni di Partecipazione

- (i) Il Valore Patrimoniale Netto di ciascun Fondo sarà espresso nella valuta in cui lo stesso Fondo è denominato (convertito ove necessario nel tasso di cambio che il Consiglio di amministrazione ritiene conveniente) e sarà così determinato, salvi i casi di sospensione, a ciascun Momento di Valutazione, e costituirà il valore di tutte le attività comprese nel Fondo meno le passività attribuibili al Fondo in conformità ai Regolamenti.

- (ii) Il Valore Patrimoniale Netto di una Classe di azioni di un Fondo sarà espresso nella valuta di base nella quale il Fondo è denominato (ma, nel caso in cui la valuta della classe in questione sia diversa dalla valuta di base del Fondo, sarà espresso nella valuta in cui è denominata la classe in questione, convertito, se necessario, al tasso di cambio ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione) e sarà calcolato dividendo tale classe per il numero di Azioni che la costituiscono e che si ritiene siano in circolazione.
- (iii) Si considereranno incluse nelle attività della Società (a) tutte le disponibilità liquide in cassa, in deposito o a disposizione compresi tutti gli interessi maturati su di esse e tutti i crediti, (b) tutte le note di credito, cambiali a vista, certificati di deposito e cambiali dirette, (c) tutte le obbligazioni, operazioni di cambio per consegna differita, merci (comunque descritte compresi metalli preziosi e petroli), pagherò a tempo, azioni, titoli di partecipazione, quote di organismi di investimento collettivo/fondi di investimento o partecipazioni in essi, titoli di debito, obbligazioni cambiarie, diritti di sottoscrizione, warrant, contratti a termine, opzioni, contratti swap, titoli a reddito fisso, titoli a tasso variabile, titoli sui quali l'ammontare del reddito e/o del rimborso viene calcolato per riferimento ad un qualsiasi indice, prezzo o tasso, strumenti finanziari ed altri investimenti e titoli posseduti o contrattati in relazione alla Società, diversi da diritti e titoli da essa emessi; (d) tutti i dividendi in azioni e in contanti e le distribuzioni in contanti da ricevere riguardo al Fondo e non ancora ricevuti dalla Società ma dichiarati agli azionisti registrati alla data o prima del giorno per il quale viene determinato il Valore Patrimoniale Netto; (e) tutti gli interessi maturati su qualsiasi titolo fruttifero assegnati alla Società tranne nella misura in cui i medesimi siano inclusi o riflessi nel valore del capitale di tale titolo, (f) tutti gli altri Investimenti della Società, (g) i costi di costituzione attribuibili alla Società e i costi di emissione e distribuzione di Azioni di Partecipazione della Società fin tanto che i medesimi non siano stati cancellati, e (h) tutte le altre attività della Società di ogni specie e natura comprese spese prepagate come valutate e definite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.
- (iv) I principi di valutazione da utilizzare nel valutare le attività della Società sono i seguenti:
- A. nel caso di comparti non appartenenti al mercato monetario, i membri del Consiglio di amministrazione potranno valutare gli strumenti del mercato monetario sulla base del costo ammortizzato, secondo i requisiti della Banca Centrale;
- B. il valore di un Investimento quotato o normalmente scambiato in un Mercato Regolamentato sarà (salvo in casi specifici stabiliti nei paragrafi D., I. e K.) il corso medio di chiusura su tale Mercato Regolamentato al Punto di Valutazione, o l'ultimo prezzo scambiato o l'ultima quotazione offerta, se non è disponibile alcun corso medio di chiusura, a condizione che:
- I. se un Investimento (comprendendo unità o quote di ETF) è quotato, in listino o normalmente scambiato in uno o più Mercati Regolamentati, il Consiglio di amministrazione può a sua discrezione scegliere ai fini precedenti uno qualsiasi di detti mercati (purché il Consiglio di amministrazione abbia deciso che tale mercato costituisce il mercato principale per l'Investimento in questione o fornisce i criteri più consoni a valutare detti titoli), e una volta scelto il mercato questo verrà utilizzato per i calcoli futuri del Valore Patrimoniale Netto

relativo a tale Investimento a meno che il Consiglio di amministrazione non determini altrimenti; e

- II. nel caso di qualsiasi Investimento che sia quotato o normalmente scambiato in un Mercato Regolamentato, ma per una qualsiasi ragione non siano disponibili i prezzi ad esso relativi su detto mercato, o se a giudizio del Consiglio di amministrazione tali prezzi non siano rappresentativi, il valore sarà il valore di probabile realizzo dello stesso, valutato con attenzione e buona fede da persona, impresa o associazione competente nominata dal Consiglio di amministrazione (che sia approvata a tal fine dal Depositario) che tratta in maniera consistente sul mercato di detto Investimento e/o da qualsiasi altra persona competente nominata dal Consiglio di amministrazione (e approvata a tal fine dal Depositario);
 - III. nel caso di qualsiasi Investimento quotato o normalmente contrattato su un Mercato regolamentato ma che è stato acquisito con un premio o uno sconto al di fuori del mercato corrispondente, il livello del premio o dello sconto alla data di valutazione potrà essere preso in considerazione nella valutazione dell'Investimento a condizione che il Depositario garantisca che l'adozione di tale procedura è giustificabile allo scopo di definirne il probabile valore di realizzo; e
 - IV. saranno presi in considerazione gli interessi sugli investimenti fruttiferi fino al Momento di Valutazione.
- C. il valore di qualsiasi Investimento che non è quotato o normalmente scambiato in un Mercato Regolamentato sarà il probabile valore di realizzo valutato con attenzione e buona fede da persona, impresa o associazione competente (che sia approvata a tal fine dal Depositario) che tratta in maniera consistente sul mercato di detto Investimento e/o da qualsiasi altra persona competente a giudizio del Consiglio di amministrazione (e approvata a tal fine dal Depositario);
 - D. il valore di qualsiasi Investimento che sia una quota di un organismo d'investimento collettivo di tipo aperto/fondo di investimento o una partecipazione in essi sarà l'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile di tale quota/partecipazione secondo quanto pubblicato dall'organismo d'investimento collettivo/dal fondo di investimento o, qualora tale investimento sia quotato o negoziato su un Mercato Regolamentato, potrà essere un valore determinato secondo quanto disposto nel paragrafo 5(j)(iv)(B);
 - E. il valore di risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati come summenzionato e non ancora ricevuti, sarà considerato come l'ammontare complessivo dei medesimi a meno che il Consiglio di amministrazione ritenga improbabile che vengano pagati o ricevuti per intero, nel qual caso il valore dei medesimi sarà quello cui si arriverà dopo aver dedotto gli sconti che il Consiglio di amministrazione (con l'approvazione del Depositario) potrà ritenere idonei a riflettere il vero valore dei medesimi in tali circostanze;
 - F. le disponibilità liquide e i depositi saranno valutati all'ammontare del capitale più gli interessi maturati dalla data in cui gli stessi sono stati acquisiti o eseguiti;

- G. i buoni del tesoro saranno valutati al prezzo di aggiudicazione sul mercato nel quale vengono scambiati o ammessi alla contrattazione, fissato al Momento di Valutazione, fermo restando che laddove tale prezzo non sia disponibile, i medesimi saranno valutati (con l'approvazione del Depositario) sulla base del loro rendimento corrente tenuto conto della valuta e della data di scadenza;
- H. obbligazioni, pagherò, obbligazioni cambiarie, certificati di deposito, accettazioni bancarie, titoli di credito negoziabili e attività similari saranno valutati al prezzo di aggiudicazione sul mercato nel quale tali attività vengono scambiate o ammesse alla contrattazione (laddove il mercato è l'unico mercato o a giudizio del Consiglio di amministrazione è il principale mercato su cui le attività in questione vengono quotate o scambiate) più un interesse maturato dalla data in cui le stesse sono state acquisite;
- I. il valore di tutti i contratti future e dei contratti di opzione che vengono scambiati su un Mercato Regolamentato sarà il prezzo di liquidazione come determinato nel mercato in questione, posto che se tale prezzo non è disponibile per una qualsiasi ragione o non sia rappresentativo, lo stesso sarà stimato al probabile valore di realizzo valutato con attenzione e buona fede da persona competente (approvata a tal fine dal Depositario);
- J. il valore dei contratti derivati OTC (over-the-counter) sarà definito almeno su base giornaliera al prezzo ottenuto dalla controparte o tramite valutazione alternativa fornita da un soggetto competente (che può essere la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti) nominato dalla Società e approvato dal Depositario a tale scopo, o in altro modo, a condizione che il valore sia approvato dal Depositario. Qualora uno strumento derivato venga valutato a un prezzo ottenuto dalla controparte, tale prezzo sarà verificato almeno settimanalmente da un soggetto indipendente dalla controparte (che può essere la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti) approvato dal Depositario a tale scopo. Qualora uno strumento derivato sia valutato in altro modo, la Società seguirà le migliori prassi internazionali e i principi per la valutazione degli strumenti OTC definiti da enti come IOSCO e AIMA e tale valutazione alternativa, fornita da un soggetto competente nominato dal Consiglio di amministrazione e approvato a tale scopo dal Depositario, sarà riconciliata almeno una volta al mese con la valutazione fornita dalla controparte ed eventuali differenze significative saranno oggetto di immediata verifica e giustificazione;
- K. i contratti di cambio a termine e gli swap su tassi di interesse per i quali le quotazioni di mercato sono normalmente disponibili saranno valutati facendo riferimento alle quotazioni di mercato (nel qual caso, non sarà necessario che tali prezzi vengano sottoposti a verifica indipendente o a riconciliazione con la valutazione della controparte). Qualora tali quotazioni di mercato non siano disponibili, i contratti di cambio a termine e gli swap su tassi di interesse saranno valutati adottando i criteri riportati nel paragrafo precedente;
- L. se, in ogni caso, un particolare valore non è accertabile con i metodi sopra esposti, o se il Consiglio di amministrazione riterrà che un diverso metodo di valutazione possa meglio riflettere il corretto valore del relativo Investimento, il metodo di valutazione dell'Investimento in questione sarà

quello che il Consiglio di amministrazione deciderà con l'approvazione del Depositario e purché tale metodo sia approvato dal Depositario;

- M. nonostante quanto sopra, allorché in un qualsiasi momento di una qualsiasi valutazione, una qualsiasi attività della Società venga realizzata o venga stipulato un contratto per realizzarla, verrà incluso in quel momento nelle attività della Società al posto di detta attività l'importo netto esigibile da parte della Società relativo alla medesima attività, posto che se tale importo non è già noto con precisione, il suo valore sarà l'importo netto stimato dal Consiglio di amministrazione come esigibile da parte della Società e approvato dal Depositario;
- N. qualsiasi certificato relativo al Valore Patrimoniale Netto di Azioni di Partecipazione fornito in buona fede (e in assenza di negligenza o errore manifesto) da o per conto del Consiglio di amministrazione sarà vincolante per tutte le parti;
- O. in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il Consiglio di amministrazione
 - I. previa approvazione del Depositario, può adeguare il valore di un Investimento qualora, considerati fattori quali la valuta, il tasso d'interesse applicabile, la scadenza, la negoziabilità e/o altri aspetti ritenuti pertinenti, essi ritengano necessario tale adeguamento per giungere al valore di mercato congruo dell'investimento; e/o
 - II. al fine di rispettare eventuali principi contabili vigenti, può presentare il valore di eventuali beni della Società, nei bilanci per gli Azionisti, in modo diverso da quanto esposto nella presente Sezione; e
- P. fermi restando i poteri generali di delega delle loro funzioni qui certificate, i membri del Consiglio di amministrazione potranno delegare le proprie funzioni per il calcolo del Valore Patrimoniale Netto all'Amministratore, a un comitato di membri del Consiglio o a qualsiasi altro soggetto debitamente autorizzato. In assenza di grave negligenza o errore manifesto, ogni decisione presa dai membri del Consiglio di amministrazione o da qualsiasi comitato di membri del Consiglio o da qualsiasi soggetto debitamente autorizzato per conto della Società nel calcolo del Valore Patrimoniale Netto sarà considerata definitiva e vincolante per la Società e per i membri del Consiglio passati, presenti e futuri.

6. Riciclaggio di denaro

Le misure previste dalle leggi Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act del 2010 e del 2013 (gli "AML/CTF Act") e successive modifiche di volta in volta in vigore, mirate a prevenire le attività di riciclaggio e finanziamento di attività terroristiche, impongono ai sottoscrittori l'obbligo di comprovare la loro identità alla Società.

Il Consiglio di amministrazione è responsabile nei confronti degli organismi di vigilanza del rispetto delle norme contro il riciclaggio di denaro in tutto il mondo e per tale ragioni agli Azionisti esistenti, ai potenziali sottoscrittori e ai cessionari di Azioni di Partecipazione può essere richiesto di provare la loro identità. Se i potenziali investitori o cessionari non forniscono una prova soddisfacente della loro identità, come deciso dal Consiglio di amministrazione, quest'ultimo si riserva il diritto di negare l'emissione o l'approvazione di cessioni di Azioni di Partecipazione.

L'Amministratore non verserà i proventi del riacquisto o i pagamenti dei dividendi laddove la documentazione e/o le informazioni richieste a fini di verifica non siano state presentate dall'Azionista interessato. Eventuali pagamenti bloccati potranno essere detenuti all'interno di un Collection Account e/o di uno o più Held Redemptions Collection Account secondo quanto ritenuto appropriato fino alla ricezione, come considerato adeguato dall'Amministratore, della documentazione e/o delle informazioni richieste. Per una maggiore comprensione delle proprie posizioni relative agli importi detenuti all'interno di un Collection Account, si rimandano gli Azionisti all'informativa sui rischi “**Rischi legati al conto sottoscrizioni e rimborsi relativi al fondo multicomparto in contanti (“Collection Account”)**” di cui alla Sezione del presente Prospetto intitolata “**Fattori di rischio**”.

In caso di ritardo o mancata fornitura di una prova soddisfacente dell'identità, il Consiglio di amministrazione può intraprendere le azioni che reputa adeguate, compreso il diritto di riscattare coattivamente le Azioni di Partecipazione.

7. Commissioni

Salvo quanto esposto al precedente capitolo “Commissioni e Spese”, la Società non pagherà alcuna commissione, sconto, diritto di intermediazione o altri oneri specifici in relazione all'emissione o vendita di qualsiasi parte del capitale della Società.

8. Interessi del Consiglio di amministrazione

Nessun membro del Consiglio di amministrazione o persona correlata ha alcun interesse diretto o indiretto nelle Azioni; tuttavia, i membri del Consiglio di amministrazione non residenti Irlandesi avranno titolo ad acquistare una partecipazione in Azioni.

Ai fini del presente paragrafo, “persona correlata” indica rispetto a ciascun membro del Consiglio di amministrazione:

- (i) il coniuge, un genitore, fratello, sorella o figlio;
- (ii) una persona che sia l'intestatario fiduciario di qualsiasi trust, di cui il membro del Consiglio di amministrazione, il suo coniuge o uno dei suoi figli o un qualsiasi organo sociale controllato siano i principali beneficiari;
- (iii) un socio di un membro del Consiglio di amministrazione; ovvero
- (iv) una società controllata da quel membro del Consiglio di amministrazione.

Resta tuttavia inteso che alcuni membri del Consiglio di amministrazione deterranno Azioni della Società.

Salvo che per i contratti elencati al paragrafo 10, nessun membro del Consiglio di amministrazione ha un interesse sostanziale in alcun contratto o accordo sussistente alla data del presente che sia inusuale per natura e condizioni o significativo in relazione agli affari della Società.

Jason Trepanier è un dipendente di Natixis Investment Managers International. Lynda Wood (cognome da nubile Schweitzer) è Vicepresidente nonché Portfolio Manager della filiale londinese del Gestore degli Investimenti, Loomis, Sayles & Company. Yiannouk è Head of Loomis Sayles Investment Ltd, filiale londinese del Gestore degli Investimenti, Loomis, Sayles & Company, L.P.

Nessun Consigliere:

- (i) ha una qualsiasi condanna non scontata relativa a infrazioni passibili di pena;
- (ii) è fallito o ha concluso un accordo volontario o per il suo patrimonio è stato nominato un curatore fallimentare;
- (iii) è stato membro del Consiglio di amministrazione di una qualsiasi società o socio di una qualsiasi società per la quale all'epoca o nei dodici mesi successivi alla cessazione della sua amministrazione o associazione (secondo il caso) è stato nominato un curatore fallimentare o che è stata sottoposta a liquidazione coatta, o a una liquidazione volontaria dei creditori o è entrata in amministrazione controllata, o ha concluso degli accordi volontari societari o di partnership o concordato una qualsiasi composizione o accordo con i propri creditori;
- (iv) è stato interdetto dal Tribunale ad agire come membro del Consiglio di amministrazione o nella gestione o nella condotta degli affari di una qualsiasi società;
- (v) ha mai subito alcuna pubblica censura da parte di autorità legislative o di vigilanza (compresi gli ordini professionali riconosciuti) o gli è stato interdetto da un Tribunale di agire come membro del Consiglio di amministrazione o nell'amministrazione o nella condotta degli affari di una qualsiasi società;
- (vi) è stato Socio di una qualsiasi Società di persone, la quale, mentre ne era Socio o nei dodici mesi successivi alla cessazione della sua associazione, è stata sottoposta a liquidazione coatta, è entrata in amministrazione controllata, o ha concluso degli accordi volontari di partnership, o è stato nominato curatore per ciascuna delle attività della Società.

9. Controversie

La Società non è impegnata in alcun procedimento legale o arbitrato e il Consiglio di amministrazione non è al corrente di alcuna controversia o rivendicazione pendente o minacciata dalla Società o contro di essa dal momento della sua costituzione.

10. Contratti rilevanti

I contratti seguenti, che non sono contratti stipulati nel corso ordinario degli affari, sono stati stipulati dalla Società e sono, o possono essere, rilevanti:

- (a) il Contratto di Gestione;
- (b) i Contratti di Gestione degli Investimenti;
- (c) il Contratto di Deposito;
- (d) il Contratto di Amministrazione; e
- (e) il Contratto di Distribuzione.

I dettagli dei summenzionati contratti vengono forniti al precedente capitolo "Gestione e Amministrazione".

11. Varie

La Società alla data del presente Prospetto non ha alcun capitale di prestito (compresi prestiti a termine) emesso o creato ma non emesso, né alcuna ipoteca, onere, titoli di debito o altri prestiti o indebitamento del tipo assunzione di prestiti, compresi scoperti di banca, passività subordinate ad accettazione o di crediti di accettazione, obbligazioni in base a leasing finanziari, vendite con riserva della proprietà, impegni, garanzie o altre passività accessorie pendenti.

La Società non ha, né ha avuto fin dalla sua costituzione, alcun dipendente.

La Società non possiede né intende acquistare o acquisire né ha concordato di acquistare o acquisire alcuna proprietà immobiliare.

12. Consultazione dei Documenti

Copie dei seguenti documenti saranno disponibili per essere consultate gratuitamente in qualsiasi ora durante il normale orario lavorativo di qualsiasi giorno (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) presso la sede legale della Società a Dublino:

- (a) l'Atto costitutivo e lo Statuto della Società;
- (b) il presente Prospetto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e gli eventuali Supplementi;
- (c) il Contratto di Gestione;
- (d) i Contratti di Gestione degli Investimenti;
- (e) il Contratto di Deposito;
- (f) il Contratto di Amministrazione;
- (g) il Contratto di Distribuzione;
- (h) una Nota che espone gli estremi delle altre cariche di membro del Consiglio di amministrazione e di partecipazione a società di persone dei membri del Consiglio di amministrazione;
- (i) i Regolamenti;
- (j) i Requisiti della Banca Centrale;
- (k) l'Act; e
- (l) le ultime relazioni annuali e semestrali della Società.

13. Esposizione globale al rischio

La Società calcola l'esposizione globale al rischio di un Fondo con frequenza giornaliera, adottando l'approccio fondato sugli impegni standard oppure l'approccio del Value-at-Risk ("VaR"), a seconda del caso, in funzione del profilo di rischio del Fondo ai sensi degli Orientamenti ESMA (cfr.: CESR/10-788).

Commitment Approach

Il Commitment Approach tiene conto della conversione della posizione di qualsiasi strumento finanziario derivato (compresi i derivati integrati) nella posizione equivalente nel sottostante di quel derivato, con interventi di compensazione e copertura nonché di leva collegati alle operazioni di gestione efficiente del portafoglio.

Metodologia VaR

Quando l'esposizione di un Fondo agli investimenti supera il suo Valore Patrimoniale Netto, si parla di leva finanziaria. La leva finanziaria è l'esposizione agli investimenti ottenuta mediante l'uso di SFD. È calcolata sommando i valori nozionali di tutti gli SFD detenuti da un Comparto, senza compensazione. Il livello di leva finanziaria previsto può variare nel tempo.

Il VaR rappresenta una misura della perdita massima attesa a un determinato livello di confidenza nell'arco di un periodo di tempo specifico. La Società utilizza il 99% come livello di confidenza per un periodo di tempo di un mese. Vi sono due tipi di VaR: il VaR assoluto e il VaR relativo. Il VaR relativo misura l'esposizione globale del Fondo rispetto all'esposizione globale di un benchmark o di un indice appropriato. Se si utilizza il VaR come misura dell'esposizione globale di un Fondo, il VaR del Fondo non può superare di due volte quello del benchmark o dell'indice.

L'uso del VaR assoluto è indicato qualora un Fondo non definisca i propri obiettivi d'investimento in linea con un benchmark e/o qualora un Fondo abbia una strategia di rendimento assoluto. Laddove per un Fondo si scelga di ricorrere al VaR assoluto, gli Orientamenti ESMA indicano che la misura del VaR non deve superare il 20% del valore patrimoniale netto di quel Fondo. Utilizzando il livello di confidenza e il periodo di tempo scelti dalla Società, un Fondo misurato con il VaR assoluto sarà limitato a un VaR a un mese con livello di confidenza del 99% pari al 20% del valore patrimoniale netto. Ciò significa che, in condizioni di mercato normali, vi è una probabilità dell'1% che il valore del Fondo possa diminuire di almeno il 20% nei 20 giorni lavorativi immediatamente successivi.

ALLEGATO I

Borse e Mercati Regolamentati

Fatta eccezione per gli investimenti consentiti in titoli non quotati, gli investimenti sono limitati ai titoli e agli strumenti derivati quotati o negoziati su una borsa valori o su un mercato (ivi compresi i mercati derivati) che rispettino i criteri normativi (siano regolamentati, operino regolarmente, siano riconosciuti e aperti al pubblico) e che siano elencati più sotto nel presente Prospetto o in un suo Supplemento o revisione degli stessi.

1. Borse

Le Borse di ogni Stato Membro e di Norvegia, Islanda, Australia, Canada, Giappone, Hong Kong, Malesia (Kuala Lumpur Stock Exchange), Nuova Zelanda, Sudafrica (Johannesburg Stock Exchange), Svizzera, Thailandia (Borsa della Thailandia), Stati Uniti, Regno Unito o Cina.

2. Mercati

I seguenti mercati regolamentati:

- (a) il mercato organizzato dalla International Capital Market Association;
- (b) il mercato disciplinato dalle “istituzioni dei mercati monetari”, come descritto nella pubblicazione della Banca d’Inghilterra “The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets (in Sterling, foreign currency and bullion)”;
- (c) AIM – l’Alternative Investment Market del Regno Unito, regolato e gestito dalla London Stock Exchange;
- (d) il mercato OTC del Giappone regolato dalla Securities Dealers Association of Japan;
- (e) il NASDAQ negli Stati Uniti;
- (f) il mercato dei titoli di Stato americani condotto da primari operatori di borsa regolamentati dalla Federal Reserve Bank di New York;
- (g) il mercato OTC degli Stati Uniti regolato dalla Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ivi compresa TRACE;
- (h) il mercato francese dei “Titres de Créance Négociables” (mercato OTC in strumenti obbligazionari negoziabili);
- (i) EASDAQ (European Association of Securities Dealers Automated Quotation = Associazione europea di quotazione automatizzata di operatori di borsa in titoli). L’EASDAQ è un mercato di recente formazione il cui livello generale di liquidità potrebbe non essere paragonabile a quello delle borse più consolidate;
- (j) Korean Stock Exchange, KOSDAQ, della Corea del sud;
- (k) il mercato OTC dei titoli di Stato canadesi, regolato dalla Investment Dealers Association of Canada;
- (l) il mercato OTC delle obbligazioni societarie canadesi regolato dalla Investment Dealers Association of Canada;

(m) il mercato ceco fuori borsa “RM-System a.s.” della Repubblica ceca, disciplinato dalla Commissione ceca per le operazioni mobiliari.

3. Mercati dei Derivati Approvati

Tutti i mercati di strumenti derivati approvati all’interno del SEE, esclusi Liechtenstein e Cipro non elencati ai precedenti paragrafi 1 e 2 sui quali sono negoziati strumenti finanziari.

4. Di seguito sono elencati i mercati regolamentati sui quali possono essere scambiati strumenti finanziari derivati:

Chicago Board of Trade
Chicago Mercantile Exchange
Montreal Stock Exchange
Stock Exchange of Singapore Limited
Sydney Futures Exchange
Tokyo Stock Exchange

ALLEGATO II

Investimenti in Strumenti Finanziari Derivati (“SFD”) - Gestione efficiente del portafoglio/Investimenti diretti

A. Investimenti in Strumenti Finanziari Derivati

Le seguenti disposizioni si applicano ogniqualvolta un Fondo intenda effettuare transazioni in SFD a fini d’investimento (e tale intenzione sia indicata nella politica d’investimento del rispettivo Fondo) o ai fini di una gestione efficiente del portafoglio. La Società di Gestione deve adottare un sistema di gestione del rischio che le consenta di monitorare e valutare, in modo costante, il rischio comportato da tutte le posizioni aperte in derivati e la loro incidenza sul profilo di rischio complessivo del portafoglio di un Fondo. La Società di Gestione fornirà agli Azionisti, su richiesta, informazioni supplementari in merito ai metodi di gestione del rischio adottati, indicando anche i limiti quantitativi applicati ed eventuali variazioni recenti delle caratteristiche delle principali categorie d’investimento in termini di rischio e di rendimento.

Le condizioni e i limiti d’uso di tali tecniche e strumenti rispetto a ciascun Fondo sono riportati qui di seguito.

1. L’esposizione globale al rischio di un Fondo (come prescritto dai Requisiti della Banca Centrale) relativa agli SFD non deve superare il suo Valore Patrimoniale Netto totale. La Società calcola l’esposizione globale al rischio di un Fondo adottando l’approccio fondato sugli impegni standard oppure l’approccio Value-at-Risk (“VaR”), a seconda del caso, in funzione del profilo di rischio del Fondo ai sensi degli Orientamenti ESMA (cfr.: CESR/10-788). Il VaR rappresenta una misura della perdita massima attesa a un determinato livello di confidenza nell’arco di un periodo di tempo specifico. La Società utilizza il 99% come livello di confidenza per un periodo di tempo di un mese. Vi sono due tipi di VaR: il VaR assoluto e il VaR relativo. Il VaR relativo misura l’esposizione globale del Fondo rispetto all’esposizione globale di un benchmark o di un indice appropriato. Se si utilizza il VaR come misura dell’esposizione globale di un Fondo, il VaR del Fondo non può superare di due volte quello del benchmark o dell’indice.

L’uso del VaR assoluto è indicato qualora un Fondo non definisca i propri obiettivi d’investimento in linea con un benchmark e/o qualora un Fondo abbia una strategia di rendimento assoluto. Laddove per un Fondo si scelga di ricorrere al VaR assoluto, gli Orientamenti ESMA indicano che la misura del VaR non deve superare il 20% del valore patrimoniale netto di quel Fondo. Utilizzando il livello di confidenza e il periodo di tempo scelti dalla Società, un Fondo misurato con il VaR assoluto sarà limitato a un VaR a un mese con livello di confidenza del 99% pari al 20% del valore patrimoniale netto. Ciò significa che, in condizioni di mercato normali, vi è una probabilità dell’1% che il valore del Fondo possa diminuire di almeno il 20% nei 20 giorni lavorativi immediatamente successivi.

L’approccio fondato sugli impegni standard indica che la Società di gestione converte ciascuna posizione in strumenti finanziari derivati nel valore di mercato di una posizione equivalente nel sottostante di tale derivato, tenendo conto delle caratteristiche di compensazione e copertura.

L’esposizione complessiva di un Fondo è calcolata anche prendendo in considerazione i movimenti di mercato prevedibili e il tempo a disposizione per liquidare le posizioni.

2. L’esposizione delle posizioni nei confronti delle attività sottostanti agli SFD, ivi compresi gli SFD integrati in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario, sommata, laddove di pertinenza, a quella di posizioni derivanti da investimenti diretti, non può superare le restrizioni

agli investimenti previste dai Requisiti della Banca Centrale. (La presente disposizione non si applica nel caso di SFD basati su indici, purché l'indice sottostante soddisfi i criteri specificati dai Requisiti della Banca Centrale).

3. Un Fondo può investire in SFD negoziati fuori borsa (OTC), a condizione che le controparti delle transazioni OTC siano istituzioni soggette a vigilanza prudenziale e appartenenti a categorie approvate dalla Banca Centrale.
4. Gli investimenti in SFD sono soggetti alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla Banca Centrale.

B. Politica relativa alle controparti

Le controparti con cui la Società di Gestione o il Gestore degli Investimenti tratta per conto di un Fondo saranno istituti di credito appartenenti a una delle seguenti categorie:

1. un istituto di credito autorizzato nello SEE; o
2. un istituto di credito autorizzato in uno stato, che non sia Stato membro del SEE, firmatario dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988; o
3. un istituto di credito in un paese terzo considerato equivalente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; oppure
4. un'impresa d'investimento, autorizzata ai sensi della Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, di uno Stato membro del SEE; o
5. una società consociata di un'entità riconosciuta dalla Federal Reserve degli Stati Uniti d'America come holding bancaria, purché tale consociata sia soggetta alla supervisione su base consolidata della holding bancaria da parte della Federal Reserve.

C. Gestione efficiente del portafoglio – Altre tecniche e strumenti

Oltre agli investimenti in SFD sopra menzionati, se indicato nel Supplemento di un Fondo, la Società può avvalersi di altre tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari conformemente agli obiettivi d'investimento del Fondo stesso. La Società può stipulare contratti di riacquisto/riacquisto inverso e accordi di prestito titoli e può essere effettuata solo in conformità con le normali prassi di mercato.

Tali tecniche e strumenti sono elencati di seguito e sono soggetti alle seguenti condizioni, che si applicano in particolare ai contratti di riacquisto e di riacquisto invertito e ai contratti di prestito titoli, rispecchiano i requisiti degli "Orientamenti dell'ESMA su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM" ESMA/2012/832IT (gli "Orientamenti dell'ESMA") e sono soggetti a modifiche:

- a. La Società deve avere diritto di recedere da qualsiasi contratto di prestito titoli in qualsiasi momento, o di richiedere la restituzione di una parte o della totalità dei titoli concessi in prestito.
- b. I contratti di riacquisto e di riacquisto o i contratti di prestito titoli non costituiscono concessione in prestito o richiesta di prestito ai fini rispettivamente del Regolamento 103 e del Regolamento 111.
- c. Qualora la Società stipuli contratti di riacquisto, deve essere in grado di ritirare in qualsiasi momento tutti i titoli oggetto di tali operazioni o di recedere dal contratto di riacquisto invertito precedentemente stipulato. Si riterrà che i contratti di riacquisto

invertito a tempo determinato che non superano i sette giorni rispettano le condizioni che consentono alla Società di ritirare le attività in qualsiasi momento.

- d. Qualora la Società stipuli contratti di riacquisto invertito, deve essere in grado di ritirare in qualsiasi momento l'intero ammontare di liquidità o di recedere dal contratto sulla base del rateo di interesse maturato o del valore di mercato (mark-to-market). Qualora il contante sia richiamabile in qualsiasi momento al prezzo di mercato, per il calcolo del valore patrimoniale netto si dovrebbe utilizzare il valore di mercato del contratto di riacquisto invertito. Si riterrà che i contratti di riacquisto invertito a tempo determinato che non superano i sette giorni rispettano le condizioni che consentono alla Società di ritirare le attività in qualsiasi momento.
- e. La Società effettua valutazioni del credito delle controparti di un contratto di riacquisto o di riacquisto invertito o di prestito titoli. Se una controparte è soggetta alla valutazione del rating creditizio da parte di un'agenzia registrata e controllata dall'ESMA, tale rating sarà preso in considerazione nel processo di valutazione del credito e, qualora l'agenzia di rating declassi la controparte a un rating pari o inferiore ad A-2 (o un rating comparabile), la Società procederà tempestivamente a condurre una nuova valutazione del credito della controparte.

D. Gestione della garanzia per il ricorso alle operazioni di pronti contro termine attive e passive, ai contratti di prestito titoli e transazioni di derivati OTC

Ai fini della presente sezione, per "Istituzioni specifiche" s'intendono gli istituti di credito autorizzati nel SEE o quelli autorizzati in uno Stato (che non sia uno Stato membro del SEE) firmatario dell'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali del luglio 1988 o istituti di credito in un paese terzo considerato equivalente ai sensi dell'Articolo 107(4) del Regolamento (EU) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per gli istituti di credito e le imprese di investimento a modifica del Regolamento (EU) n. 648/2012.

- (a) Tutti gli attivi ottenuti dalla Società per conto di un Fondo nel contesto di tecniche di gestione efficiente del portafoglio e/o transazioni di derivati OTC devono essere considerati come garanzie collaterali e devono soddisfare i seguenti criteri:
 - (i) Liquidità: la garanzia collaterale ottenuta, diversa dalla liquidità, deve essere molto liquida e negoziata su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione con prezzi trasparenti affinché possa essere venduta rapidamente a un prezzo vicino alla valutazione prevendita. La garanzia ottenuta deve inoltre essere conforme alle disposizioni del Regolamento 74;
 - (ii) Valutazione: la garanzia collaterale dovrebbe essere valutata almeno su base giornaliera e gli attivi che presentano un'elevata volatilità del prezzo non dovrebbero essere accettati come garanzia collaterale salvo se sono stati predisposti haircut conservativi adeguati;
 - (iii) Qualità del credito dell'emittente: le garanzie collaterali ottenute dovrebbero essere di qualità elevata. La Società assicurerà che:
 - (a) laddove l'emittente sia stato oggetto di rating creditizio da parte di un'agenzia registrata e supervisionata dall'ESMA, il rating sarà preso in considerazione dalla Società nell'ambito del processo di valutazione del credito; e
 - (b) laddove un emittente sia declassato al di sotto dei due rating creditizi a breve termine più elevati da parte dell'agenzia di rating di cui al sottoparagrafo (a) di cui sopra, ciò comporterà una nuova immediata valutazione creditizia dell'emittente da parte della Società;

- (iv) Correlazione: le garanzie collaterali ottenute dovrebbero essere emesse da un'entità indipendente dalla controparte. Vi dovrà essere un motivo ragionevole affinché la Società preveda che le stesse non presentino una forte correlazione con le performance della controparte;
- (v) Diversificazione
 - (a) ai sensi del sottoparagrafo (b) di seguito riportato, le garanzie collaterali dovranno essere ufficialmente diversificate in termini di Paesi, mercati ed emittenti con un'esposizione massima a qualsivoglia emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto del relativo Fondo. Nel caso in cui un Fondo sia esposto a una serie di controparti, i vari panieri di garanzie collaterali sono aggregati per assicurare che l'esposizione a un singolo emittente non superi il 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo;
 - (b) un Fondo potrà essere interamente garantito attraverso diversi valori mobiliari e strumenti del mercato monetario (secondo quanto previsto dai Requisiti della Banca Centrale) emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle relative autorità locali, da Stati non membri o enti pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri siano membri a condizione che il suddetto Fondo riceva titoli di almeno 6 emittenti diversi e che i titoli di un singolo emittente non potranno rappresentare oltre il 30% del valore patrimoniale netto del Fondo. Gli Stati Membri, le autorità locali, gli Stati non membri o gli enti pubblici internazionali che emettano o garantiscano i titoli che potranno essere accettati quali garanzia collaterale per oltre il 20% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo sono riportati all'interno del paragrafo 2.12 dell'Allegato III del Prospetto.
- (vi) Disponibilità immediata: le garanzie collaterali ottenute devono poter essere interamente escusse dalla Società, in qualsiasi momento, senza interpellare la controparte e senza doverne ottenere l'approvazione.

(b) Tipi di garanzie collaterali consentiti

Qualora la Società, per conto di un Fondo, riceva garanzie collaterali nell'ambito della negoziazione di derivati OTC o dell'implementazione di tecniche efficienti di gestione del portafoglio, intende, in virtù dei criteri di cui alla precedente lettera (a), accettare i seguenti tipi di garanzie:

- (i) contanti;
 - (ii) titoli di Stato e di agenzie governative con pagamenti a tasso d'interesse fisso, un rating minimo pari ad A attribuito da Moody's, Fitch e Standard & Poor's e una scadenza massima, o scadenza residua, di 30 anni.
- (c) Le garanzie collaterali diverse dalla liquidità non possono essere vendute, date in pegno o reinvestite.
- (d) Le garanzie collaterali in contanti non possono essere investite in attività diverse dalle seguenti.
- (i) depositi presso Istituti Ammessi;
 - (ii) titoli di Stato di qualità elevata;

- (iii) contratti di riacquisto invertito di titoli, a condizione che le transazioni siano effettuate con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che la Società sia in grado, in qualsiasi momento, di riacquistare l'intero ammontare in contanti, compresi gli interessi maturati;
- (iv) un Fondo comune monetario a breve termine come definito nella Regola 89 del Regolamento della Banca Centrale sugli OICVM, qualora tale investimento sia stato effettuato prima del 21 gennaio 2019.

Le garanzie collaterali in contanti investite andrebbero diversificate conformemente al requisito di diversificazione applicabile alle garanzie collaterali non in contanti. Le garanzie collaterali in contanti investite non possono essere depositate presso la controparte o presso un soggetto collegato o connesso alla controparte. È necessario considerare le esposizioni create mediante il reinvestimento del collaterale per stabilire la conformità di un Fondo alle restrizioni OCIVM sulla concentrazione degli emittenti.

- (e) Rischi connessi al reinvestimento delle garanzie in contanti

Laddove la Società, per conto di un Fondo, reinvesta la garanzia in contanti, ciò causerà un'esposizione di mercato, nell'attesa di generare una plusvalenza di capitale. Qualora il reinvestimento non raggiunga tale obiettivo e conduca invece a una minusvalenza, il Fondo si farà carico di tale minusvalenza e sarà tenuto a restituire alla controparte l'intero importo della garanzia in contanti originariamente investito (anziché il valore di mercato corrente della garanzia in contanti in seguito al reinvestimento).

- (f) Livello di garanzia richiesto

Fino alla scadenza del contratto di riacquisto, le garanzie collaterali ottenute devono essere contabilizzate giornalmente ai prezzi di mercato e devono in qualsiasi momento avere un valore equivalente o superiore a quello dell'importo investito.

- (g) Politica sugli haircut

Ciascun Fondo ha attuato una politica sugli haircut in relazione a ciascuna classe di attività ricevuta in garanzia. L'haircut è uno sconto applicato al valore di un'attività in garanzia per tener conto del fatto che la sua valutazione, o il suo profilo di liquidità, può deteriorarsi nel corso del tempo. La politica sugli haircut tiene conto delle caratteristiche della classe di attività interessata, tra cui l'affidabilità creditizia dell'emittente della garanzia, la volatilità del prezzo della garanzia e i risultati degli stress test che possono essere effettuati in conformità alla politica di gestione della garanzia. È intenzione della Società di Gestione che il valore della garanzia, corretto alla luce della politica sugli haircut, sia sempre pari o superiore all'esposizione della controparte.

- (h) Commissioni e spese

Nella misura in cui un Fondo beneficia dell'uso di tecniche di gestione efficiente del portafoglio, comprese le SFT, il Fondo si farà carico dei costi associati, comprese, tra l'altro, le spese d'intermediazione e di custodia. Tutti i redditi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio e derivati OTC, al netto dei costi e delle spese operative dirette o indirette (i quali non comprendono il reddito occulto), dovranno essere restituiti al Fondo interessato. L'identità della o delle entità a cui vengono corrisposti tali costi e spese, oltre alla precisazione se si tratti o meno di entità collegate alla Società di Gestione o al Depositario, sarà riportata nei bilanci annuali certificati.

(i) Politica di stress test

Laddove un Fondo riceva garanzie pari a un minimo del 30% del proprio patrimonio netto, la Società garantirà l'applicazione di una politica di stress test al fine di garantire che tali test vengano eseguiti con cadenza regolare in condizioni di liquidità ordinarie e straordinarie, così da consentire alla Società di valutare il rischio di liquidità associato alle garanzie stesse.

(j) Rischi e potenziali conflitti di interesse

Sussistono alcuni rischi connessi alle attività di gestione efficiente del portafoglio e derivati OTC e alla gestione delle garanzie collaterali in relazione a tali attività. Si rinvia alle sezioni del presente Prospetto intitolate "Conflitti di interesse" e "Fattori di rischio" e, in particolare, ma non a titolo esaustivo, ai fattori di rischio relativi al rischio degli strumenti finanziari derivati e al rischio di controparte.

ALLEGATO III

Restrizioni agli Investimenti e all'indebitamento

Salvo regole più restrittive previste dalle politiche d'investimento dei singoli Fondi riportate nei relativi Supplementi, ogni Fondo dovrà ottemperare alle regole e alle restrizioni indicate in prosieguo.

I – Direttive d'investimento specifiche

I Fondi non possono investire in titoli del mercato giapponese (secondo la definizione sotto riportata) ivi compresi:

- (a) azioni e warrant emessi da società domiciliate in Giappone;
- (b) partecipazioni azionarie, azioni privilegiate o depositary share di società domiciliate in Giappone;
- (c) interessi beneficiari/valori mobiliari detenuti in fondi comuni/fondi monetari investiti in azioni o titoli di partecipazione di altra natura emessi da società domiciliate in Giappone;
- (d) interessi beneficiari in contratti d'investimento, joint venture o fondi comuni domiciliati in Giappone o altrove che investono in materie prime; e
- (e) altri titoli del mercato giapponese di natura analoga a quelli indicati ai punti da (a) a (d).

II – Direttive d'investimento generali

L'investimento delle attività dei Fondi deve essere conforme ai Regolamenti e ai Requisiti della Banca Centrale. I Regolamenti contengono le seguenti disposizioni:

1	Investimenti consentiti
1.1	Gli investimenti di ciascun Fondo sono limitati a: Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario descritti nei Requisiti della Banca Centrale, sia ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato Membro o di uno Stato non membro o negoziati su un mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico in uno Stato Membro o in uno Stato non membro.
1.2	Titoli di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione su un altro mercato (come sopra descritti) entro un anno.
1.3	Strumenti del mercato monetario, come definiti in conformità ai Requisiti della Banca Centrale, diversi da quelli negoziati su un mercato regolamentato.
1.4	Quote di OICVM.
1.5	Quote di FIA come indicato nella Nota orientativa della Banca Centrale "Investimenti OICVM ammissibili in altri Fondi d'investimento".
1.6	Depositi presso istituti di credito secondo quanto disposto dai Requisiti della Banca Centrale.
1.7	Strumenti finanziari derivati secondo quanto disposto dai Requisiti della Banca Centrale.
2	Restrizioni agli investimenti
2.1	Ogni Fondo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli di cui al paragrafo 1.

- 2.2** Ogni Fondo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in titoli di recente emissione che saranno ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o alla negoziazione su un altro mercato (come descritto al paragrafo 1.1) entro un anno. Questa restrizione non si applica agli investimenti di un Fondo in taluni titoli statunitensi noti come valori mobiliari soggetti alla Rule 144A, purché:
- i titoli siano emessi con l'impegno di registrazione presso la Securities and Exchanges Commission statunitense entro un anno dall'emissione; e
 - i titoli non siano illiquidi, ossia possano essere realizzati dall'OICVM entro sette giorni al prezzo, o all'incirca al prezzo, di valutazione da parte del Fondo.
- 2.3** Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 4, ogni Fondo può investire più del 10% del suo patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso emittente purché il valore totale dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti in emittenti, in ciascuno dei quali il Fondo investe più del 5%, sia inferiore al 40% del suo patrimonio netto.
- 2.4** Il limite del 10% (di cui al punto 2.3) sale al 25% nel caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro e soggetto per legge a una particolare vigilanza pubblica intesa a proteggere gli obbligazionisti. Se un Fondo investe più del 5% del suo patrimonio netto in tali obbligazioni di un unico emittente, il valore totale di tali investimenti non può superare l'80% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo. Per potersi avvalere di questa disposizione occorre la preventiva approvazione della Banca Centrale.
- 2.5** Il limite del 10% (di cui al punto 2.3) sale al 35% se i titoli o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro o da sue amministrazioni locali o da uno Stato non membro o da un organismo internazionale di diritto pubblico di cui fanno parte uno o più Stati Membri.
- 2.6** I titoli e gli strumenti del mercato monetario di cui ai punti 2.4 e 2.5 non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione del limite del 40% di cui al punto 2.3.
- 2.7** Ogni Fondo non può investire più del 20% del proprio patrimonio netto in depositi detenuti presso lo stesso istituto di credito.
- I depositi presso un singolo istituto di credito, diverso da quelli autorizzati nel SEE o istituti di credito autorizzati in uno Stato (diverso dagli stati membri del SEE) firmatario dell'Accordo di Basilea sulla Convergenza patrimoniale del luglio 1988 o istituti di credito autorizzati in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda, detenuti come liquidità accessoria, non possono superare il 10% del patrimonio netto.
- Questo limite può essere elevato al 20% nel caso di depositi effettuati presso l'intestatario fiduciario/Depositario.
- 2.8** L'esposizione di un Fondo al rischio di controparte di un derivato OTC non può superare il 5% del patrimonio netto.
- Tale limite sale al 10% nel caso di istituti di credito autorizzati nel SEE o di quelli autorizzati in uno Stato (che non sia uno stato membro del SEE) firmatario dell'Accordo di Basilea sulla Convergenza patrimoniale del luglio 1988 o di istituti di credito autorizzati in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia o Nuova Zelanda.
- 2.9** In deroga ai precedenti punti 2.3, 2.7 e 2.8, la combinazione di due o più dei seguenti elementi

	<p>riferiti allo stesso organismo non può superare il 20% del patrimonio netto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; - depositi e/o - esposizione al rischio legato a transazioni su derivati OTC.
2.10	I limiti di cui ai precedenti punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9 non sono cumulabili, pertanto l'esposizione nei confronti dello stesso organismo non può superare il 35% del patrimonio netto.
2.11	Le società appartenenti ad un gruppo sono considerate un emittente unico agli effetti dei punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Tuttavia, agli investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario all'interno dello stesso gruppo può applicarsi un limite del 20% del patrimonio netto.
2.12	<p>Ogni Fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in diversi titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dalle sue amministrazioni locali, da uno Stato non membro o da organismi internazionali di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati Membri.</p> <p>I singoli emittenti devono essere elencati nel Prospetto e possono essere scelti dalla seguente lista: Governi dell'OCSE, governo del Brasile (purché le relative emissioni siano classificate ai fini dell'investimento), governo dell'India (purché le relative emissioni siano classificate ai fini dell'investimento), governo di Singapore, Banca europea per gli investimenti, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, International Finance Corporation, Fondo monetario internazionale, Euratom, Banca asiatica di sviluppo, Banca Centrale Europea, Consiglio d'Europa, Eurofima, Banca africana di sviluppo, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), Banca interamericana di sviluppo, Unione europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority e Straight-A Funding LLC.</p> <p>Ogni Fondo deve detenere titoli di almeno 6 diverse emissioni, e i titoli di una stessa emissione non possono superare il 30% del patrimonio netto.</p>
3	Investimenti in Organismi d'investimento collettivo ("OIC")
3.1	Gli investimenti di un Fondo in quote di OICVM o di altri OIC non possono superare, complessivamente, il 10% del patrimonio netto del Fondo.
3.2	<p>In deroga alle disposizioni del punto 3.1, laddove la politica d'investimento di un Fondo specifici che questo può investire più del 10% del suo patrimonio in altri OICVM o OIC, si applicano le seguenti restrizioni anziché le restrizioni di cui al precedente punto 3.1:</p> <p>(a) Ogni Fondo non può investire più del 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in uno stesso OIC. In tal caso, l'OIC non può, a sua volta, investire più del 10% del suo Valore Patrimoniale Netto in un altro OIC.</p> <p>(b) Gli investimenti in FIA non possono, complessivamente, superare il 30% del suo Valore Patrimoniale Netto.</p> <p>Se un Fondo investe più del 10% del Valore Patrimoniale Netto in un OIC, non può investire complessivamente più del 30% del Valore Patrimoniale Netto in FIA.</p>

3.3	Se un Fondo investe in quote di altri OIC che sono gestiti, in modo diretto o indiretto, dalla società di gestione del Fondo o da un'altra società che sia collegata alla società di gestione del Fondo attraverso un sistema di gestione o di controllo comune o da una rilevante partecipazione diretta o indiretta, tale società di gestione o altra società non può applicare alcuna commissione di sottoscrizione, conversione o rimborso sull'investimento del Fondo in quote di tali altri OIC.
3.4	Laddove il gestore o gestore degli investimenti o consulente agli investimenti riceva una commissione (ivi compresa una commissione ridotta) in virtù dell'investimento in quote di un altro OIC, tale commissione deve confluire nei beni del Fondo.
4	OICVM che replicano indici
	Non applicabile
5	Disposizioni generali
5.1	Una società d'investimento o una società di gestione operante in collegamento con tutti i Fondi che gestisce non può acquisire azioni con diritto di voto tali da permetterle di esercitare una considerevole influenza sulla direzione aziendale di un emittente.
5.2	<p>Un Fondo non può acquisire più del:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 10% delle azioni prive di diritto di voto di uno stesso emittente; (ii) 10% dei titoli di debito di uno stesso emittente; (iii) 25% delle quote di uno stesso OIC; (iv) 10% degli strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente. <p>NOTA I limiti di cui ai precedenti paragrafi (ii), (iii) e (iv) possono essere ignorati al momento dell'acquisizione se in quel momento non è possibile calcolare l'ammontare lordo dei titoli di debito o degli strumenti del mercato monetario, ovvero l'ammontare netto dei titoli in circolazione.</p>
5.3	<p>I punti 5.1 e 5.2 non si applicano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o dalle sue amministrazioni locali; (ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non membro; (iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di diritto pubblico di cui fanno parte uno o più Stati Membri; (iv) azioni detenute da un Fondo nel capitale di una società costituita in uno Stato non membro che investa le proprie attività principalmente in titoli di emittenti con sede legale in tale Stato, qualora in base alla legislazione di detto Stato tale partecipazione rappresenti l'unico modo, per il Fondo, di investire in titoli di emittenti di quello Stato. L'esonero vale solo se la società con sede nello Stato non membro rispetta, nelle sue politiche d'investimento, i limiti di cui ai punti 2.3-2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 e 5.6, e a condizione che, in caso di superamento di tali limiti, vengano osservati i successivi punti 5.5. e 5.6. (v) azioni detenute da una o più società d'investimento nel capitale di società controllate che svolgono unicamente l'attività di gestione, consulenza o marketing nel Paese in cui sono situate, in relazione al riscatto di quote su richiesta dei titolari di quote esclusivamente per loro conto.
5.4	Un Fondo non ha l'obbligo di osservare le restrizioni agli investimenti qui riportate quando esercita diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte del suo patrimonio.

5.5	L'Autorità di Vigilanza può autorizzare i Fondi di recente creazione a derogare alle disposizioni dei punti 2.3-2.12, 3.1 e 3.2 per sei mesi a decorrere dalla data della loro autorizzazione, purché essi osservino il principio della ripartizione dei rischi.
5.6	Se i limiti indicati nel presente Prospetto sono superati per motivi indipendenti dalla volontà di un Fondo o per effetto dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, il Fondo deve adottare come obiettivo prioritario delle sue transazioni di vendita quello di porre rimedio a tale situazione, tenendo nella debita considerazione gli interessi dei suoi Azionisti.
5.7	Né una società d'investimento né una società di gestione o un fiduciario operante per conto di uno unit trust o una società di gestione di un "Common Contractual Fund" può eseguire vendite allo scoperto di: <ul style="list-style-type: none"> - valori mobiliari; - strumenti del mercato monetario²; - quote di OIC; o - strumenti finanziari derivati.
5.8	Un Fondo può detenere liquidità accessorie.

III - Restrizioni all'indebitamento

I Regolamenti prevedono che, in relazione a ciascun Fondo, la Società:

- (a) non possa contrarre prestiti, ad eccezione di prestiti il cui importo complessivo non superi il 10% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo e purché tale prestito sia a scopo di liquidità e su base temporanea. I prestiti possono essere garantiti sulle attività del Fondo. I saldi attivi (per es. liquidità) non possono essere portati in compensazione nella determinazione dell'indebitamento esistente;
- (b) possa acquisire valuta estera tramite un credito documentario "back to back". La valuta estera ottenuta in questo modo non viene considerata come indebitamento ai fini dell'applicazione delle restrizioni all'assunzione di prestiti di cui al paragrafo (a), purché il deposito di compensazione: (i) sia denominato nella valuta di base del Fondo e (ii) sia pari o superiore al valore del prestito in valuta estera in essere. Tuttavia, laddove i prestiti in valuta estera superino il valore del deposito di compensazione, qualsiasi importo eccedente sarà considerato un'assunzione di prestito ai fini del precedente paragrafo (a) precedente.

²

Agli OCIVM è proibito vendere allo scoperto strumenti del mercato monetario.

ALLEGATO IV

Elenco dei Sub-delegati alla custodia

Il Depositario ha delegato la custodia delle attività della Società a Brown Brothers Harriman & Co. (“**BBH&Co.**”), suo subdepositario globale.

Nei mercati specificati all’Appendice I, BBH&Co ha a sua volta nominato dei delegati esterni quali Sub-delegati alla custodia delle attività della Società. Per ulteriori informazioni su tali delegati esterni si rimanda al seguente link: <https://www.bbh.com/en-us/investor-services/custody-and-fund-services/depositary-and-trustee/ireland-subcustodian>